

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 maggio 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 1.

**Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.** (19R00098) ..... Pag. 1

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2019, n. 1.

**Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private).** (19R00128) .. Pag. 38

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 31.


**Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento della Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).** (19R00073)..... Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 dicembre 2018, n. 0232/Pres.


**Regolamento di modifica al «Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33.** (19R00074) ..... Pag. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 dicembre 2018, n. 0233/Pres.

**Regolamento di modifica al «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle Cooperative sociali e loro Consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381», emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres.** (19R00075)..... Pag. 46



<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 dicembre 2018, n. 0236/Pres.</p> <p><b>Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).</b> (19R00076) ..... <i>Pag.</i> 51</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 dicembre 2018, n. 0239/Pres.</p> <p><b>Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26.</b> (19R00077) ... <i>Pag.</i> 58</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 dicembre 2018, n. 0241/Pres.</p> <p><b>Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017 n. 082/Pres.</b> (19R00078) ..... <i>Pag.</i> 59</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 dicembre 2018, n. 0242/Pres.</p> <p><b>Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 284 (Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) e successive modificazioni).</b> (19R00079) ..... <i>Pag.</i> 60</p> <p style="text-align: center;"><b>REGIONE BASILICATA</b></p> <p>LEGGE REGIONALE 24 settembre 2018, n. 24.</p> <p><b>Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 «Istituzione del nido familiare Tagesmutter - mamma di giorno».</b> (18R00477) ..... <i>Pag.</i> 62</p> <p>LEGGE REGIONALE 24 settembre 2018, n. 25.</p> <p><b>Disposizioni in vari settori di intervento della Regione Basilicata.</b> (18R00478) ..... <i>Pag.</i> 63</p> <p>LEGGE REGIONALE 24 settembre 2018, n. 26.</p> <p><b>Disposizioni in materia di fruizione, gestione e valorizzazione delle aree e dei parchi archeologici.</b> (18R00479) ..... <i>Pag.</i> 64</p> <p>LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2018, n. 27.</p> <p><b>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 (Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali).</b> (18R00480) ..... <i>Pag.</i> 68</p>
---	--



**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 1.

**Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.***(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 24 gennaio 2019)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI***Capo I***FINALITÀ E DEFINIZIONI****Art. 1.***Finalità*

1. La Regione, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, concorre con l'Unione europea e lo Stato:

- a)* al miglioramento della competitività sostenibile del sistema agroalimentare, agricolo e rurale piemontese;
- b)* alla valorizzazione dell'impresa agricola sostenendola attraverso investimenti nella ricerca, nelle infrastrutture, nelle innovazioni tecnologiche e digitali;
- c)* al mantenimento, alla salvaguardia ed allo sviluppo delle produzioni agricole ed agroalimentari, compresi metodi di produzione biologica;
- d)* alla salvaguardia ed al miglioramento dell'ambiente, con particolare riferimento alla biodiversità, alle risorse naturali quali l'acqua, il suolo e l'aria, nonché all'energia sostenibile, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e agli interventi per l'adattamento ad essi;
- e)* alla preservazione degli habitat e del paesaggio agrario, con particolare riferimento agli elementi che lo caratterizzano;
- f)* al recupero, alla conservazione, all'uso ed alla valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura anche evitando inquinamenti da parte di piante geneticamente modificate;
- g)* al mantenimento del divieto di coltivazione di piante geneticamente modificate come stabilito dallo Stato in accordo con le regioni e le province autonome, nell'ambito del quadro normativo europeo;

*h)* al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo della diversificazione dell'economia nelle zone rurali, incluse le attività commerciali, artigianali e turistiche di piccola scala e di prossimità;

*i)* all'affermazione ed alla crescita della responsabilità sociale delle imprese, con particolare riferimento alla salvaguardia della dignità del lavoro;

*l)* ad un'efficace collaborazione e ad un'equa distribuzione del valore aggiunto tra i soggetti appartenenti alle filiere agricole, agroalimentari ed agroindustriali;

*m)* alla tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e dei produttori con riferimento alla qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

*n)* al rispetto della lealtà e della trasparenza nelle transazioni commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali;

*o)* allo sviluppo delle attività agricole diversificate e multifunzionali, nonché dell'attività polifunzionale commerciale e di servizio di prossimità per favorire il benessere sociale, fornire servizi alla persona e creare occupazione in agricoltura, in particolare nei settori dell'agriturismo e dell'agricoltura sociale;

*p)* al contrasto della desertificazione commerciale ed allo sviluppo turistico nelle aree rurali e montane, anche attraverso il rafforzamento della collaborazione tra le micro imprese dei diversi settori economici operanti all'interno delle filiere produttive;


*q)* alla tutela del territorio rurale, allo sviluppo ed all'efficientamento delle infrastrutture agricole, alla bonifica e all'irrigazione, concorrendo alla conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico in forma integrata con le attività di difesa del suolo;

*r)* alla razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli.

2. La Regione, nel perseguire le finalità di cui al comma 1, definisce ed attua politiche di intervento, conformandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e semplificazione e promuovendo lo sviluppo degli strumenti integrati, con particolare riferimento all'integrazione di filiera ed al rafforzamento delle reti d'impresa nonché lo sviluppo di strumenti per la regolazione dei mercati agricoli e agroalimentari. Tali politiche sono definite ed attuate nell'ambito di una leale collaborazione tra i soggetti pubblici con competenze in materia di agricoltura e sviluppo rurale per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge nonché con la partecipazione delle parti economiche e sociali.

3. La Regione orienta le politiche di intervento per la protezione dei suoli agricoli finalizzandole al contenimento di consumo di suolo ed alla tutela del paesaggio.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione interviene tramite gli strumenti di politica agricola comune, statale ed attraverso gli strumenti previsti dalla presente legge, oltre che con gli strumenti propri degli altri settori economici interessati.



## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le definizioni contenute nell'allegato A, parte integrante della presente legge.

2. La Giunta regionale, ai fini di procedere alla corretta attuazione della presente legge, può provvedere, con propria deliberazione, ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alle definizioni di cui all'allegato A.

*Capo II*

## PARTECIPAZIONE

## Art. 3.

*Tavolo per il partenariato agroalimentare e rurale*

1. La Regione promuove la partecipazione delle parti economiche e sociali alla determinazione della politica agricola e di sviluppo rurale.

2. A tal fine è istituito con compiti di consultazione il Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale, presieduto dall'assessore regionale competente in materia di agricoltura o da un suo delegato, che si articola in tavoli di filiera, tematici o in altri organismi collegiali.

3. I tavoli e gli organismi di cui al comma 2 possono essere integrati dai rappresentanti delle associazioni degli enti locali e delle strutture regionali competenti nelle materie di interesse comune.

4. La Giunta regionale disciplina con deliberazione i compiti e la composizione dei tavoli e degli organismi di cui al comma 2, rinviando agli stessi l'adozione delle relative modalità di organizzazione e funzionamento.

5. La partecipazione ai tavoli ed agli organismi di cui al comma 2 è a titolo gratuito.

## Art. 4.

*Partecipazione ad organismi internazionali*

1. La Regione, allo scopo di dare attuazione alle finalità della presente legge, aderisce ad organismi e reti internazionali operanti nella determinazione della politica agricola.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione disciplina le modalità organizzative delle singole adesioni.

## TITOLO II

## INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

*Capo I*

## PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI

## Art. 5.

*Programmazione*

1. La Regione, ai sensi degli articoli 4 e 62 dello statuto, esercita la funzione di programmazione nel rispetto delle norme e degli indirizzi comunitari e statali ed assicura la complementarietà ed integrazione con le politiche di settore, ambientali e territoriali mediante l'adozione del Programma regionale degli interventi di cui all'art. 6.

## Art. 6.

*Programma regionale degli interventi*


1. Nei limiti previsti dal bilancio di previsione finanziaria ed in attuazione delle linee fondamentali di programmazione contenute nel documento economico-finanziario regionale (DEFER), la Giunta regionale, anche sulla base delle relazioni presentate ai sensi dell'art. 107 ed acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva un programma annuale degli interventi.

2. In particolare, il Programma è adottato garantendo:

- a) la partecipazione delle parti economiche e sociali e degli enti locali;
- b) l'individuazione di obiettivi strategici;
- c) la selezione, la concentrazione ed il coordinamento degli interventi attraverso l'utilizzo di un approccio integrato;
- d) il coordinamento degli interventi pubblici e privati, anche con riferimento ai programmi già approvati nell'ambito della programmazione europea;
- e) l'organizzazione e lo sviluppo di progetti integrati di filiera;
- f) l'adeguamento degli interventi al mutare delle condizioni di contesto;
- g) ottimizzazione delle risorse disponibili.

3. Il Programma prevede:

- a) l'analisi del sistema agricolo, agroalimentare, agroindustriale e rurale, incluse le attività commerciali, artigianali e turistiche di piccola scala e di prossimità, contenente i punti di debolezza, di forza ed i fabbisogni di intervento;
- b) gli obiettivi da conseguire e la loro priorità;
- c) le strategie d'intervento finanziarie ed operative;
- d) gli strumenti di attuazione;
- e) gli interventi da attivare, di cui all'allegato B parte integrante della presente legge, nonché ogni altro intervento previsto dalla presente legge;
- f) le risorse finanziarie a disposizione ed il loro riparto;





g) i soggetti attuatori ed i beneficiari degli interventi;  
h) le modalità di sovvenzione, compresi gli strumenti finanziari di cui all'art. 9.

4. Gli interventi finalizzati al sostegno della ripresa produttiva in zone interessate da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, di cui all'art. 12, a causa del loro carattere non prevedibile sono oggetto di uno specifico programma.

#### Art. 7.

##### *Definizione delle modalità di attuazione degli interventi*

1. La Giunta regionale con deliberazione definisce le modalità di attuazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 3, lettera e).

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con deliberazione può modificare l'elenco degli interventi previsti nell'allegato B della presente legge anche ai fini della loro conformità europea.

3. Gli atti emanati in applicazione del presente articolo e che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

#### Art. 8.

##### *Modalità di sovvenzione*

1. Gli interventi di cui all'art. 6, comma 3, lettera e), attuati attraverso diverse forme di sovvenzione, anche in combinazione tra loro, sono realizzati sotto forma di:

- a) sovvenzioni quali contributi in conto capitale, premi, indennizzi;
- b) contributi in conto interessi;
- c) prestiti;
- d) conferimenti di capitale;
- e) garanzie;
- f) altre forme individuate e definite dalla Giunta regionale.

2. Gli interventi sono attivati a seguito di domanda individuale o tramite un soggetto capofila rappresentante di una filiera o di un progetto.

#### Art. 9.

##### *Strumenti finanziari*

1. La Regione per promuovere la partecipazione di investitori privati e delle istituzioni finanziarie, sulla base della condivisione dei rischi, attiva strumenti finanziari complementari alle sovvenzioni.

2. La Giunta regionale prevede l'attivazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 nell'ambito del Programma regionale degli interventi di cui all'art. 6, definendo:

- a) le risorse per la costituzione di eventuali fondi;
- b) i criteri e le modalità per l'accesso all'aiuto;
- c) le modalità di gestione e di incremento dei fondi.

#### Art. 10.

##### *Programmi cofinanziati*

1. La Regione può cofinanziare progetti ricadenti sul territorio regionale inseriti in programmi di intervento statali purché coerenti con la programmazione agricola regionale e con il Programma regionale degli interventi di cui all'art. 6.

#### Capo II

##### SERVIZI ED INTERVENTI

#### Art. 11.


##### *Servizi ed attuazione di interventi diretti a supporto dell'agricoltura*

1. Per l'attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura e per le finalità di cui all'art. 1, la Regione, direttamente o mediante affidamento a terzi:

- a) realizza indagini, studi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di dimostrazione, di sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico;
- b) svolge attività di informazione e formazione e di divulgazione;
- c) eroga servizi tra cui la consulenza agricola e l'assistenza agli utenti motori agricoli (UMA);
- d) attua specifici interventi previsti nel Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 nonché in altri programmi europei e statali.

2. Per la realizzazione dei servizi, delle attività e degli interventi di cui al comma 1, la Regione opera direttamente o tramite:

- a) l'affidamento agli enti strumentali;
- b) l'affidamento in house;
- c) l'affidamento o la collaborazione con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, con le strutture dei servizi di sviluppo e altri soggetti operanti nel settore agricolo;
- d) l'acquisizione di consulenze specialistiche;
- e) l'adesione a società scientifiche inerenti il campo della ricerca;
- f) i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).



## Art. 12.

*Interventi per il sostegno della ripresa produttiva nei territori interessati da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali*

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), procede alla delimitazione dei territori interessati da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, che hanno arrecato danni al settore agricolo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di segnalazione dei danni, individuando i soggetti competenti.

3. La Regione, oltre agli interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, previsti dalla normativa statale, può disporre:

a) l'anticipazione, anteriormente al provvedimento ministeriale che dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, o del provvedimento ministeriale di assegnazione della quota da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 102/2004, degli interventi compensativi previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004, che riguardano:

1. interventi compensativi per i danni a produzioni, scorte e strutture delle aziende agricole da calcolare secondo le modalità previste dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;

2. misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, comprese quelle irrigue e di bonifica;

b) lavori di pronto intervento o di ripristino urgente per assicurare l'efficienza delle infrastrutture connesse all'attività agricola, comprese quelle irrigue e di bonifica, i quali possono essere effettuati anche senza la delimitazione del territorio prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2004;

c) interventi in zone non delimitate ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2004, seppur interessate da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

4. L'onere delle provvidenze concesse, in caso di mancato accoglimento della proposta di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento o in caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione, per gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b), rispetto alle assegnazioni disposte ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, è a carico della Regione.

## Art. 13.

*Interventi regionali per la gestione e prevenzione del rischio in agricoltura*

1. In accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in agricoltura, la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi relativi:

a) al pagamento di premi assicurativi per la produzione agricola primaria per i danni arrecati da calamità naturali o eventi eccezionali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, da incidente ambientale per la rimozione e la distruzione dei capi morti e per i danni causati da animali protetti;

b) al pagamento di contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali o per i danni causati da emergenze ambientali;

c) al sostegno a strumenti di stabilizzazione del reddito degli agricoltori, che offrano la compensazione per perdite rilevanti di reddito o di ricavo;

d) ad azioni di prevenzione dei danni da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, incidente ambientale, da animali selvatici, epizoozie ed organismi nocivi ai vegetali.

## Art. 14.

*Gestione delle risorse pastorali*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, definisce le disposizioni per disciplinare le procedure per l'affitto, la concessione d'uso nonché le relative condizioni contrattuali e gestionali per la conservazione e la salvaguardia dei pascoli montani e delle malghe di proprietà pubblica, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di contratti agrari, di usi civici e di affitto dei fondi rustici.


2. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo generale per la conservazione ed il miglioramento degli agroecosistemi e del paesaggio a pascolo montano e la sua gestione sostenibile.

## Art. 15.

*Produzione di materiale vivaistico certificato*

1. Al fine di promuovere la produzione di materiale vivaistico viticolo certificato, la Regione realizza, in quanto titolare, direttamente o affidando il servizio a soggetti qualificati, l'attività del centro di premoltiplicazione materiale viticolo (CEPREMAVI), autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ad esercitare la funzione di nucleo di premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite.

2. Per consentire la produzione di materiale vivaistico di qualità, come definito dalla normativa europea e statale in materia di produzione di materiale di moltiplicazione delle piante, la Regione può istituire e sostenere centri finalizzati alla premoltiplicazione vivaistica delle specie arboree, da frutto o da legno.



## Art. 16.

*Sistemazioni dei terreni agricoli*

1. La Regione e gli enti locali promuovono e valorizzano la realizzazione e la manutenzione delle sistemazioni dei terreni utilizzati a scopo agricolo per la prevenzione dei rischi idrogeologici ed il mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali di valenza paesaggistica.

2. Per la realizzazione e manutenzione delle sistemazioni agrarie la Regione, gli enti locali ed i consorzi di bonifica, nell'ambito delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

3. La Regione, in considerazione dei peculiari aspetti rurali, ambientali, paesaggistici, storici, culturali e sociali, promuove la realizzazione e la manutenzione di sistemazioni agrarie di fondi in attualità di conduzione costruite con tecniche di ingegneria naturalistica e tradizionali.

4. Ove presenti, la Regione valorizza le sistemazioni agrarie tradizionali ad elevata valenza paesaggistica costituite dai terrazzamenti realizzati con muretti a secco, da siepi e filari, da pascoli arborati, da vigneti impiantati con paleria in legno o piloni di pietra e calce, e dalle risaie.

5. I regolamenti di polizia rurale dei comuni prevedono le norme di manutenzione e conservazione delle sistemazioni agrarie tradizionali, che insistono sui terreni in coltivazione ai sensi della legge regionale 4 novembre 2016, n. 22 (Norme in materia di manutenzione del territorio).

6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con deliberazione le modalità ed i criteri per l'attuazione del presente articolo nonché le linee guida che definiscono le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive delle sistemazioni agrarie, compresi i manufatti con particolare riferimento ai muretti a secco ed ai piloni di pietra e calce.

## TITOLO III

## MULTIFUNZIONALITÀ

*Capo I*

## MULTIFUNZIONALITÀ DELL'AGRICOLTURA

## Art. 17.

*Disposizioni sull'agricoltura multifunzionale*

1. La Regione, in armonia con gli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale e nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera o) sostiene l'agricoltura anche attraverso la promozione della multifunzionalità e la diversificazione delle attività delle aziende agricole singole o associate.

2. Per multifunzionalità si intendono le attività proprie del settore primario che svolgono le seguenti funzioni:

a) economiche: produzione, generazione di reddito e di occupazione nelle aree rurali;

b) ambientali: mantenimento delle qualità dell'ambiente, conservazione del paesaggio, salvaguardia idrogeologica, manutenzione del territorio, conservazione della biodiversità, valorizzazione delle risorse naturali locali e delle varietà di erbe e piante spontanee, benessere animale;

c) sociali: mantenimento delle tradizioni e dei tessuti socioculturali, erogazione di servizi di tipo ricreativo, didattico-educativo e socio-riabilitativo, di inserimento nel mondo del lavoro e di inclusione sociale, garanzia della qualità e della sicurezza degli alimenti, gestione di spazi polivalenti per l'erogazione di servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali.

3. Le attività esercitate dall'imprenditore agricolo, come definito ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, diverse dall'attività propriamente agricola, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, comma terzo, del codice civile ed ai sensi del decreto legislativo n. 228/2001.

4. Qualora l'imprenditore agricolo intenda attivare un servizio educativo per la prima infanzia, si applicano le disposizioni vigenti del settore, in particolare l'art. 6, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180, 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e l'art. 18 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie).

## Art. 18.

*Disposizioni sull'agricoltura sociale*

1. La Regione, nell'ambito della multifunzionalità agricola, riconosce e promuove l'agricoltura sociale, come definita ed in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).


2. Le attività di agricoltura sociale sono esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge 141/2015, nei limiti ivi fissati.

3. Ai fini della presente legge sono definite fattorie sociali le imprese agricole e i soggetti di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 141/2015 che esercitano le attività di agricoltura sociale di cui al presente articolo e che risultano iscritte all'elenco di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso la struttura regionale competente l'elenco delle fattorie sociali della Regione.

5. La Regione, per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, promuove il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli e progetti specifici nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia ed urbanistica.

6. Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono dette attività devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi lavoro, di accessibilità, di gestione delle risorse ambientali e igienico-sanitarie per l'immissione al consumo degli alimenti e profilassi degli allevamenti.





7. La Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 141/2015, istituisce presso la struttura competente in materia di agricoltura, l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale.

8. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 141/2015, gli strumenti attuativi con cui si definiscono:

a) i requisiti, i limiti, le prescrizioni e le modalità operative per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale;

b) le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 4;

c) le caratteristiche e le modalità di utilizzo del marchio di riconoscimento delle fattorie sociali iscritte all'elenco di cui al comma 4;

d) i compiti, la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 7;

e) i requisiti per il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 141/2015.

#### Art. 19.

##### *Fattorie didattiche*

1. La Regione riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole, singole o associate, che svolgono, oltre alle attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica, alle famiglie e a tutti coloro che intendono approfondire la propria conoscenza del mondo rurale, finalizzate:

a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra l'agricoltura, il cibo e il patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale;

b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra la produzione, i consumi alimentari e l'ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile e socialmente responsabile;

c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda.

2. L'avvio dell'attività è soggetto alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi dell'art. 22.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a frequentare percorsi di formazione e di aggiornamento professionale per la conduzione delle fattorie didattiche.

4. Le fattorie didattiche si dotano di uno specifico marchio grafico.

5. Presso la struttura regionale competente è istituito l'elenco delle fattorie didattiche della Regione costituito dagli operatori che svolgono le attività di fattoria didattica di cui al presente articolo.

6. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con regolamento gli strumenti attuativi con cui si definiscono:

a) i requisiti, i limiti, le prescrizioni e le modalità operative per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica, con particolare riferimento alle caratteristiche dell'offerta didattica ed i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività;

b) le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 5;

c) le caratteristiche e le modalità di utilizzo del marchio di riconoscimento delle fattorie didattiche iscritte all'elenco di cui al comma 5.

#### Art. 20.

##### *Presidio agricolo di prossimità*

1. L'imprenditore agricolo ed i soggetti di cui all'art. 2, comma 4, della legge 141/2015, nell'ambito dell'azienda agricola o degli immobili di cui abbiano la disponibilità in forza di un titolo legittimo, possono strutturare appositi spazi polivalenti per lo svolgimento di attività e l'erogazione di servizi di varia natura, al fine di rispondere alle necessità quotidiane delle persone ed aumentare altresì il presidio antropico dello spazio rurale.

2. Le attività ed i servizi di cui al comma 1 sono svolti dall'azienda agricola singola o associata in assenza o ad integrazione di attività e servizi forniti da altri soggetti nel territorio dove è localizzato il presidio agricolo di prossimità e mediante l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'azienda medesima.

3. L'avvio dell'attività è soggetto alla presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 22.

4. Presso la struttura regionale competente è istituito l'elenco regionale degli operatori che svolgono l'attività di presidio agricolo di prossimità.


5. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, con regolamento gli strumenti attuativi con cui si definiscono le modalità operative ed i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

#### Art. 21.

##### *Cimiteri per animali d'affezione*

1. Le aziende agricole possono dedicare parte del loro terreno per la sepoltura di spoglie di animali di affezione a sistema di inumazione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione), nonché nell'ambito degli strumenti e regolamenti edilizi ed urbanistici comunali e nel rispetto delle indicazioni delle aziende sanitarie locali.

2. L'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione dell'autorità comunale competente secondo le procedure definite dal regolamento di attuazione della legge regionale n. 39/2000.





3. Il trasporto ed il seppellimento delle spoglie di animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione sono consentiti previo rilascio di apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria e nel rispetto del regolamento regionale d'attuazione della legge regionale n. 39/2000.

#### Art. 22.

##### *Riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimità*

1. I soggetti che intendono esercitare attività di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimità presentano una SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in modalità telematica allo sportello unico attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente.

2. Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in via telematica agli uffici regionali competenti e all'azienda sanitaria locale (ASL).

3. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 2.

4. Il titolare dell'impresa agricola conferma, nella segnalazione di cui al comma 1, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla presente legge.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono costituire, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38), organizzazioni di produttori per prodotti dell'agricoltura sociale in coerenza con il regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e con le relative norme statali di applicazione.

#### Art. 23.

##### *Sospensione e cessazione delle attività di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimità*

1. L'esercizio delle attività di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimità, svolto in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'art. 99, comma 1, la cessazione delle attività medesime.

2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio delle attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, de-

corso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio delle attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Trascorso il periodo di sospensione, senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il comune informa la Città metropolitana di Torino o gli altri enti territoriali a cui le funzioni sono delegate e l'ASL territorialmente competente.

5. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria delle attività sono soggette a comunicazione.

6. Il periodo di sospensione temporanea delle attività di cui al comma 5 non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili da parte del Comune di ulteriori centottanta giorni. Decorso tale termine, le attività, qualora non riavviate, si intendono definitivamente cessate.

#### Art. 24.

##### *Ruolo multifunzionale dell'apicoltura*

1. La Regione disciplina, tutela e sviluppa l'apicoltura regionale, valorizzandone i prodotti.

2. L'apicoltura è riconosciuta materia di formazione ed informazione professionale, di consulenza aziendale e divulgazione in agricoltura.

3. La Regione riconosce il ruolo dell'impollinazione a mezzo delle api nella tutela dell'ambiente e nella produzione agricola e forestale e si impegna ad assumere le iniziative idonee a diffonderla.

4. La Regione promuove l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico, privilegiando quelle autoctone, nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali.

5. La Regione promuove e disciplina la pratica del nomadismo, ispirandosi alle seguenti linee guida:

a) il riconoscimento del nomadismo quale pratica essenziale per l'attività apistica produttiva;

b) la priorità degli apiari a conduzione produttiva e commerciale rispetto a quelli a conduzione amatoriale;

c) la conservazione dei diritti acquisiti dagli apicoltori produttori apistici che svolgono abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali;

d) la tutela delle risorse economiche degli apicoltori produttori apistici che operano in zone montane e svantaggiate;

e) la tutela dello stato sanitario del patrimonio apistico territoriale con controlli su tutti gli apiari, a prescindere dalla forma di conduzione;

f) la tutela, mediante l'istituzione di aree di rispetto, degli allevamenti di api regine in cui si attuano programmi di selezione.

6. La Giunta regionale, con proprio regolamento approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, disciplina:

a) i criteri per l'individuazione dei soggetti produttori apistici, apicoltori amatoriali o per autoconsumo e delle loro forme associative;



- b) l'organizzazione ed il funzionamento del Centro apistico regionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;  
c) la definizione di sciame o nucleo.

### Capo II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

#### Art. 25.

##### *Attività agrituristiche*

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturstica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali previsti dalle norme igienico-sanitarie;

b) locare ad uso turistico camere con l'eventuale prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, nonché di organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali. Nel caso dell'ospitalità con prestazione del solo servizio di prima colazione, è consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti;

c) preparare e somministrare pasti e bevande secondo le modalità definite nell'art. 26;

d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino);

e) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, attività ricreative, culturali, didattiche, divulgative e pedagogiche nel settore dell'educazione alimentare-ambientale o di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Le attività di cui al comma 3 possono essere svolte anche disgiuntamente tra loro.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturstica è considerato reddito agricolo.

#### Art. 26.

##### *Criteria e limiti dell'attività agriturstica*

1. Al fine di meglio qualificare l'attività agriturstica, di promuovere i prodotti agroalimentari regionali e di caratterizzare l'offerta enogastronomica piemontese, l'azienda agriturstica si attiene ai seguenti criteri:

a) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proprio il cui costo non sia inferiore al 25 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;

b) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proveniente da aziende agricole singole o associate operanti, preferibilmente in accordi di filiera, nel territorio della Regione, il cui costo, comprensivo di quello di cui alla lettera a), non sia inferiore all'85 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;

c) possibilità di approvvigionarsi per la parte rimanente dei prodotti impiegati prioritariamente da artigiani alimentari piemontesi o da produzioni agricole provenienti da zone omogenee contigue di regioni limitrofe;

d) per il completamento delle pietanze da somministrare sono consentiti l'utilizzo di ingredienti complementari non ottenibili in Piemonte, nonché la somministrazione di prodotti, tipicamente di largo consumo, di uso comune dell'ospitalità tradizionale;

e) in deroga alla lettera a), negli alloggi agriturstici possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate e alle sole prime colazioni, cibi e bevande anche non costituiti da prodotti propri dell'azienda agricola purché per l'80 per cento del costo totale siano di origine agricola piemontese;

f) nel caso di preparazione di diete speciali riconducibili a motivi di salute è consentito l'utilizzo di prodotti in deroga alle lettere a), b), c) d), e) per un quantitativo non superiore al 10 per cento del costo totale;

g) esporre l'indicazione dell'origine e della provenienza di tutti i prodotti;

h) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alle lettere a) e b), è data comunicazione al comune in cui ha sede l'azienda il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.

2. Alle aziende agrituristiche ubicate nei comuni montani individuati dal programma di sviluppo rurale, per il calcolo delle percentuali di prodotto di cui al comma 1, lettere a), b), e), f) si applica il parametro del peso o del costo.

3. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.



## Art. 27.

*Prevalenza dell'attività agricola e connessione dell'attività agrituristica*

1. L'attività agricola dell'azienda o delle aziende, in caso di imprenditori agricoli associati, deve rimanere prevalente rispetto all'attività agrituristica.

2. La prevalenza dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:

a) il tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola nel corso dell'anno solare è superiore al tempo utilizzato nell'attività agrituristica, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;

b) il valore della produzione standard, ai sensi del regolamento delegato (UE) 1° agosto 2014, n. 1198/2014 della Commissione, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, come deducibile dal sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) di cui all'art. 81, è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica.

3. Qualora, per cause di forza maggiore dovute a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla struttura regionale competente per materia, non sia possibile rispettare il valore di cui al comma 2, sono prese come riferimento le due annualità precedenti.

4. Il requisito della prevalenza si considera comunque sussistente qualora la ricettività agrituristica rientri in quanto previsto nell'art. 29.

5. La connessione dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola si realizza allorché l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo.

6. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 37, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, individua tra l'altro:

a) le ore lavorative occorrenti per le singole attività agricole come da tabella ettaro/coltura definita dalla Giunta regionale con proprio provvedimento;

b) i valori della produzione standard attribuibili alle singole colture e allevamenti.

7. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

## Art. 28.

*Criteri e modalità per la verifica del rapporto di prevalenza*

1. La prevalenza e la connessione sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attività agrituristica tramite apposita relazione sull'attività agrituristica in forma di autocertificazione da presentare secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 37.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate:

a) l'attività agrituristica e l'attività agricola e la consistenza della produzione aziendale;

b) la scelta della condizione per realizzare la prevalenza dell'attività agricola, ai sensi dell'art. 27, comma 2;

c) le strutture edilizie presenti nelle unità tecniche economiche (UTE) da utilizzare per le attività agrituristiche e per l'attività agricola.

3. A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative:

a) al tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola e a quello per l'attività agrituristica;

b) alla produzione standard, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall'attività agrituristica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia.

4. I requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica sono mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell'attività agrituristica.

5. Qualora l'imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della prevalenza dell'attività agricola, la comunicazione va trasmessa al SUAP come individuato all'art. 33, tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell'anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.


## Art. 29.

*Ospitalità rurale familiare*

1. L'ospitalità rurale familiare può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), dal coltivatore diretto e dai loro familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica.

2. Nell'ambito dell'ospitalità rurale familiare la ricettività e la somministrazione di pasti è limitata ad un massimo di dieci persone al giorno.

3. I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici sono gli stessi delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato.





4. Per la preparazione dei pasti è consentito l'utilizzo della cucina dell'abitazione. Per l'ospitalità rurale è confermata la possibilità di utilizzo della cucina familiare.

5. Per l'ospitalità è consentito l'utilizzo delle camere dell'abitazione.

#### Art. 30.

##### *Alloggi agrituristici e spazi per campeggi*

1. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, e quelli collocati in immobili rurali, quali baite, alpeggi, malghe e simili, siti in zone montane, nei quali viene data ospitalità ai turisti dagli imprenditori agricoli.

2. La capacità ricettiva di un'azienda agricola in alloggio agriturismo non può essere superiore ai trentacinque posti letto, di cui dieci destinati a bambini di età inferiore a dodici anni.

3. Nel caso di alloggi agrituristici collocati in immobili rurali, quali baite, alpeggi, malghe e simili, siti in zone montane ad altitudini superiori ai 1.000 metri e raggiungibili solo con sentieri, mulattiere o strade di servizio non aperte al traffico, è consentito utilizzare camerate a più letti e di sovrapporre ciascun letto base ad un altro per una ricettività massima di trentacinque posti letto, senza dover incrementare superfici e cubature delle camere.

4. Negli alloggi agrituristici sono assicurati i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

- a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana;
- b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.

5. Nelle aziende agricole possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o caravan.

6. In relazione alle esigenze locali il comune può consentire, in alternativa ai posti letto di cui al comma 2, l'elevazione del numero di tende o caravan fino ad un massimo di dieci, per non più di trenta persone, previa verifica che l'azienda agricola abbia un'estensione territoriale e caratteristiche adeguate per ospitarle.

#### Art. 31.

##### *Immobili destinati all'attività agrituristica*

1. Gli imprenditori agricoli per le attività agrituristiche possono utilizzare i fabbricati o le parti di essi esistenti da almeno tre anni sul fondo alla data di presentazione della SCIA di cui all'art. 33 o della richiesta di variazione dell'attività esistente, e conformi alla normativa urbanistico-edilizia.

In deroga alla normativa vigente, possono essere utilizzati per attività agrituristiche anche i fabbricati rurali la cui destinazione d'uso è stata modificata negli ultimi cinque anni alla data di presentazione della SCIA.

2. Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all'uso agrituristico, è consentito utilizzare per tale attività:

a) l'abitazione ove risiede l'imprenditore medesimo anche se ubicata fuori dal fondo;

b) altri fabbricati già esistenti sul fondo di cui abbia la preesistente disponibilità l'imprenditore agricolo o, nel caso di impresa familiare, i soggetti indicati nell'art. 230-bis, comma terzo del codice civile, a condizione che siano siti nello stesso comune o in comune limitrofo a quello in cui è collocato il fondo.

3. L'utilizzo dei fondi e degli edifici per le attività agrituristiche previste dal presente capo, non comporta la modifica della destinazione d'uso agricolo dei medesimi.

4. Per l'esercizio delle attività agrituristiche possono essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico-sanitari ai turisti dotati di tende o caravan, in conformità delle disposizioni degli strumenti urbanistici e della normativa statale in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. Non possono essere utilizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica. In deroga al divieto di utilizzo di nuovi fabbricati, è consentito l'ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e per l'adeguamento dei percorsi e dei vani alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

5. Al fine di garantire migliori standard per le aziende agrituristiche di maggiori dimensioni e di nuova apertura, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche:


- a) gli spazi comuni destinati all'attività devono essere accessibili anche ricorrendo ad opere provvisorie e dotati di servizi igienici per disabili;
- b) le strutture agrituristiche con un numero superiore a dieci posti letto devono essere dotate di almeno una camera accessibile e di servizio igienico per disabili;
- c) le strutture agrituristiche con un numero superiore a venticinque posti letto devono essere dotate di almeno due camere accessibili e di servizi igienici per disabili.

#### Art. 32.

##### *Norme igienico-sanitarie e requisiti tecnici ed igienico-sanitari*

1. Le camere e le unità abitative degli alloggi agrituristiche devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31).

2. Le camere e le unità abitative devono disporre almeno dei seguenti servizi igienico-sanitari: un wc ogni dieci persone, un bagno o doccia ogni dodici persone, un lavabo ogni sei persone, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.





3. Per gli insediamenti di non più di tre tende o caravan devono essere garantiti ai turisti i servizi igienico-sanitari e la fornitura d'acqua mediante le strutture ordinarie dell'azienda agricola; per gli insediamenti superiori a tre tende o caravan deve essere garantito, mediante strutture apposite, il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico-sanitari previsti per i campeggi ad una stella dalla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto).

4. Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non consentano l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, è consentito l'uso di camere o unità abitative anche con altezza non inferiore a 2,20 metri, sempre che venga garantito un volume minimo dei locali pari a quello risultante dal rapporto tra superficie minima e altezza indicati dall'art. 4 della legge regionale n. 34/1988; è, altresì, consentita una finestratura inferiore a un ottavo della superficie del pavimento, purché sia garantito un sufficiente ricambio d'aria.

5. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande avvengono nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dall'ordinamento.

6. È possibile utilizzare la cucina agriturismo come laboratorio multifunzionale.

7. Nei comuni montani, in deroga a quanto disposto dall'art. 29, comma 3, per attività effettuate esclusivamente con carattere di stagionalità, l'uso della cucina domestica può essere autorizzato per la preparazione e per la somministrazione di pasti fino ad un massimo di venti posti.

8. La macellazione nella azienda agriturismo è consentita per i volatili da cortile, i conigli, la selvaggina allevata e cacciata nel rispetto della normativa vigente.

9. In conformità di quanto previsto dall'art. 50 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (legge finanziaria per l'anno 2012), le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'art. 25, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque. In deroga a quanto previsto dall'art. 50 della legge regionale n. 5/2012, per tali piscine non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purché vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell'impianto, come disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all'art. 37.

#### Art. 33.

##### *Segnalazione certificata di inizio attività*

1. Chiunque intende gestire un'azienda agriturismo presenta una SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, in modalità telematica al SUAP del comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:

a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere);

c) dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

3. Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in via telematica:

a) agli uffici comunali competenti e all'ASL, per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza;

b) alla provincia o Città metropolitana di Torino altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio, ai fini informativi.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 3.

#### Art. 34.

##### *Sospensione e cessazione dell'attività agriturismo*

1. L'esercizio dell'attività agriturismo, svolto in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'art. 102, comma 1, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione dell'attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, e 3, il comune informa la provincia o la Città metropolitana di Torino o altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.

5. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione.

6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili da parte del Comune di ulteriori centottanta giorni. Decorso tale termine, l'attività, qualora non riavviata, si intende definitivamente cessata.



## Art. 35.

*Riserva di denominazione, classificazione e marchi identificativi delle aziende agrituristiche*

1. L'uso della denominazione agriturismo e dei suoi termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell'art. 25.

2. L'uso della denominazione ospitalità rurale familiare è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli professionali che esercitano le attività turistiche ricettive ai sensi dell'art. 29.

3. In aggiunta alle denominazioni di cui ai commi 1 e 2 è consentita la denominazione posto tappa se la struttura ricettiva agriturstica o di ospitalità rurale familiare è situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definiti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 37.

4. Le aziende agrituristiche sono classificate in base a standard qualitativi minimi obbligatori riferiti al contesto aziendale e paesaggistico, alla dotazione strutturale dell'azienda, ai requisiti di professionalità dell'operatore agriturstico e ai servizi complementari offerti e si dotano di un marchio grafico che identifica l'azienda e le attività agrituristiche esercitate ai sensi del presente capo.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'art. 37, provvede all'adozione delle modalità e dei criteri di classificazione omogenei, nonché dell'uso del marchio che individua, nel territorio regionale, le aziende agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche) e con il decreto 3 giugno 2014 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo).

6. Le attività di ospitalità rurale familiare si dotano di un ulteriore specifico marchio grafico predisposto e approvato secondo le modalità di cui al comma 5.

7. Eventuali modifiche oggettive comportanti il cambio della classificazione dell'azienda agriturstica sono soggette alle procedure amministrative di cui all'art. 33, comma 4.

## Art. 36.

*Interventi per lo sviluppo*

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale sullo sviluppo rurale, realizza azioni di sostegno dello sviluppo e di promozione dell'offerta agriturstica.

2. La Regione promuove l'attività agriturstica sul proprio territorio attraverso propri portali turistici, aggiornati in collaborazione con le organizzazioni turistiche locali.

## Capo III

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE

## Art. 37.

*Regolamento di attuazione.*

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con riferimento alle attività agrituristiche, disciplina:

a) i parametri per la definizione dei rapporti di prevalenza e connessione tra attività agricola e attività agriturstica sulla base di apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per l'attività agricola, le modalità di conteggio, i criteri per la determinazione delle relative percentuali di prodotti agricoli aziendali da utilizzarsi nella somministrazione di pasti e bevande, i valori della produzione standard nonché i limiti di ristorazione tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 27;

b) i criteri e le modalità di verifica del rapporto di prevalenza e di connessione tra attività agricola e agriturstica sulla base della relazione che l'imprenditore agricolo deve allegare alla documentazione utile per l'apertura dell'attività, nel rispetto delle previsioni indicate all'art. 28 tenendo conto delle caratteristiche del territorio, delle condizioni socio-economiche della zona nonché delle tecniche colturali stabilmente utilizzate dall'imprenditore agricolo;

c) le caratteristiche e la localizzazione dei fabbricati ai fini dell'esercizio agriturstico di cui all'art. 31, comma 2, lettera a), nel rispetto della ruralità dei luoghi e degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale;

d) i criteri e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e per gli eventuali ampliamenti strutturali ai fini dello svolgimento dell'attività agriturstica, tenendo conto anche delle caratteristiche di pregio storico ed architettonico riferibili a tipologie meritevoli di conservazione e tutela;

e) i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali da adibire ad attività agriturstica, degli spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, delle piscine e di ulteriori attività pertinenti, laddove presenti, nonché di eventuali servizi connessi, tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti in materia e delle disposizioni previste all'art. 32;

f) le modalità e i criteri omogenei di classificazione, nonché dell'uso del marchio che individua, nel territorio regionale, le aziende agrituristiche sulla base dei parametri approvati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 13 febbraio 2013 e con il decreto 3 giugno 2014;

g) i requisiti professionali del personale interno a servizio dell'attività agriturstica nonché di eventuali collaboratori professionali esterni a servizio delle attività complementari all'agriturismo;

h) il periodo di apertura delle aziende agrituristiche tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale o stagionale.



2. Con riferimento all'ospitalità rurale familiare, il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:

*a)* i requisiti e le modalità di esercizio dell'ospitalità rurale familiare tenendo conto della qualifica di imprenditore agricolo professionale e nel rispetto della normativa statale di riferimento;

*b)* le modalità e i criteri di adozione e di utilizzo dello specifico marchio grafico che individua, nel territorio regionale, l'attività di ospitalità rurale familiare esercitata ai sensi dell'art. 29.

3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva posto tappa e le loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva.

#### Capo IV

CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE E DEI RISULTATI

#### Art. 38.

##### *Controllo dell'attuazione e dei risultati*

1. La Giunta regionale integra i contenuti della relazione prevista dall'art. 107, comma 2 con le seguenti informazioni, che rendono conto delle modalità di attuazione e dei risultati ottenuti in attuazione del presente titolo:

*a)* l'andamento delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per promuovere la multifunzionalità e la diversificazione delle attività delle aziende agricole singole o associate;

*b)* in che misura la semplificazione delle procedure ha favorito il consolidamento e l'incremento delle attività di agriturismo sul territorio regionale con particolare riferimento all'aumento dei posti letto disponibili;

*c)* il contributo dato allo sviluppo dell'attività agriturbistica dalla diffusione del modello di ospitalità rurale familiare previsto dall'art. 29;

*d)* la consistenza delle aziende agricole, singole o associate, che esercitano attività di fattoria sociale o di fattoria didattica iscritte negli elenchi di cui all'art. 18, comma 4 e all'art. 19, comma 6;

*e)* le attività svolte dall'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale di cui all'art. 18, comma 7 ed, in particolare, le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali;

*f)* la consistenza delle aziende agricole, singole o associate, che esercitano l'attività di presidio agricolo di prossimità di cui all'art. 20, la descrizione delle modalità operative e la tipologia dei servizi forniti attraverso lo svolgimento di questa attività;

*g)* le misure di sostegno attivate, i risultati conseguiti, nonché l'entità e le fonti di finanziamento.

#### TITOLO IV

#### VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA

#### Capo I

#### VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA

#### Art. 39.

##### *Valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari*

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)* e *m)*, promuove la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana con specificità di processo e di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa europea e statale.

2. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *i)*, *m)*, *n)*, *o)* e *p)* valorizza le produzioni agricole ed agroalimentari e il paesaggio rurale del Piemonte attraverso l'attivazione di misure specifiche di sostegno ed il riconoscimento, l'indirizzo ed il coordinamento delle enoteche regionali, delle botteghe del vino, delle cantine comunali e delle strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte.

3. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *i)*, *m)*, *n)*, *o)* e *p)* valorizza le produzioni agricole ed agroalimentari ed il paesaggio rurale del Piemonte attraverso l'individuazione dei distretti del cibo di cui all'art. 43 al fine di coniugare le attività economiche con la cultura, la storia, la tradizione e l'offerta turistica locale.

4. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere *m)* e *n)*, promuove un servizio di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari, attraverso una piattaforma informatica multifunzionale open source decentrata.

5. La Regione per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *l)*, *m)* e *n)*, promuove la valorizzazione delle filiere con particolare attenzione all'equità nella distribuzione del valore aggiunto del prodotto agricolo.

#### Art. 40.

##### *Sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari*


1. Per le finalità di cui all'art. 39, comma 1, è istituito il sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari, di seguito denominato Sistema.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva i regolamenti di attuazione del Sistema, tenuto conto dei seguenti principi:

*a)* il diritto di accesso a tutti i produttori interessati;

*b)* la trasparenza del Sistema, la rintracciabilità e la tracciabilità completa dei prodotti;

*c)* la rispondenza agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;





d) la tutela dell'assetto dei territori nelle sue componenti ambientali, sociali e paesaggistiche;

e) la valorizzazione della naturale vocazione produttiva dei territori, delle radici storiche e culturali;

f) la salvaguardia delle identità delle comunità secondo le tradizioni e la cultura locali.

3. I regolamenti di cui al comma 2 definiscono:

a) i contenuti dei disciplinari di produzione vincolanti per ogni prodotto che individuano i processi produttivi e gli elementi che contraddistinguono la qualità superiore del prodotto o del processo produttivo;

b) la disciplina di etichettatura dei prodotti;

c) i contenuti dei piani di controllo dei disciplinari di produzione, il cui rispetto è verificato da organismi di controllo indipendenti, individuati ai sensi della normativa statale;

d) il logo identificativo del Sistema;

e) le modalità di adesione dei produttori al Sistema;

f) le modalità di rilascio ai produttori dell'autorizzazione all'uso del logo identificativo;

g) le modalità di comunicazione alla Regione degli esiti dei controlli da parte degli organismi di controllo di cui alla lettera c).

#### Art. 41.

##### *Piattaforma informatica multifunzionale*

1. Per le finalità di cui all'art. 39, comma 4, la Regione promuove la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di una piattaforma informatica multifunzionale open source al fine di creare archivi digitali distribuiti ed interconnessi, condivisi, inalterabili ed immutabili, in grado sia di favorire forme estese di trasparenza, sia di valorizzare i prodotti agricoli ed agroalimentari permettendo l'accesso da parte dei consumatori alle informazioni in ordine all'origine, alla natura, alla composizione ed alle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

2. L'adesione alla piattaforma informatica multifunzionale da parte degli aderenti alla filiera agroalimentare è libera ed avviene su base volontaria.

3. La Regione promuove la conoscenza della piattaforma informatica multifunzionale, nonché l'adesione alla stessa ed il suo utilizzo attraverso specifiche attività di formazione ed informazione.

4. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, con deliberazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce anche avvalendosi di esperti in materia:

a) i requisiti, le specifiche tecniche, i livelli di performance tecnica, di sicurezza e di affidabilità della piattaforma;

b) le modalità di accesso e di fruizione del servizio.

#### Art. 42.

##### *Enotecche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali e Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte*

1. La Regione in attuazione dell'art. 39, comma 2, incentiva, indirizza e coordina le attività delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali nonché delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte, allo scopo di promuovere:

a) la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine ricadenti sul territorio regionale, nonché ai marchi di qualità di altri prodotti derivanti dalla lavorazione dell'uva e dei vini;

b) la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità;

c) la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio rurale piemontese in forma sinergica con le produzioni di qualità;

d) la realizzazione di un'azione di conservazione e documentazione della cultura contadina anche assumendo la forma di musei etnografici ed enologici.

2. La Regione riconosce le Enotecche regionali in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

a) essere costituite con atto pubblico con la partecipazione di almeno due delle seguenti categorie: enti pubblici, consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, produttori vitivinicoli singoli o associati;

b) prevedere nel proprio statuto lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c), d), e) ed f);

c) valorizzare le produzioni enologiche e agroalimentari piemontesi di qualità;

d) operare in sede aperta al pubblico che possieda adeguati requisiti storici, artistici ed architettonici;

e) adottare una idonea selezione dei vini proposti;


f) svolgere l'eventuale attività commerciale esclusivamente senza fini di lucro e come attività strumentale e funzionale agli obiettivi di cui al comma 1.

3. La Regione riconosce le Botteghe del vino e le Cantine comunali in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

a) essere promosse da enti locali, da viticoltori associati o da cantine sociali cooperative;

b) adottare una idonea selezione dei vini proposti.

4. La Regione riconosce, secondo la normativa statale, le Strade tematiche riferite a specifiche produzioni agroalimentari quali percorsi, segnalati e pubblicizzati, che collegano luoghi di interesse, ambientale, culturale, agricolo e commerciale; esse costituiscono uno strumento attraverso il quale i territori e le relative produzioni agroalimentari di qualità possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.





5. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) i requisiti minimi delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino e delle Cantine comunali, tra i quali i criteri di selezione dei vini proposti ed i requisiti storici, artistici ed architettonici delle sedi;

b) gli strumenti di organizzazione, gestione e fruizione nonché le eventuali forme di promozione e sovvenzione delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali e delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte;

c) le modalità di adeguamento delle Enotecche regionali già costituite, ai contenuti del comma 2, lettera a).

#### Art. 43.

##### *Individuazione dei Distretti del cibo*

1. Per le finalità di cui all'art. 39, comma 3, la Regione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 228/2001, individua i Distretti del cibo.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di individuazione dei Distretti del cibo di cui al comma 1 e la relativa disciplina.

3. I distretti rurali ed i distretti agroalimentari di qualità già riconosciuti dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge rientrano nei Distretti del cibo di cui al comma 1.

#### Capo II

##### TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ DI INTERESSE AGRICOLO ED ALIMENTARE

#### Art. 44.

##### *Tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare*

1. La Regione, ai sensi della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare), promuove azioni di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, finalizzate alla tutela ed alla conservazione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione e di erosione genetica.

2. La Regione sostiene le attività degli agricoltori e degli allevatori custodi e dei centri di conservazione ex situ, volte al recupero ed alla conservazione delle risorse genetiche locali e alla realizzazione della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare di cui all'art. 4 della legge n. 194/2015.

3. La Regione promuove progetti volti al recupero, alla conservazione ed alla trasmissione delle conoscenze in materia di biodiversità di interesse agricolo ed alimentare.

#### Capo III

##### BIRRA AGRICOLA, PIANTE OFFICINALI E SPECIE SPONTANEE

#### Art. 45.

##### *Produzione della birra agricola piemontese*

1. La Regione, nell'ambito dei prodotti individuati ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), suscettibili di trasformazione da parte dell'imprenditore agricolo, singolo o associato, favorisce la produzione della birra agricola da parte delle imprese agricole.

2. La Giunta regionale con deliberazione disciplina, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la produzione e la vendita di birra agricola piemontese da parte delle imprese agricole, con particolare riferimento alla provenienza delle materie prime, come previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 228/2001.

#### Art. 46.

##### *Piante officinali*

1. La Giunta regionale, in applicazione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'art. 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154), stabilisce con deliberazione, le modalità di formazione, di aggiornamento professionale dell'imprenditore agricolo e l'attività di consulenza aziendale in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.

#### Art. 47.

##### *Raccolta di specie spontanee ad uso alimentare*

1. La Regione promuove la raccolta di specie spontanee ad uso alimentare.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di formazione dei raccoglitori e quelle di raccolta.


#### Capo IV

##### LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI AGRICOLI DI ESCLUSIVA PROVENIENZA AZIENDALE

#### Art. 48.

##### *Lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale*

1. Al fine di sostenere e preservare le piccole produzioni agricole locali, la Regione detta disposizioni dirette ad agevolare la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti di cui al comma 4, destinati alla degustazione effettuata presso l'azienda ed alla vendita diretta al consumatore finale nel mercato locale, identificato nel territorio regionale piemontese.



2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed, in particolare, nel rispetto del regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e che fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, nonché del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari, e del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale.

3. I destinatari degli interventi previsti dal presente capo sono:

a) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;

b) i coltivatori diretti di cui all'art. 2083 del codice civile;

c) le cooperative agricole di produzione primaria.

4. Sono consentiti la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva produzione aziendale. Sono ammessi prodotti extra aziendali tradizionalmente usati a fini conservativi: sale, zucchero, olio, aceto e similari.

5. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione con cui sono definiti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui al comma 4, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004.

#### Art. 49.

##### *Avvio dell'attività*

1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'art. 48, comma 4, sono soggette a notifica sanitaria ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 da presentare al SUAP del comune in cui ha sede legale l'impresa.

2. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001.

#### Art. 50.

##### *Requisiti dei locali, locale polifunzionale e autocontrollo per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale*

1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'art. 48, comma 4, sono svolte presso i locali dell'azienda o dell'abitazione dell'imprenditore agricolo.

2. I requisiti edilizi dei locali destinati alla lavorazione, trasformazione e confezionamento sono quelli previsti per gli edifici ad uso residenziale del comune in cui ha sede l'impresa, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici.

3. I requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, compresi quelli per il locale polifunzionale di cui al comma 6, sono specificati con il regolamento di cui all'art. 48, comma 5, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilità di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.

4. La destinazione di un locale alle attività di cui al comma 1 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.

5. Per le lavorazioni, le trasformazioni ed il confezionamento dei prodotti di cui all'art. 48, comma 4, può essere utilizzata la cucina dell'abitazione dell'imprenditore agricolo, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal regolamento di cui all'art. 48, comma 5 e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso domestico del locale.

6. Per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti di cui all'art. 48, comma 4, è consentito utilizzare uno stesso locale, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) le attività sono effettuate in tempi diversi ed intervallate da operazioni di pulizia e disinfezione, in modo da evitare pericoli per gli alimenti, con particolare riferimento alle contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico;

b) le tempistiche e le modalità di separazione sono accuratamente descritte nel piano di autocontrollo di cui al comma 8.

7. Le lavorazioni possono anche interessare prodotti agricoli diversi tra di loro; in tal caso esse sono effettuate in momenti distinti, attuando, tra una lavorazione e la successiva, adeguate operazioni di pulizia e disinfezione, atte ad eliminare ogni possibile pericolo di contaminazione.

8. I soggetti che svolgono le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento di cui al presente capo sono tenuti a redigere un piano di autocontrollo secondo le modalità previste dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.

9. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, adotta linee guida relative alle procedure di autocontrollo.

#### TITOLO V

#### CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI


##### *Capo I*

##### CONTRASTO ALLE FRODI

#### Art. 51.

##### *Contrasto alle frodi e monitoraggio della produzione agroalimentare*

1. La Regione, in applicazione dell'art. 77, comma 1, lettera d) e comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e



nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, comma 1 lettere *m*) ed *n*), istituisce un sistema per il contrasto delle frodi agroalimentari e delle pratiche ingannevoli adottate nella produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio, mediazione, commercializzazione dei prodotti agroalimentari, uso della designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti ed elusione delle normative settoriali, europee, statali e regionali ivi comprese quelle relative ai contributi e aiuti.

2. Il sistema di cui al comma 1 promuove e sostiene il coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle regioni, alle province ed ai comuni e si attua in tutto il territorio regionale con le modalità e gli strumenti operativi previsti dal presente titolo.

#### Art. 52.

##### *Strumenti di intervento*

1. Per il raggiungimento delle finalità del presente titolo e nell'ambito delle attività volte alla repressione delle frodi agroalimentari, la Regione:

*a*) si avvale dei servizi antisofisticazione agroalimentare (SAA) di cui all'art. 54, comma 1;

*b*) istituisce, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), sistemi di controllo quantitativi, nonché qualitativi delle uve provenienti dai vigneti iscritti nello schedario viticolo;

*c*) adotta i provvedimenti, in ottemperanza delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e nelle relative norme di attuazione, necessari per il conseguimento degli equilibri produttivi e di mercato;

*d*) attua un monitoraggio delle aziende operanti all'interno del sistema agroalimentare regionale;

*e*) provvede per la modernizzazione dei processi di monitoraggio, accertamento, verifica e controllo delle frodi agroalimentari attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative anche telemetriche, oggetti volanti radiocomandati, sistemi sensoristici avanzati, immagini georeferenziate, applicazioni Information and communications technology (ICT), applicazioni software per telefoni cellulari multimediali, tecniche di reperimento delle informazioni digitali di libero accesso;

*f*) acquisisce e si avvale, nell'ambito del programma di cui all'art. 53, comma 1, lettera *c*), delle informazioni preesistenti e concernenti le aziende operanti nel settore agroalimentare, attraverso gli archivi formati e gestiti da enti, istituti, organismi del settore sia pubblico sia privato, nonché le dichiarazioni presentate dai titolari delle aziende che producono, trasformano, elaborano, detengono, trasportano, commercializzano prodotti agroalimentari.

2. Le informazioni raccolte ai sensi del comma 1, lettere *d*), *e*), ed *f*), sono restituite, eventualmente integrate con richieste di informazioni, alle aziende oggetto di monitoraggio, con le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nella forma di documento riassuntivo.

3. Il titolare o il rappresentante legale dell'azienda destinataria del documento riassuntivo di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, lo consolida tramite sottoscrizione ed eventuale aggiornamento ed integrazione dei dati ivi contenuti; il documento consolidato è oggetto di verifica e controllo da parte dei SAA.

4. I soggetti pubblici e privati forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente titolo.

5. Qualora una o più produzioni agricole ed agroalimentari regionali siano oggetto di criticità o di emergenze legate a fenomeni di frodi o di sofisticazioni, la Giunta regionale può disporre l'esecuzione di attività straordinarie di vigilanza e controllo, affidandole ai SAA.

#### Capo II

##### FUNZIONI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

#### Art. 53.

##### *Funzioni della Regione*

1. La Regione per le finalità di cui all'art. 51:

*a*) istituisce e presiede, presso la struttura competente in materia di agricoltura, il Comitato regionale con il compito di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462;

*b*) istituisce, presso la struttura competente in materia di agricoltura, l'Ufficio regionale di coordinamento dei SAA;


*c*) redige il programma annuale di intervento dei SAA;

*d*) individua i laboratori di analisi ove svolgere la ricerca analitica sui prodotti agroalimentari e sulle sostanze utilizzate nel processo produttivo;

*e*) attiva gli strumenti di intervento di cui all'art. 52 e istituisce il portale dei SAA per la raccolta delle informazioni necessarie alle attività previste dal presente titolo, attraverso l'adozione dei necessari atti amministrativi.

2. La Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, adotta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative del presente articolo.

3. Sono a carico della Regione le spese necessarie per l'applicazione del presente titolo comprese quelle relative al funzionamento dell'Ufficio regionale di coordinamento di cui all'art. 55.





## Art. 54.

*Funzioni delle province e della Città metropolitana di Torino*

1. Le province e la Città metropolitana di Torino, in applicazione del combinato disposto dagli articoli 4 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), istituiscono il SAA e demandano allo stesso le funzioni previste dagli articoli 5, 10 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia municipale) e dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale).

2. Il personale dei SAA, messo a disposizione della Regione attraverso l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»), è adibito esclusivamente alle attività previste dal presente titolo.

3. I SAA operano in tutto il territorio regionale e svolgono le seguenti attività:

*a)* controllo, volto alla repressione delle frodi e delle sofisticazioni agroalimentari, del rispetto della normativa di settore relative all'attività di: produzione, lavorazione, stoccaggio, conservazione, trasporto, mediazione, commercio dei prodotti agroalimentari, nonché dei mezzi tecnici di produzione e lavorazioni e dell'impiego di sostanze chimiche destinate al processo produttivo agroalimentare;

*b)* prelievo, per la successiva analisi, di campioni di prodotti agroalimentari e di campioni dei prodotti chimici e fisici che intervengono nella produzione trasformazione e conservazione dei prodotti agroalimentari;

*c)* controllo dell'osservanza dei provvedimenti adottati dalla Regione e previsti all'art. 52 e accertamento delle dichiarazioni contenute nel documento consolidato previsto dall'art. 52, comma 3;

*d)* ogni altro controllo per il perseguimento delle finalità individuate nel presente titolo; le violazioni riscontrate durante le attività dei SAA sono perseguite secondo i regimi sanzionatori amministrativi e penali previsti dalle relative normative di settore, compreso il regime sanzionatorio di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo).

4. Le province e la Città metropolitana di Torino possono nominare, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, anche dipendenti di altri enti pubblici interessati, d'intesa con gli stessi.

5. La Regione assegna finanziamenti alle province ed alla Città metropolitana di Torino per le spese straordinarie sostenute per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo.

## Art. 55.

*Ufficio regionale di coordinamento*

1. L'Ufficio regionale di coordinamento, di cui all'art. 53, comma 1, lettera *b)*, avvalendosi dei SAA:

*a)* garantisce l'attuazione del presente titolo mediante il coordinamento e la supervisione delle funzioni svolte dai SAA di cui all'art. 54, comma 3;

*b)* garantisce e mantiene i rapporti con gli altri enti ed organismi operanti nel settore agroalimentare, anche allo scopo di ottimizzare e armonizzare l'azione di controllo delle frodi agroalimentari;

*c)* garantisce e mantiene i rapporti esterni con i soggetti incaricati della gestione e dello sviluppo delle attività tecniche e di ricerca concernenti l'applicazione del presente titolo;

*d)* dà attuazione agli strumenti di intervento di cui all'art. 52 e ad ogni altra attività, anche di monitoraggio, volta al perseguimento delle finalità individuate dal presente titolo;

*e)* rendiconta periodicamente alla Giunta regionale sull'attuazione del presente titolo e dei risultati ottenuti in termini di controlli effettuati sulle aziende operanti nel sistema agroalimentare;

*f)* controlla l'osservanza dei provvedimenti adottati dalla Regione e previsti dal presente titolo.

## TITOLO VI

## BONIFICA ED IRRIGAZIONE

*Capo I*


## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 56.

*Ambito di applicazione*

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera *q)*, la Regione riconosce nell'attività di bonifica e d'irrigazione un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela ed alla valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità ed alla protezione dei suoli agricoli, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali.

2. La Regione riconosce nei consorzi di bonifica e negli enti irrigui gli organismi idonei allo svolgimento, da parte degli utenti interessati, delle attività di bonifica e d'irrigazione e di gestione della risorsa idrica nell'ambito dell'attività agricola. Tali organismi concorrono all'efficace gestione della risorsa idrica attraverso l'organizzazione delle reti irrigue, cooperando alla sicurezza idraulica del territorio rurale ed urbano, alla resilienza ed alla conservazione dell'ambiente.





3. Il presente titolo, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, disciplina l'istituzione e il funzionamento dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, ai quali, nel rispetto ed in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce un prevalente ruolo sul territorio ai fini della presentazione di proposte di programmazione e per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere irrigue e di bonifica.

#### Art. 57.

##### *Collaborazione, concertazione ed accordi di programma*

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di bonifica, gli enti irrigui e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma, nonché patti territoriali ed intese interistituzionali.

2. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui possono, altresì, stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in Comune di specifici servizi e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

#### Capo II

##### AMBITI TERRITORIALI E COMPENSORI

#### Art. 58.

##### *Ambiti territoriali per la bonifica e l'irrigazione*

1. Gli ambiti territoriali riconosciuti dalla Regione nei quali si esplicano attività di bonifica ed irrigazione collettiva sono:

- a) i comprensori di bonifica;
- b) i comprensori irrigui;
- c) i comprensori interregionali.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, delimita e modifica i comprensori di bonifica, irrigui ed interregionali.

3. Gli ambiti territoriali da riconoscere quali comprensori di bonifica e quelli da riconoscere quali comprensori irrigui sono individuati secondo i criteri e le procedure indicate agli articoli 59 e 60.

#### Art. 59.

##### *Comprensori di bonifica*

1. I comprensori di bonifica corrispondono ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale in rapporto alle esigenze di organicità dell'azione pubblica di bonifica e di difesa del suolo e del coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato.

#### Art. 60.

##### *Comprensori irrigui*

1. I comprensori irrigui corrispondono ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicità degli interventi irrigui, della unitarietà delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive.

2. Gli enti irrigui interessati possono inviare alla Giunta regionale le proprie proposte di delimitazione o di modifica delle delimitazioni esistenti.

3. In ciascun comprensorio irriguo si costituisce ed opera, anche attraverso associazione o accordi tra consorzi, un solo organismo gestore, territorialmente competente, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale.

4. Gli enti irrigui autorizzati ai sensi del comma 3 alla gestione del comprensorio irriguo hanno la natura di consorzio privato di interesse pubblico.

#### Art. 61.

##### *Comprensori interregionali*

1. Nelle unità omogenee idrografiche che comprendono anche il territorio di regioni limitrofe possono essere delimitati comprensori interregionali, in conformità all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

2. La delimitazione di comprensori interregionali e la relativa disciplina sono stabiliti d'intesa con le regioni interessate.

3. A tal fine la Giunta regionale, sentiti gli enti locali ed i consorzi competenti per territorio, predispone, di concerto con i competenti organi delle Regioni interessate, la proposta d'intesa e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. Nei comprensori interregionali si applicano le disposizioni contenute nelle intese tra le Regioni, anche in deroga a quanto stabilito dal presente titolo.

#### Capo III

##### CONSORZI DI BONIFICA


#### Art. 62.

##### *Consorzi di bonifica*

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici e concorrono con gli altri enti irrigui alla realizzazione delle attività di cui all'art. 56, secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione.

2. In ciascun comprensorio di bonifica opera un solo consorzio di bonifica.

3. La costituzione di un consorzio di bonifica non comporta la cessazione degli enti irrigui esistenti sul territorio che continuano ad esercitare la loro attività conservando la loro personalità giuridica, la loro autonomia di gestione e le loro competenze sul territorio interessato.



4. In caso di sovrapposizione territoriale di competenze per l'esercizio dell'irrigazione tra i consorzi di bonifica ed altri enti irrigui esistenti, le rispettive zone di competenza sono definite dai soggetti interessati, nel rispetto dei criteri dell'organicità, funzionalità ed economicità della gestione irrigua.

5. Qualora le parti interessate non raggiungano l'intesa, la Giunta regionale nomina un commissario secondo le procedure e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 63.

#### Art. 63.

##### *Regolamento*

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce:

- a) le funzioni dei consorzi di bonifica;
- b) le modalità di partecipazione al consorzio;
- c) le procedure di istituzione del consorzio su iniziativa degli interessati o su iniziativa della Regione;
- d) le procedure di modifica e soppressione dei consorzi;
- e) gli obblighi dei consorziati;
- f) le modalità e le procedure di costituzione del casto consortile;
- g) le modalità di rilascio di concessioni, licenze e permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);
- h) le modalità di accertamento delle violazioni amministrative previste dagli articoli 132, 133, 134 e 136 del regio decreto n. 368/1904;
- i) le modalità di realizzazione, concessione e gestione delle opere di bonifica;
- l) i criteri per la redazione e approvazione del piano di classifica e le modalità di determinazione del contributo di bonifica;
- m) gli organi del consorzio, le loro funzioni, la durata in carica, la loro composizione, le modalità di elezione, di designazione dei rappresentanti dei comuni e di nomina dei rappresentanti della Regione;
- n) le modalità di vigilanza e controllo ed i poteri sostitutivi;
- o) gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza ed anticorruzione.

#### Art. 64.

##### *Statuto*

1. Il consorzio di bonifica è dotato di un proprio statuto che prevede disposizioni per il suo funzionamento, in conformità con le disposizioni del presente titolo.

2. La proposta di statuto o di sua modifica è deliberata dal consorzio di bonifica o dai suoi organi costituenti ed inviata alla Giunta regionale che, verificata la conformità con le disposizioni del presente titolo, ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

3. Entro i sessanta giorni successivi a tale pubblicazione i soggetti interessati possono presentare pareri ed osservazioni alla Giunta regionale.

4. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, valutati i pareri e le osservazioni ricevute ed apportate le eventuali modifiche per garantirne la legittimità e la funzionalità, approva la proposta di statuto con propria deliberazione.

#### *Capo IV*

##### ENTI IRRIGUI

#### Art. 65.

##### *Enti irrigui*

1. Gli enti irrigui sono enti privati che concorrono con i consorzi di bonifica alla realizzazione delle attività di cui all'art. 56 secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione.

2. Gli enti irrigui riconosciuti dalla Regione sono:

- a) i consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo;
- b) i consorzi di miglioramento fondiario;
- c) i consorzi di irrigazione e bonifica;
- d) le contenzioni irrigue;
- e) i consorzi di secondo grado;
- f) i consorzi concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al patrimonio regionale.

3. Ai consorzi di bonifica e agli enti irrigui di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute le prerogative previste all'art. 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

#### Art. 66.

##### *Consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo*


1. A ciascun comprensorio irriguo, definito ai sensi dell'art. 60, corrisponde un consorzio gestore di comprensorio irriguo, riconosciuto con deliberazione della Giunta regionale, ed avente natura giuridica di consorzio privato di interesse pubblico.

2. La Giunta regionale individua i consorzi di cui al comma 1 tra consorzi qualificati come consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione e bonifica, consorzi di miglioramento fondiario o consorzi di secondo grado.

#### Art. 67.

##### *Consorzi di miglioramento fondiario*

1. I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi dell'art. 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), sono soggetti privati con personalità giuridica che possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte di esso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attività di miglioramento fondiario, secondo le rispettive previsioni statutarie.



## Art. 68.

*Consorzi di irrigazione e bonifica*

1. I consorzi di irrigazione e bonifica riconosciuti dalla Regione sono soggetti privati con personalità giuridica che possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte di esso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attività di bonifica nei territori classificati di bonifica e costituiscono a tale fine una gestione separata di bonifica, secondo le rispettive previsioni statutarie.

2. La gestione separata di bonifica è sottoposta alla disciplina di cui ai regolamenti previsti agli articoli 63 e 72.

3. Gli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica, nominano loro rappresentanti negli organi statutari finalizzati alla predetta attività, secondo le indicazioni contenute nello statuto consortile.

## Art. 69.

*Coutenze irrigue*

1. Per la gestione in Comune di canali, invasi o altri impianti idrici, consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione gestori di comprensorio di irrigazione, consorzi di miglioramento fondiario, consorzi di irrigazione e bonifica, consorzi di secondo grado e consorzi di irrigazione contitolari della stessa utenza di acqua pubblica, si costituiscono in coutenza con atto pubblico.

2. La costituzione di coutenza è, altresì, ammessa per:

a) la realizzazione di nuove iniziative nel settore delle utenze idriche con l'eventuale partecipazione di altri soggetti interessati;

b) la partecipazione a società, anche miste pubbliche e private, che operino nel settore delle risorse idriche, del territorio e dell'ambiente.

## Art. 70.

*Consorzi di secondo grado*

1. Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e di irrigazione ed altre opere e servizi di interesse comune a più consorzi, possono costituirsi consorzi di secondo grado tra consorzi di bonifica, enti irrigui di cui all'art. 65, comuni e unioni di comuni.

2. Alla costituzione dei consorzi di secondo grado di cui al comma 1 possono partecipare anche enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati alla realizzazione ed alla gestione di opere di bonifica e di servizi di interesse comune.

## Art. 71.

*Enti irrigui concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione*

1. Gli enti irrigui concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione sono riconosciuti e vigilati dalla Regione con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 72.

## Art. 72.

*Regolamento enti irrigui riconosciuti dalla Regione*

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce:

- a) le funzioni degli enti irrigui riconosciuti;
- b) le modalità di riordino e di riconoscimento degli enti irrigui di cui alla lettera a);
- c) le modalità di costituzione;
- d) le modalità di gestione e concessione dei canali e delle opere irrigue appartenenti al patrimonio regionale;
- e) le modalità di realizzazione, concessione e gestione delle opere di irrigazione;
- f) le modalità di vigilanza e controllo ed i poteri sostitutivi;
- g) gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza ed anticorruzione;
- h) le modalità di rilascio di concessioni, licenze e permessi di cui al regio decreto n. 368/1904.

## Art. 73.

*Finanziamenti regionali per l'irrigazione*

1. A favore dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui riconosciuti, individuati come gestori di comprensorio di canali o di opere appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione, possono essere concessi contributi in conto capitale:


a) fino al 100 per cento entro il limite della spesa considerata ammissibile, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo; per l'acquisto delle relative attrezzature di software finalizzati al miglioramento della gestione dell'irrigazione; per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo, nonché per il riordino irriguo;

b) contributi di anticipazione per le spese di progettazione al fine della creazione di un parco progetti da presentare al finanziamento di programmi europei e statali.

2. I contributi erogati ai sensi del comma 1, lettera b), sono oggetto di rimborso alla Regione da parte dei beneficiari, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale in seguito al finanziamento della realizzazione delle opere nel caso in cui vengano riconosciute le spese di progettazione.

3. Agli enti irrigui di cui all'art. 65, la Giunta regionale può concedere i contributi previsti dal comma 1, lettera a) per interventi improcrastinabili, necessari a ripristinare la funzionalità del servizio irriguo, a prevenirne possibili interruzioni o per la messa in sicurezza delle infrastrutture irrigue.

4. Partecipano alla pianificazione degli interventi previsti dal presente articolo, tra le altre, le rappresentanze dei soggetti di cui agli articoli 62 e 65 con le modalità definite dall'art. 3.





TITOLO VII  
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE  
FONDIARIA DEI TERRENI AGRICOLI

*Capo I*

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE FONDIARIA  
DEI TERRENI AGRICOLI

Art. 74.

*Razionalizzazione fondiaria  
dei terreni agricoli*

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera *r*) la razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli è attuata attraverso la ricomposizione fondiaria, l'ampliamento ed il riordino delle proprietà polverizzate, l'arrotondamento delle superfici dei fondi, la rettificazione dei confini, la fusione delle particelle e la realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali necessarie e di miglioramento fondiario ed è finalizzata:

*a*) alla razionale utilizzazione dei terreni agricoli, contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria;

*b*) al mantenimento ed al consolidamento del tessuto sociale vitale nelle zone rurali, in contrasto con l'abbandono del territorio;

*c*) allo sviluppo di attività economiche, al mantenimento ed alla creazione di posti di lavoro, per garantire un migliore sfruttamento del potenziale agroforestale esistente e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori;

*d*) alla prevenzione del dissesto idrogeologico ed alla tutela ed alla valorizzazione del territorio rurale.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, stabilisce le linee guida per la redazione dei progetti di razionalizzazione fondiaria, gli adempimenti e le procedure per l'attuazione degli interventi.

Art. 75.

*Banca regionale della terra*

1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), la Regione attua azioni per la cura ed il recupero produttivo dei terreni agricoli incolti o abbandonati, nonché volte a favorire la salvaguardia del territorio e la valorizzazione del paesaggio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce, presso la struttura regionale competente, la Banca regionale della terra con l'obiettivo di:

*a*) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati e dei fabbricati rurali e l'ampliamento delle superfici delle aziende agricole;

*b*) promuovere l'insediamento di nuove aziende agricole;

*c*) valorizzare il patrimonio agro-silvo-pastorale presente nel territorio regionale;

*d*) incentivare la produzione e l'occupazione nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell'attività agricola;

*e*) promuovere il ricambio generazionale del settore agricolo;

*f*) proteggere l'ambiente e salvaguardare gli equilibri idrogeologici;

*g*) prevenire gli incendi boschivi e le emergenze fitosanitarie;

*h*) valorizzare il paesaggio e le biodiversità;

*i*) agevolare l'accesso ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo e contrastare il consumo di suolo;

*l*) incrementare l'assetto ottimale del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali delle comunità locali;

*m*) contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agro-silvo-pastorale, promuovendo modelli di agricoltura sociale e sostenibile.

3. La Banca regionale della terra consiste in un sistema informativo liberamente consultabile, contenente l'elenco aggiornato dei terreni silenti, incolti o abbandonati, assegnabili ai sensi della legge n. 440/1978.

4. L'elenco di cui al comma 3 comprende, altresì, i terreni ed i fabbricati di proprietà pubblica e privata, idonei per l'attività agricola e disponibili per la vendita, la locazione e la concessione in comodato d'uso gratuito.

5. La Banca regionale della terra è strutturata in:

*a*) beni di proprietà privata disponibili per le attività agricole:

1) terreni agricoli che risultano silenti, incolti o abbandonati, individuati avvalendosi anche dei dati presenti nel SIAP di cui all'art. 81;

2) terreni agricoli i cui titolari e aventi diritto presentano domanda di inserimento nella Banca regionale della terra per la loro coltivazione;

*b*) beni di proprietà pubblica, regionale, comunale e di altri enti pubblici, disponibili per le attività agricole.


6. I beni elencati nella Banca regionale della terra sono destinati esclusivamente alle attività di cui all'art. 2135 del codice civile e non possono essere soggetti a cambio di destinazione d'uso sino a quando risultano iscritti nella stessa Banca, salvo che per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

Art. 76.

*Censimento dei terreni silenti,  
incolti o abbandonati*

1. Le unioni dei comuni o i comuni non aderenti ad alcuna unione, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano il censimento dei terreni silenti, incolti o abbandonati così come definiti dall'art. 3 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali).

2. Le unioni dei comuni o i comuni non aderenti ad alcuna unione comunicano alla struttura regionale competente l'elenco dei terreni censiti ai sensi del comma 1, al fine del loro inserimento nella Banca regionale della terra.



3. Le unioni dei comuni o i comuni non aderenti ad alcuna unione inseriscono nell'elenco di cui al comma 2 i terreni silenti, incolti o abbandonati localizzati in aree a rischio idrogeologico o di incendio per i quali non risultano adottate le misure obbligatorie di prevenzione e mitigazione del rischio notificate ai proprietari.

4. La struttura regionale competente in materia fitosanitaria segnala alle unioni dei comuni o ai comuni non aderenti ad alcuna unione i terreni silenti, incolti o abbandonati oggetto di fitopatie e di infestazioni parassitarie, per i quali non sono adottate le misure di lotta obbligatoria notificate ai proprietari, al fine del loro inserimento nella Banca regionale della terra.

5. Il censimento di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale.

6. La Regione, a salvaguardia dell'interesse generale ed all'effettivo esercizio delle funzioni conferite con il presente articolo, esercita il potere sostitutivo nei confronti delle unioni dei comuni o dei comuni non aderenti ad alcuna unione nei limiti ed ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 23/2015.

#### Art. 77.

##### *Assegnazione dei terreni incolti o abbandonati*

1. Le funzioni relative all'assegnazione dei terreni incolti o abbandonati di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 440/1978 sono delegate alle unioni di comuni o ai comuni non aderenti ad alcuna unione per i territori di propria competenza.

2. Le assegnazioni dei terreni di cui al comma 1 sono disposte a favore di imprenditori agricoli e delle associazioni fondiarie legalmente costituite ai sensi della l.r. 21/2016 che presentano un piano di gestione alle unioni dei comuni e ai comuni non aderenti ad alcuna unione, sulla base di una graduatoria predisposta sulla base delle migliori soluzioni organizzative e gestionali ai fini:

- a) della ricomposizione fondiaria;
- b) del razionale sfruttamento del suolo;
- c) della maggiore estensione delle superfici oggetto di recupero produttivo;
- d) della conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
- e) dell'agricoltura sociale e sostenibile.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione le modalità ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati, nonché le linee guida per la redazione dei piani di gestione e per la loro utilizzazione.

4. La Regione, a salvaguardia dell'interesse generale e dell'effettivo esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo, esercita il potere sostitutivo nei confronti delle unioni dei comuni o dei comuni non aderenti ad alcuna unione, nei limiti ed ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 23/2015.

#### Art. 78.

##### *Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2016, n. 21*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali) le parole «assegnati ai sensi dell'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «assegnati ai sensi della legge n. 440/1978».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2016 le parole «assegnati ai sensi dell'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «assegnati ai sensi della legge n. 440/1978».

3. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2016 le parole «assegnati ai sensi dell'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «assegnati ai sensi della legge n. 440/1978».

#### Art. 79.

##### *Determinazione del livello minimo di redditività*

1. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione della disciplina del compendio unico di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo n. 228/2001, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione il livello minimo di redditività dei terreni agricoli oggetto di trasferimento.

#### TITOLO VIII

##### AGENDA DIGITALE PER L'AGRICOLTURA E SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO PIEMONTESE

#### Capo I

##### AGENDA DIGITALE PER L'AGRICOLTURA E SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO PIEMONTESE

#### Art. 80.


##### *Agenda digitale per l'agricoltura piemontese*

1. Nell'ambito dell'Agenda digitale della Regione opera l'Agenda digitale per l'agricoltura piemontese.

2. L'Agenda digitale per l'agricoltura piemontese individua gli obiettivi e definisce gli interventi per conseguire:

a) la semplificazione e la razionalizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi del settore agroalimentare, nonché l'implementazione del SIAP di cui all'art. 81, favorendo l'interoperabilità delle banche dati disponibili ed il riutilizzo di soluzioni innovative già realizzate in altre realtà italiane;

b) la definizione delle modalità per la fruizione di dati presenti negli archivi del SIAP da parte del pubblico, nonché delle regole di interazione del SIAP con i sistemi informativi o i servizi digitali di settore;



c) il supporto alla promozione ed alla commercializzazione dei prodotti agroalimentari regionali attraverso le nuove tecnologie digitali ed il web;

d) la promozione di azioni per la formazione alla cittadinanza digitale degli operatori del settore agroalimentare, in particolare tramite la realizzazione di forum specifici;

e) la diffusione della banda larga ed ultra larga nelle zone rurali;

f) la promozione di soluzioni tecnologiche innovative per un'agricoltura digitale, ecosostenibile e salubre.

3. L'Agenda digitale per l'agricoltura piemontese è predisposta dalla struttura regionale competente.

4. La Regione può operare con le modalità di cui all'art. 11.

#### Art. 81.

##### *Sistema informativo agricolo piemontese*

1. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la Regione promuove la transizione al digitale dei procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

2. Per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, è istituito il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) quale strumento di organizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa nonché per il monitoraggio e la valutazione delle politiche attuate.

3. Il SIAP è istituito in attuazione delle norme dell'Unione europea in materia di sistemi integrati di gestione e controllo e delle norme statali in materia di anagrafe delle aziende agricole, di codice univoco di identificazione delle aziende agricole (CUAA) e di fascicolo aziendale.

4. Il SIAP opera in connessione con il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni, secondo quanto stabilito dalle linee guida di sviluppo del SIAN, approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 giugno 2016 (Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale SIAN).

5. Il SIAP è integrato con il sistema informativo regionale (SIRE), quale componente verticale, dedicata alla gestione dei dati del settore primario; esso si avvale dell'infrastruttura tecnologica del SIRE.

6. I dati di fonte amministrativa e di fonte statistica presenti nelle banche dati del SIAP, in forma aggregata o anonima, sono consultabili attraverso specifici servizi telematici e confluiscono nel sistema Open Data della Regione.

7. Nell'ambito del SIAP sono sviluppate componenti specifiche per l'attività svolta dall'Agenzia regionale piemontese per l'erogazioni in agricoltura (ARPEA), secondo quanto disposto dalla legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari).

8. È istituita, presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura, la Cabina tecnica di regia interna (CTRI) con i seguenti compiti:

a) garantire la gestione coordinata dei rapporti tra la Regione, ARPEA ed il Consorzio per il sistema informativo (CSI) del Piemonte;

b) valutare, anche in termini di sviluppo, le esigenze di gestione dei servizi erogati dal SIAP;

c) monitorare l'andamento delle attività relative al sistema informativo;

d) individuare azioni correttive per la risoluzione delle criticità.

9. La Giunta regionale disciplina con deliberazione i compiti e la composizione del CTRI a cui compete l'adozione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento.

#### Art. 82.

##### *Anagrafe agricola del Piemonte*

1. L'Anagrafe agricola del Piemonte, componente centrale del SIAP, è l'archivio di riferimento per il controllo amministrativo delle dichiarazioni riguardanti i requisiti soggettivi e la consistenza aziendale, presentate dai produttori agricoli e dai soggetti che attivano procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale; a tal fine l'Anagrafe è dotata di funzioni di interoperabilità per la consultazione telematica integrata dei registri informatici detenuti da altri enti pubblici.

2. I dati presenti nell'Anagrafe agricola del Piemonte sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Ogni soggetto che attiva un procedimento amministrativo in materia di agricoltura o di sviluppo rurale si iscrive all'Anagrafe agricola del Piemonte e costituisce un fascicolo aziendale.

4. Il fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) è parte integrante dell'Anagrafe agricola del Piemonte.

5. Al fine di semplificare l'istruttoria dei procedimenti amministrativi, il fascicolo aziendale è utilizzato per l'esecuzione dei controlli amministrativi.


6. La gestione del fascicolo aziendale e l'aggiornamento dell'Anagrafe agricola del Piemonte di norma è affidata ai CAA.

7. La struttura regionale competente disciplina la costituzione del fascicolo aziendale e l'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1.

#### Art. 83.

##### *Sistema territoriale di riferimento*

1. Il sistema territoriale di riferimento, utilizzato per il riscontro delle superfici dichiarate nell'ambito dell'anagrafe di cui all'art. 82, è costituito dall'archivio di particelle, identificate in modo univoco tramite gli estremi ca-





tastali, registrati nel registro censuario dell'Agenzia delle entrate, secondo quanto disposto dalle norme europee che disciplinano il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA).

2. I titoli di conduzione dei terreni conservati nel fascicolo aziendale, riportano i dati del registro censuario del catasto dei terreni dell'Agenzia delle entrate.

3. L'estensione e la qualità dell'uso del suolo della superficie dichiarata nell'Anagrafe è controllata mediante telerilevamento.

4. Le particelle catastali, qualora siano contigue e destinate alla medesima coltivazione, possono essere aggregate in appezzamenti, secondo quanto stabilito dalla normativa che definisce la parcella di riferimento.

#### Art. 84.

##### *Archivio digitale dei procedimenti amministrativi*

1. L'archivio digitale dei procedimenti amministrativi è la componente del SIAP che acquisisce, classifica e conserva i documenti informatici in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, secondo il piano di conservazione e fascicolazione regionale.

2. Per conseguire la semplificazione amministrativa, i procedimenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale sono gestiti esclusivamente in modalità telematica; a tal fine la struttura regionale competente raccoglie nel fascicolo aziendale gli atti e i documenti relativi ad ogni procedimento amministrativo, da chiunque formati.

3. I soggetti che intendono presentare istanze, dichiarazioni e comunicazioni relativamente ad interventi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, utilizzano esclusivamente le funzionalità del SIAP.

4. I soggetti iscritti all'anagrafe consultano il proprio fascicolo aziendale, attivano per via telematica i procedimenti amministrativi, individuano l'ufficio ed il responsabile del procedimento, verificano i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento.

5. Le istanze e le dichiarazioni presentate tramite il SIAP sono valide se sottoscritte, mediante firma digitale o firma grafometrica qualificata, quando l'autore è identificato dal sistema informatico in modo univoco e certo o nel caso di accesso alla piattaforma mediante credenziali di cui al sistema pubblico d'identità digitale (SPID).

6. I documenti informatici e le scansioni per immagine di documenti analogici, presentati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1, sono archiviati nel SIAP e conservati nel sistema di gestione documentale della Regione o di ARPEA, secondo la titolarità dei procedimenti amministrativi.

7. Le comunicazioni e gli atti relativi ai procedimenti amministrativi di cui al comma 1, sono consultabili nel fascicolo aziendale e sono trasmesse dalla pubblica amministrazione attraverso:

- a) la posta elettronica certificata (PEC);
- b) la posta elettronica ordinaria.

#### Art. 85.

##### *Schedario viticolo e registro informatico pubblico delle autorizzazioni degli impianti viticoli*

1. Lo schedario viticolo ed il registro informatico pubblico delle autorizzazioni degli impianti viticoli sono parte integrante dell'Anagrafe agricola del Piemonte di cui all'art. 82.

2. Ogni superficie vitata, anche se non in produzione, è iscritta nello schedario viticolo ai fini della gestione e del controllo del potenziale viticolo.

3. Nel registro sono iscritte e registrate le autorizzazioni dell'impianto viticolo.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la gestione dello schedario viticolo e del registro di cui al comma 1.

#### Art. 86.

##### *Sistema informativo della bonifica ed irrigazione*

1. Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione ed il territorio rurale, è costituito il sistema informativo della bonifica ed irrigazione (SIBI).

2. Il SIBI contiene in forma organizzata ed accessibile le informazioni necessarie per migliorare la gestione e la trasparenza amministrativa, conoscere lo stato, la consistenza, l'ubicazione delle opere idrauliche e irrigue sul territorio, documentare lo stato e le caratteristiche delle risorse fisiche comprensoriali, supportare l'attività di elaborazione ed attuazione dei piani e programmi regionali e comprensoriali.

3. Per la realizzazione del SIBI, la Regione può stipulare apposite convenzioni e collegamenti con altri enti, strutture e sistemi informativi ed avvalersi di tecnici ed esperti nel campo informativo, socio-economico e territoriale.

4. Il SIBI opera in raccordo con i sistemi informativi regionali e statali.

### TITOLO IX

### CONTROLLI, VIGILANZA E SANZIONI

#### *Capo I*

#### CONTROLLI

#### Art. 87.

##### *Disposizioni generali*

1. Ferme restando le competenze previste dalle leggi per gli organi dello Stato e salvo che sia diversamente stabilito, le strutture regionali competenti esercitano i controlli sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.



2. La Giunta regionale disciplina con deliberazione le modalità di esecuzione dei controlli.

3. I controlli possono essere delegati a soggetti terzi purché ne sia verificata la disponibilità di risorse, la competenza, la perizia, l'indipendenza e la terzietà. La delega disciplina il coordinamento tra la Regione ed i soggetti delegati.

4. La Regione vigila i soggetti di cui al comma 3.

#### Art. 88.

##### *Elenco informatico dei controlli in materia di agricoltura, agroalimentare e sviluppo rurale*

1. I controlli svolti dalle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, agroalimentare e sviluppo rurale, rispettano i principi di pertinenza e non eccedenza. A tal fine:

*a)* coloro che effettuano i controlli ne riportano le motivazioni nell'ambito degli atti predisposti;

*b)* è istituito l'elenco informatico dei controlli in agricoltura che, fatte salve le disposizioni previste dalla procedura penale, contiene le informazioni relative alle attività ed agli esiti dei controlli; l'elenco informatico dei controlli in agricoltura è integrato nel SIAP di cui all'art. 81.

2. La Regione, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ARPEA, le ASL, gli enti locali, nonché i soggetti che svolgono attività di controllo in applicazione della presente legge concorrono all'implementazione dell'elenco di cui al comma 1, lettera *b)*.

#### Capo II

##### VIGILANZA E SANZIONI

#### Art. 89.

##### *Disposizioni generali*

1. Alla Regione spetta la funzione di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano ferme restando le norme di carattere penale.

3. Alla Regione, qualora non diversamente stabilito, compete l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge.

4. Qualora l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie proporzionali previste nella presente legge risulti di importo inferiore a euro 300,00, è comunque applicata la sanzione pari a euro 300,00; su tale somma è calcolata la terza parte ai fini della determinazione della misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. All'accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative si procede ai sensi delle disposizioni contenute nella legge n. 689/1981.

6. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge è aggiornata secondo le modalità di cui all'art. 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

7. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale); nell'ambito dei procedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge, si applica l'istituto della diffida amministrativa di cui all'art. 1-bis della legge regionale n. 72/1989.

8. In accordo con gli altri enti e organismi preposti, la Regione, in quanto autorità competente per l'attività di vigilanza ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 febbraio 2012 (Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate), esercita le funzioni di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate. La vigilanza è esercitata mediante attività ispettive svolte presso le strutture autorizzate e presso gli operatori economici da esse controllati; l'attività di vigilanza regionale, ai fini della valutazione dell'efficacia dei sistemi di controllo, prevede il prelievo e l'analisi di campioni di matrici organiche ed inorganiche.

#### Capo III

##### DIVIETI E SANZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PUBBLICI

#### Art. 90.

##### *Divieti in materia di interventi pubblici*

1. Salvo sia diversamente stabilito negli atti predisposti in base all'art. 7, nel bando, nell'atto di concessione o nella convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento, chiunque benefici di un aiuto ai sensi della presente legge non deve aver percepito e non può percepire altri benefici pubblici per lo stesso intervento.


2. È fatto divieto di:

*a)* rilasciare dichiarazioni mendaci riguardo alla sussistenza di uno o più presupposti o requisiti richiesti per fruire dei benefici previsti dalla presente legge;

*b)* omettere di comunicare, entro trenta giorni dal suo verificarsi, la sopravvenuta perdita di uno o più requisiti richiesti per fruire dei benefici previsti dalla presente legge;

*c)* rifiutare di esibire la documentazione richiesta nel corso di realizzazione o a conclusione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento realizzati con i benefici previsti dalla presente legge;

*d)* violare il divieto di cumulo di benefici pubblici concessi in base alla presente legge con altri di qualsiasi genere e natura concessi o percepiti per lo stesso programma, progetto, operazione, iniziativa o investimento, in base a norme europee, statali e regionali o a provvedimenti di enti o di istituzioni pubbliche;



e) impedire lo svolgimento dei controlli necessari ai fini della verifica delle condizioni richieste per accedere ai benefici o per la verifica della attuazione degli interventi, anche durante le relative fasi di realizzazione;

f) violare, salvo i casi di espressa autorizzazione, il divieto di alienazione o cessione a qualsiasi titolo, dei beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici previsti dalla presente legge prima dello scadere del termine stabilito dagli atti predisposti in base all'art. 7, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento;

g) violare, salvo i casi di espressa autorizzazione, il vincolo di destinazione e d'uso imposto sui beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici previsti dalla presente legge, prima dello scadere del termine prescritto dagli atti predisposti in base all'art. 7, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento;

h) violare, salvo i casi di espressa autorizzazione, il divieto di trasferimento fuori dal territorio regionale dei beni al cui acquisto o alla cui realizzazione abbiano concorso i benefici previsti dalla presente legge ovvero della struttura, dell'impresa o dell'impianto produttivo cui tali beni accedono;

i) non adempiere agli obblighi o violare i divieti, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h), imposti negli atti predisposti in base all'art. 7 dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento ammesso al beneficio ed inerenti la tempistica e le modalità di realizzazione, di fruizione e di gestione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o progetto.

#### Art. 91.

##### *Sanzioni in materia di interventi pubblici*

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 90, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'importo dell'aiuto concesso.

2. A seguito dell'accertamento della violazione di una o più delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), è disposta la sospensione dell'aiuto.

3. A seguito dell'irrogazione definitiva della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di una o più delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), è sempre disposta la revoca dell'aiuto ed il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.

#### Capo IV

##### MISURE E SANZIONI IN MATERIA FITOSANITARIA

#### Art. 92.

##### *Misure fitosanitarie*

1. La struttura regionale competente in materia fitosanitaria esercita le funzioni, anche di vigilanza, previste dalla normativa fitosanitaria statale ed attua le misure previste dalla normativa internazionale, europea, statale e regionale concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali tramite:

a) l'istituzione di quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie pericolose e diffusibili, prescrivendo le misure fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;

b) l'ingiunzione dell'estirpazione di piante che possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, definendo le specie e le aree soggette all'estirpazione;

c) il divieto temporaneo, in tutto il territorio della Regione o in parte di esso, di messa a dimora di piante appartenenti a specie che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria;

d) la prescrizione di misure fitosanitarie necessarie, ivi compresi i trattamenti fitoiatrici obbligatori, la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori.

2. La Regione, previo accordo, può affidare agli enti locali, l'attuazione di specifici compiti relativi alle misure di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, ed ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), con proprio regolamento disciplina:


a) l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale quale emanazione del Servizio fitosanitario nazionale, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);

b) le modalità di applicazione della normativa fitosanitaria e delle misure richiamate al comma 1.

#### Art. 93.

##### *Sanzioni in materia fitosanitaria*

1. La violazione dell'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 0,3 per metro quadrato di superficie; in ogni caso, in deroga alla disposizione di cui all'art. 89, comma 4, la sanzione pecuniaria





non può essere inferiore a euro 1.500,00 e su tale somma, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, è calcolata la misura ridotta pari alla sua terza parte.

2. La violazione dell'obbligo di esecuzione delle misure fitosanitarie prescritte, dei trattamenti fitoiatrici obbligatori, della distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori, entro i termini fissati dalla struttura regionale di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 2.400,00.

3. Gli organi di vigilanza, oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 92, comma 1, lettere b), c) e d), possono disporre l'esecuzione coattiva delle misure fitosanitarie previste all'art. 92, comma 1, lettere b) e d), ponendo a carico del trasgressore le relative spese.

4. Le spese di cui al comma 3 sono riscosse secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente con nota spesa notificata all'obligato, assegnando un congruo termine per il pagamento.

5. A seguito dell'accertamento della violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 è sempre disposta a carico del trasgressore la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e di sviluppo rurale fino all'adempimento delle prescrizioni.

6. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria e agli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale.

#### Capo V

##### OBBLIGHI E SANZIONI IN MATERIA VITIVINICOLA

#### Art. 94.

##### *Obblighi in materia vitivinicola*

1. Il produttore deve garantire la corrispondenza tra le superfici vitate aziendali e le unità vitate iscritte nello schedario viticolo di cui all'art. 85; a tal fine il produttore provvede agli aggiornamenti, trasmettendo telematicamente le dichiarazioni e le richieste relative alla gestione del potenziale viticolo.

2. Gli organismi competenti per i controlli e la vigilanza in materia vitivinicola e la struttura regionale competente possono effettuare controlli amministrativi e sopralluoghi per accertare:

a) la corrispondenza tra la superficie vitata aziendale, comprensiva delle caratteristiche specifiche dell'unità vitata e le unità vitate iscritte nello schedario viticolo;

b) la corrispondenza tra la superficie vitata aziendale e quella dichiarata o richiesta ai sensi del comma 1.

3. Qualora, a seguito del controllo, sia accertata la non corrispondenza tra la superficie vitata aziendale e le unità vitate iscritte nello schedario viticolo, l'accertatore intima al produttore ad adempiere alla regolarizzazione dello schedario viticolo, fissando un termine entro il quale provvedere.

4. Qualora, a seguito del controllo, sia accertata la non corrispondenza tra la superficie vitata aziendale e quella contenuta nelle dichiarazioni e nelle richieste di cui al comma 1 che comporti un ulteriore controllo, la struttura regionale competente conclude il procedimento amministrativo con esito negativo.

5. Al produttore sono addebitate le spese effettuate per eseguire il controllo di cui al comma 4.

6. I termini per gli aggiornamenti di cui al comma 1 e le modalità per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 5 sono stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 85, comma 4.

#### Art. 95.

##### *Sanzioni in materia vitivinicola*

1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) euro 300,00 per ettaro o frazione di ettaro nel caso di violazione dei termini di cui all'art. 94, comma 6;

b) euro 150,00 per ettaro o frazione di ettaro nel caso di violazione dei termini di cui all'art. 94, comma 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 69, comma 8, della legge 238/2016.

2. La sanzione di cui al comma 1, lettera a) è ridotta ad un terzo qualora il ritardo non superi i sessanta giorni ed è aumentata di euro 50,00 per ettaro o frazione di ettaro per ogni anno di ritardo.

3. In deroga all'art. 89, comma 4, le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano qualora dalla quantificazione risulti un importo inferiore ad euro 100,00.

#### Capo VI

##### OBBLIGHI, VIGILANZA E SANZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

#### Art. 96.

##### *Obblighi in materia di apicoltura*

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per apicoltore piemontese si intende l'apicoltore avente residenza o sede legale in Piemonte.

2. Al fine di garantire la pubblica sicurezza, gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque dai confini di proprietà pubbliche o private. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri; sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti fra le parti interessate.

3. Il rispetto delle distanze si applica:

a) agli apiari di nuovo impianto e dal momento del loro insediamento agli apiari nomadi;

b) agli apiari stanziali.



4. A fini statistici ed igienico sanitari è aggiornato il censimento del patrimonio apistico: gli apicoltori, proprietari e detentori di alveari, che non siano già registrati presso il servizio veterinario competente, sono tenuti a dichiarare, accedendo alla banca dati apistica nazionale informatizzata ed utilizzando i moduli predisposti dal Centro servizi nazionale (CSN), direttamente o tramite persona delegata, l'inizio dell'attività di apicoltura ed a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio statale, assegnato dal servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, in base alla sede legale dell'apicoltore. La dichiarazione è effettuata entro venti giorni dall'inizio dell'attività di apicoltura. Nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, coloro che sono iscritti alla banca dati apistica, procedono all'aggiornamento dei dati relativi alla consistenza ed alla dislocazione degli apiari posseduti. Gli apicoltori, proprietari e detentori di alveari che non siano già registrati presso il servizio veterinario competente, sono altresì tenuti a presentare la dichiarazione di inizio attività entro il termine previsto e ad aggiornare annualmente la consistenza e la dislocazione degli apiari.

5. Al fine di garantire la disciplina igienico sanitaria degli allevamenti apistici, chiunque possiede o detiene alveari comunica immediatamente al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente ogni caso di malattia diffusiva delle api soggetta a denuncia obbligatoria.

6. Al fine di garantire la disciplina igienico sanitaria degli allevamenti apistici, è fatto divieto:

a) esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto di malattia;

b) abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia;

c) abbandonare alveari od apiari alla noncuranza. In caso di abbandono di alveari o di materiale apistico infetto, qualora il proprietario non sia individuabile dagli organi di vigilanza, l'obbligo e l'onere della rimozione degli stessi compete al proprietario del fondo.

7. Al fine di garantire la disciplina igienico sanitaria degli allevamenti apistici, ogni apicoltore piemontese, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, deve dotarsi del libretto sanitario aziendale rilasciato gratuitamente dal servizio veterinario dell'AL territorialmente competente.

8. Al fine di consentire un'efficace sorveglianza delle malattie delle api, l'apicoltore o chiunque detiene a qualsiasi titolo materiale vivo quali alveari, sciami, nuclei, pacchi d'api, api regine, registra ogni compravendita o movimentazione di tale materiale vivo, nel rispetto delle norme stabilite dalle disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e dal manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale.

9. Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono, altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extraflorali su piante con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sot-

tostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api. I trattamenti specifici contro le malattie crittogamiche di colture erbacee, nonché contro le ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche durante le fioriture, solamente nei casi di necessità accertati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.

10. Gli apicoltori che esercitano il nomadismo possono posizionare i propri alveari in qualsiasi località del territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e delle procedure previste dal manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale.

11. Al fine di salvaguardare l'attività di selezione negli allevamenti di api regine, la Regione può istituire delle zone di rispetto delle postazioni di fecondazione, all'interno delle quali è fatto divieto di installare apiari a chiunque non sia autorizzato dalla struttura competente in materia di agricoltura; all'interno di tali zone sono istituiti controlli di carattere sanitario e genetico al fine di salvaguardare l'attività di selezione negli allevamenti di api regine i cui titolari risultano iscritti all'apposito albo nazionale, sentito l'organismo istituito in materia apistica ai sensi dell'art. 3, comma 2.

#### Art. 97.

##### *Vigilanza e sanzioni in materia di apicoltura*

1. Alla Regione, alla Città metropolitana di Torino, ai comuni ed ai servizi veterinari delle ASL spettano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme e degli obblighi in materia di apicoltura.

2. È fatto obbligo agli apicoltori di consentire l'accesso nelle proprie aziende agli addetti ai controlli e di permettere l'effettuazione di qualsiasi tipo di prelievo attinente all'attività apistica.

3. Le controversie tra apicoltori in ordine al posizionamento degli alveari possono essere presentate alla struttura regionale competente, la quale decide in merito.

4. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:


a) da euro 200,00 ad euro 1.200,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'art. 96, commi 2, 7, 9, 10 e 11;

b) da euro 1.000,00 ad euro 4.000,00, nonché l'esclusione dai benefici previsti dalla normativa europea e statale, nel caso di violazione al disposto di cui all'art. 96, comma 4;

c) da euro 516,00 ad euro 2.582,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'art. 96, comma 5;

d) da euro 258,00 ad euro 1.291,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'art. 96, comma 6;

e) da euro 150,00 ad euro 900,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'art. 96, comma 8.



*Capo VII*

OBBLIGHI, DIVIETI, VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI  
IN MATERIA DI MULTIFUNZIONALITÀ ED AGRITURISMO

## Art. 98.

*Obblighi, divieti e funzioni di vigilanza  
e controllo in materia di multifunzionalità*

1. Gli imprenditori agricoli che esercitano le attività di cui agli articoli 18, 19 e 20 hanno il compito di:

*a)* ottemperare, ai sensi dell'art. 22, comma 1, alle procedure di segnalazione per l'avvio dell'attività al SUAP territorialmente competente;

*b)* ottemperare, ai sensi dell'art. 22, comma 3, alle procedure di segnalazione per le variazioni dell'attività al SUAP territorialmente competente;

*c)* ottemperare, ai sensi dell'art. 23, comma 5, alle procedure di comunicazione della sospensione e cessazione volontaria dell'attività al SUAP territorialmente competente;

*d)* esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda il logo realizzato in conformità del modello stabilito dalla Giunta regionale;

*e)* osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del logo;

*f)* esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza.

2. È fatto divieto agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di:

*a)* utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, logo e denominazione differenti da quelli previsti dai regolamenti di cui agli articoli 18, 19 e 20, o idonei ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 18, 19 e 20;

*b)* realizzare nuove costruzioni per le attività di cui agli articoli 18, 19 e 20.

3. Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi ad altri enti, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni relative alle attività disciplinate nel presente articolo e nei relativi regolamenti di attuazione di cui agli articoli 18, 19 e 20, sono esercitate dal comune, in forma singola o associata.

4. Il comune, in forma singola o associata, esercita i controlli di cui al comma 3 in forma coordinata con gli altri soggetti e aziende sanitarie competenti per territorio.

5. La vigilanza e il controllo sul rispetto del requisito della prevalenza per le attività di cui agli articoli 18, 19 e 20 sono esercitate dai comuni, in forma singola o associata, e dalle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, attraverso verifiche periodiche nelle aziende.

6. La vigilanza e il controllo relativi alle attività e ai servizi svolti all'interno e all'esterno delle aziende agricole che svolgono attività di agricoltura sociale, sono esercitati dagli enti preposti con le modalità previste nella normativa di settore, ferma restando la competenza degli altri soggetti indicati nella normativa statale e regionale, in particolare in materia di sicurezza alimentare, igiene e degli ambienti di lavoro.

7. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 99, sono di competenza del comune, anche in forma associata.

## Art. 99.

*Sanzioni in materia di multifunzionalità*

1. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 98, comma 1, lettera *a)* è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 98, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00.

3. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 98, comma 1, lettera *f)*, in materia di esposizione al pubblico della provenienza dei prodotti alimentari utilizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 98, comma 2, lettera *a)* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

5. Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 98, comma 2, lettera *b)* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'art. 98, il comune procede alla sospensione dell'attività nonché all'eventuale cessazione ai sensi dell'art. 23.

7. Qualora le strutture regionali competenti in materia di agricoltura accertino e comunichino al comune territorialmente competente il venir meno di uno o più requisiti in base ai quali l'azienda ha intrapreso l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, il comune entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte delle strutture regionali, fissa un termine non superiore a sei mesi entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati.

## Art. 100.


*Obblighi e divieti  
in materia di agriturismo*

1. Gli imprenditori agricoli che esercitano le attività in materia di agriturismo e di ospitalità rurale familiare hanno il compito di:

*a)* ottemperare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, alle procedure di segnalazione per l'avvio dell'attività al SUAP territorialmente competente;

*b)* ottemperare, ai sensi dell'art. 33, comma 5, alle procedure di segnalazione per le variazioni dell'attività al SUAP territorialmente competente;

*c)* ottemperare, ai sensi dell'art. 34, comma 5, alle procedure di comunicazione della sospensione e cessazione volontaria dell'attività al SUAP territorialmente competente;





d) esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda il segno distintivo della classe assegnata realizzato in conformità del modello stabilito dalla Regione, nonché, all'interno della struttura, copia della SCIA unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione;

e) osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del marchio grafico;

f) esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;

g) osservare i limiti massimi previsti in materia di capacità ricettiva e somministrazione degli alimenti e bevande nonché i limiti percentuali di utilizzo dei prodotti propri o di altra provenienza secondo i parametri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 37;

h) comunicare le caratteristiche e i prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo ed esporli al pubblico ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive). In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;

i) comunicare alla provincia o alla Città metropolitana di Torino i dati previsti dall'art. 5-bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), ai fini della rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi agrituristici e di agevolare la raccolta dei dati statistici nel settore del turismo;

l) ottemperare agli adempimenti derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza.

2. È fatto divieto agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di:

a) utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, denominazioni e loghi differenti da quelli previsti all'art. 35, commi 1 e 2 e dal regolamento di attuazione di cui all'art. 37 o idonei ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva;

b) realizzare nuove costruzioni per l'attività ricettiva e per le attrezzature ed i servizi ad essa afferenti, fatta salva la deroga di cui all'art. 31, comma 4, e la realizzazione di aumenti o trasferimenti di volumetrie eventualmente ammissibili ai sensi degli strumenti urbanistici comunali o di atti di Governo del territorio;

c) utilizzare per l'attività agrituristica e di ospitalità rurale familiare fabbricati non esistenti da almeno tre anni alla data di presentazione della SCIA o della richiesta di variazione dell'attività esistente, nonché fabbricati di cui all'art. 31, comma 2, lettera a), con caratteristiche diverse da quelle previste nel regolamento di attuazione di cui all'art. 37.

## Art. 101.

### *Vigilanza e controllo in materia di agriturismo*

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi ad altri enti, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di esercizio delle attività di agriturismo e di ospitalità rurale familiare e del relativo regolamento di attuazione di cui all'art. 37 sono esercitate dal comune, in forma singola o associata.

2. Il comune, in forma singola o associata, esercita i controlli di cui al comma 1 in forma coordinata con altri soggetti e con le ASL competenti per territorio e trasmette alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo esercitata nell'anno precedente.

3. In caso di inerzia del comune nella vigilanza sul regolare funzionamento delle strutture ricettive previste nel presente Capo e nell'accertamento di fatti che costituiscono violazioni delle norme sulla ricettività turistica, provvede la Regione esercitando il potere sostitutivo.

4. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'incontro delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 102 sono di competenza del comune, anche in forma associata.

## Art. 102.

### *Sanzioni in materia di agriturismo*

1. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 100, comma 1, lettera a), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.


2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 100, comma 1, lettere b) e c), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00.

3. Chiunque gestisce un'azienda agrituristica in violazione delle disposizioni di cui all'art. 100, comma 1, lettere d) ed e), ovvero attribuisce al proprio esercizio una classifica diversa da quella assegnata o viola gli obblighi previsti in materia di concessione e utilizzo del marchio grafico nonché di loghi definiti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 37, per le attività di cui al capo II del titolo III, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00.

4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 100, comma 1, lettera f), in materia di esposizione al pubblico della provenienza dei prodotti alimentari utilizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 250,00.

5. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 100, comma 1, lettera g), in materia di limiti nella ricettività e nella somministrazione, nonché di percentuali nell'utilizzo dei prodotti propri, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

6. Chiunque compie irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche di cui all'art. 100, comma 1, lettera h), è soggetto alle disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/1995.



7. Chiunque omette di trasmettere i dati di cui all'art. 100, comma 1, lettera *i*), è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 5-*bis*, comma 2, della legge regionale n. 12/1987.

8. Il titolare dell'azienda agrituristica che viola le disposizioni dell'art. 100, comma 1, lettera *l*), in materia di comunicazione degli alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza incorre nella sanzione di cui all'art. 17 del regio decreto n. 773/1931.

9. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'art. 100, comma 2, lettera *a*), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00.

10. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'art. 100, comma 2, lettere *b*) e *c*), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

11. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'art. 100, il comune o altro soggetto avente titolo può procedere alla sospensione dell'attività, nonché all'eventuale cessazione.

### Capo VIII

SANZIONI IN MATERIA DI LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE  
E CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI DI ESCLUSIVA  
PROVENIENZA AZIENDALE

#### Art. 103.

*Sanzioni in materia di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di esclusiva provenienza aziendale*

1. Chiunque non effettui la notifica di cui all'art. 49, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

2. Chiunque non rispetti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali, definiti nel regolamento di cui all'art. 48, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

### Capo IX

SANZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI QUALITÀ  
DELLE PRODUZIONI AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

#### Art. 104.

*Sanzioni in materia di sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari*

1. L'accertamento dell'uso del logo identificativo del sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari, di cui all'art. 40, in modo difforme da quanto stabilito nei regolamenti di cui all'art. 40, comma 2, e nei piani di controllo di cui all'art. 40, comma 3, lettera *c*), comporta:

*a*) il richiamo scritto nel quale sono fissati i termini per sanare le non conformità lievi, diverse da quelle di cui alla lettera *b*);

*b*) la sospensione del diritto all'uso del logo, nei termini stabiliti dall'organismo di controllo, ai sensi dell'art. 14 del regolamento regionale 14 marzo 2016, n. 3 (Sistema di qualità delle produzioni agroalimentari «Art. 2, legge regionale 11 luglio 2011, n. 10»). Abrogazione del regolamento regionale 11 novembre 2013, n. 11), nel caso di non conformità lievi;

*c*) la revoca dell'autorizzazione all'uso del logo nel caso di non conformità gravi.

2. L'accertamento di non conformità lievi, così come definite nell'art. 13, comma 1, lettera *b*) del regolamento regionale n. 3/2016, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 500,00.

3. L'accertamento di non conformità gravi, così come definite nell'art. 13, comma 1, lettera *c*) del regolamento regionale n. 3/2016, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 501,00 ad euro 1.000,00.

### Capo X

SANZIONI IN MATERIA DI FRODI AGROALIMENTARI

#### Art. 105.


*Sanzioni in materia di frodi agroalimentari*

1. L'omessa restituzione del documento riassuntivo consolidato secondo le modalità di cui all'art. 52, comma 3, o la sua compilazione con dichiarazioni incomplete o mendaci, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00; la sanzione minima è ridotta di un quinto se la violazione consiste nel ritardo nella presentazione della dichiarazione non superiore a trenta giorni.

2. L'applicazione della sanzione di cui al comma 1, anche qualora estinta con il pagamento in misura ridotta, comporta l'esclusione dei trasgressori da ogni provvidenza comunque amministrata dalla Regione ed il diniego di autorizzazioni regionali a qualsiasi titolo richieste, fino all'adempimento degli obblighi previsti.

3. La violazione degli obblighi previsti dai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettere *b*) e *c*), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00 per ogni cento chilogrammi di prodotto avviato a usi non consentiti; la stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica a coloro che trasformano il prodotto in difformità da quanto stabilito dalla Regione.

4. All'accertamento delle sanzioni di cui al comma 1, provvedono gli enti individuati nell'articolo 54; l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è di competenza della Città metropolitana di Torino o della provincia competente per territorio.



*Capo XI*

## DESTINAZIONE DELLE SOMME RISCOSE

## Art. 106.

*Destinazione delle somme riscosse*

1. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria spettano ai soggetti competenti all'irrogazione della sanzione.

2. In deroga al comma 1, i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 105 spettano alla Regione.

## TITOLO X

DISPOSIZIONI VALUTATIVE, FINALI,  
TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINANZIARIE*Capo I*

## CLAUSOLA VALUTATIVA

## Art. 107.

*Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1 dello statuto e del capo VI della deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, in particolare delle lettere *a)*, *d)*, *m)* e *o)*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, almeno 90 giorni prima di inoltrare la richiesta di parere previsto dall'art. 6, comma 1, per l'approvazione del Programma regionale degli interventi, una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione è presentata decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicità annuale.

3. La relazione di cui al comma 2, integrata dai contenuti di cui all'art. 38, fornisce le seguenti informazioni:

*a)* un quadro dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità;

*b)* lo stato di attuazione del Programma regionale degli interventi di cui all'art. 6, che evidenzia le modalità organizzative e procedurali adottate per la gestione degli interventi programmati e in corso nel periodo di riferimento, nonché le dotazioni finanziarie, il tasso di utilizzo, i soggetti coinvolti, le modalità di sovvenzione, gli strumenti finanziari scelti per ciascuno di essi, nonché la distribuzione dei finanziamenti sul territorio;

*c)* lo stato di attuazione del sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari di cui all'art. 40, inclusa una descrizione nella quale si evidenzia la consistenza delle enoteche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali, delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari e dei Distretti del cibo riconosciuti, l'incremento o il decremento del numero di aziende e la loro localizzazione su base comunale e provinciale;

*d)* il numero di adesioni alla piattaforma informatica multifunzionale di cui all'art. 41, la localizzazione e la tipologia dei prodotti inseriti;

*e)* quali servizi e strumenti innovativi, definiti dall'Agenda digitale per l'agricoltura piemontese di cui all'art. 80, sono stati introdotti, le modalità operative scelte tra quelle previste dall'art. 11 e in che misura hanno contribuito alla semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché alla interoperabilità delle banche dati disponibili;

*f)* una descrizione riguardante la consistenza e la fruibilità della Banca regionale della terra e degli interventi di razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli;

*g)* la gestione collettiva della risorsa idrica negli ambiti di irrigazione e bonifica, gli interventi eventualmente attuati ai sensi dell'art. 12, il riordino del comparto irriguo, gli interventi a favore dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui gestori di comprensorio e di canali o di opere appartenenti al patrimonio della Regione;

*h)* un quadro delle attività e degli esiti dei controlli contenuti nell'elenco informatico dei controlli in materia di agricoltura, agroalimentare e sviluppo rurale;

*i)* un quadro delle attività svolte per il contrasto delle frodi agroalimentari.

4. Ogni quattro anni, la relazione documenta inoltre, anche sulla base delle informazioni e del supporto fornito dall'attività ordinaria dell'Osservatorio rurale del Piemonte istituito presso l'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte (IRES), il contributo fornito dagli strumenti e dagli interventi previsti dalla legge per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 e dall'art. 38.

*Capo II*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 108.

*Adeguamento normative di settore*

1. È confermato in capo alla Città metropolitana di Torino ed alle province l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

*a)* autorizzazioni concernenti il controllo e l'immissione di fauna selvatica;

*b)* istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, così come individuate dal piano faunistico regionale;

*c)* autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di caccia e pesca previsti da norme statali e regionali, compreso il rilascio di attestati;

*d)* autorizzazioni per l'istituzione di centri di riproduzione e di recupero per la fauna selvatica;





e) autorizzazioni per la cattura, l'inanellamento e l'utilizzo della fauna selvatica a scopo scientifico, per l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica e per l'esercizio della piscicoltura agricola in risaia;

f) attività ispettiva in materia di caccia e pesca;

g) attività di promozione faunistica.

2. È confermato in capo ai comuni, in forma singola o associata, l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura, anche previa verifica delle risultanze del registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con propria deliberazione, individua gli adempimenti in capo ai comuni relativi alle segnalazioni dei danni da calamità ed avversità naturali in agricoltura.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 109.

##### Norme transitorie

1. Gli atti amministrativi adottati in attuazione della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli), nonché le istruzioni per l'applicazione dell'art. 3-*quater* della legge regionale n. 39/1980 adottate con deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 1997, n. 7-22589, si applicano fino alla data di approvazione della deliberazione di cui all'art. 53, comma 2.

2. Fino alla ridelimitazione degli ambiti territoriali di cui all'art. 58 permangono le delimitazioni dei comprensori di bonifica, irrigui ed interregionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge.

4. I procedimenti amministrativi attivati nella vigenza delle norme abrogate dalla presente legge sono conclusi secondo le rispettive normative di settore.

5. Fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'art. 6, elativo all'anno 2020, restano in vigore le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste);

b) legge regionale 1° dicembre 1978, n. 70 (Correzioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»);

c) legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»);

d) legge regionale 3 settembre 1981, n. 35 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 1 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»);

e) legge regionale 11 maggio 1984, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»);

f) legge regionale 29 aprile 1985, n. 51 (Integrazioni dell'art. 3, punto 6, della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste» e successive modificazioni ed integrazioni);

g) legge regionale 26 febbraio 1990, n. 7 (Modificazione alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»);

h) legge regionale 15 giugno 1994, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»);

i) legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo agroindustriale piemontese);

l) articoli 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte);

m) art. 5 della legge 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola);

n) art. 19 della legge 29 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie).

6. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 2 dell'art. 40, continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento regionale n. 3/2016.

### Capo IV

#### ABROGAZIONE DI NORME

#### Art. 110.

##### Abrogazione di norme


1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 3 aprile 1979, n. 16 (Norme provvisorie per l'esercizio, da parte della Regione Piemonte delle funzioni amministrative esercitate dalle Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura del Piemonte in materia di agricoltura e foreste);

b) legge regionale 22 aprile 1980, n. 27 (Norme regionali per l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità economiche europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, riguardanti le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni);

c) legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli);

d) legge regionale 31 agosto 1982, n. 27 (Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25 maggio 1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15 ottobre 1981, n. 590);



e) legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 (Applicazione in Piemonte del regolamento delle Comunità economiche europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie);

f) legge regionale 9 aprile 1987, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 «Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli»);

g) legge regionale 14 agosto 1987, n. 40 (Interventi regionali straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola di valorizzazione dei prodotti agricoli);

h) legge regionale 4 gennaio 1988, n. 1 (Concessione di contributo per l'immediato ripristino a seguito di gravi calamità atmosferiche di infrastrutture agricole);

i) legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 13 maggio 1980, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni «Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli»);

l) legge regionale 3 agosto 1993, n. 38 (Norme relative alla coltivazione ed alla commercializzazione delle piante officinali peculiari della Regione Piemonte);

m) legge regionale 21 novembre 1996, n. 87 (Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli);

n) legge regionale 8 agosto 1997, n. 49 (Abrogazione della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 «Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli» e successive modifiche ed integrazioni);

o) legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte), ad esclusione degli articoli 3, 6, 7 e dell'art. 21 comma 2;

p) legge regionale 25 giugno 1999, n. 13 (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica);

q) legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca);

r) legge regionale 3 settembre 2001, n. 23 (Interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e modifica dell'art. 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 «Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari»);

s) legge regionale 5 agosto 2002, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 «Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli»);

t) legge regionale 26 giugno 2003, n. 11 (Modifiche della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 «Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari»);

u) legge regionale 26 giugno 2003, n. 12 (Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura);

v) art. 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004);

z) legge regionale 29 novembre 2004, n. 35 (Provvedimenti in materia di castanicoltura);

aa) articoli 11 e 12 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005);

bb) articoli 11 e comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006);

cc) articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);

dd) legge regionale 2 agosto 2006, n. 26 (Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999);

ee) legge regionale 2 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità);

ff) art. 24 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 «Legge finanziaria per l'anno 2006»);

gg) articoli 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007);

hh) comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei);

ii) commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008);

ll) articoli 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 17 (Norme per il comparto agricolo);

mm) art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009);


nn) articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);

oo) articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie);

pp) articoli 2, 4, 5 e 6 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011);

qq) art. 16 e comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

rr) articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9 e 10 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola);



*ss*) art. 23 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013);

*tt*) art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24 (Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 ed abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11);

*uu*) art. 28 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale);

*vv*) legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo);

*zz*) art. 33 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni in materia di semplificazione);

*aaa*) art. 8 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

*bbb*) articoli 34 e 35 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);

*ccc*) art. 22 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 (Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale);

*ddd*) articoli 154, 155, 156 e 157 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017).

2. Dalla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'art. 6, relativo all'anno 2020, sono abrogate le seguenti disposizioni:

*a*) legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste);

*b*) legge regionale 1° dicembre 1978, n. 70 (Correzioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»);

*c*) legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»);

*d*) legge regionale 3 settembre 1981, n. 35 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»);

*e*) legge regionale 11 maggio 1984, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»);

*f*) legge regionale 29 aprile 1985, n. 51 (Integrazioni dell'art. 3, punto 6, della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste» e successive modificazioni ed integrazioni);

*g*) legge regionale 26 febbraio 1990, n. 7 (Modificazione alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»);

*h*) legge regionale 15 giugno 1994, n. 19 (Modificazione ed integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63: «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»);

*i*) legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo agroindustriale piemontese);

*l*) articoli 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte);

*m*) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione);

*n*) art. 22 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 «Legge finanziaria per l'anno 2006»);

*o*) art. 24 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);

*p*) art. 5 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola);

*q*) art. 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie).

3. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'art. 3, comma 4 sono abrogate le seguenti disposizioni:

*a*) l'art. 3 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo per l'apicoltura in Piemonte);

*b*) l'art. 22 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009).

4. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'art. 4, comma 2, è abrogato l'art. 30 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006).


5. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'art. 14, è abrogato l'art. 4 della legge 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola).

6. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 37, è abrogato il regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1 (Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'art. 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 «Nuove disposizioni in materia di agriturismo»).

7. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'art. 42, comma 5, è abrogata la legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le Enotecche regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino).

8. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 24, comma 6, è abrogato l'articolo 21, comma 2 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo per l'apicoltura in Piemonte).

9. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 43, comma 2, è abrogata la legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 (Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 «Le enotecche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino»);





10. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 63, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione);

b) comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013);

c) articoli 36 e 37 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26, (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015).

11. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 72, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 53 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione);

b) art. 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola).

### Capo V

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 111.

##### Norma finanziaria

1. Per l'anno 2019 per le spese di parte corrente, derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 13, 15, 54, comma 5, e 73, nonché delle disposizioni in vigore ai sensi dell'art. 109, comma 5, quantificate in euro 1.621.959,23, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

2. Per l'anno 2019 per le spese in conto capitale, derivanti dall'attuazione degli articoli 13 e 73, nonché delle disposizioni in vigore ai sensi dell'art. 109, comma 5, quantificate in euro 2.340.000,00, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

3. Per le spese di parte corrente relative agli interventi attuativi del Programma regionale degli interventi di cui all'art. 6 e dell'allegato B di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art. 6, quantificate per l'anno 2020 in euro 6.860.727,61 e per l'anno 2021 in euro 7.035.727,61, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

4. Per gli anni 2020 e 2021 per le spese in conto capitale relative agli investimenti attuativi del Programma regionale degli interventi di cui all'art. 6 e dell'allegato B di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art. 6, quantificate

in euro 1.600.000,00, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

5. Per l'anno 2019 per le spese di parte corrente relative alla gestione dell'Agenda digitale di cui all'art. 80, del SIAP di cui all'art. 81 e del fascicolo aziendale ed all'aggiornamento dell'Anagrafe di cui all'art. 82, quantificate in euro 1.306.000,00, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

6. Per l'anno 2019 per le spese in conto capitale relative agli investimenti per l'Agenda digitale di cui all'art. 80 e per il SIAP di cui all'art. 81, quantificate in euro 300.000,00, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

7. Per gli anni 2020 e 2021 per le spese di parte corrente relative alla gestione dell'Agenda digitale di cui all'art. 80, del SIAP di cui all'art. 81 e del fascicolo aziendale ed all'aggiornamento dell'Anagrafe di cui all'art. 82, quantificate in euro 2.906.000,00 nel 2020, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

8. Per gli anni 2020 e 2021 per le spese in conto capitale relative agli investimenti per l'Agenda digitale di cui all'art. 80 e per il SIAP di cui all'art. 81, quantificate in euro 600.000,00 nel 2020, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

9. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia fitosanitaria di cui all'art. 93, quantificabili in euro 10.000,00, sono introitate su un nuovo capitolo di entrata nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e sono destinate, ai sensi dell'art. 55, comma 8-ter, del decreto legislativo n. 214/2005, al finanziamento delle spese di parte corrente relative al potenziamento delle attività fitosanitarie che sono allocate su un nuovo capitolo di spesa nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Tali spese sono autorizzate ad avvenuta riscossione delle entrate.



10. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative riscosse ai sensi degli articoli 91, 95, 97, 104 e 105 sono introitate nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 su apposito capitolo di entrata.

*Capo VI*

ENTRATA IN VIGORE

Art. 112.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 22 gennaio 2019

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

19R00098

**REGIONE LIGURIA**

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2019, n. 1.

**Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private).**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, Anno 50, n. 2 - Parte I - del 31 gennaio 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA:

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Proroga del termine previsto dall'art. 18, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private).*

1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 9/2017 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «entro il 31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2019».

Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° febbraio 2019.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 30 gennaio 2019

*Il Presidente:* TOTI

(*Omissis*).

19R00128

**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 31.

**Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento della Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).**

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 47 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 31 dicembre 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

*Capo I*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 26/2014

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 26/2014*

1. L'art. 6 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è sostituito dal seguente:



«Art. 6 (*Adesione e recesso dalle Unioni e revoca di funzioni comunali*). — 1. Ferma restando la normativa statale che prevede la gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, le Unioni costituiscono forme facoltative per l'esercizio associato di funzioni comunali.

2. Per l'adesione all'Unione, il Comune e l'Unione approvano, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione, lo Statuto dell'Unione che prevede e disciplina la partecipazione del Comune all'Unione. La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non è soggetta al parere dei Consigli dei Comuni già partecipanti.

3. Il Comune può revocare la gestione associata di una o più funzioni comunali tramite Unione con deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune, nonché la decorrenza della revoca sono regolati da accordo.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6-bis, i Comuni possono recedere dall'Unione cui aderiscono con deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune recedente, nonché la decorrenza del recesso sono regolati da accordo.

5. Gli accordi di cui ai commi 3 e 4 sono approvati a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione e sottoscritti dai legali rappresentanti degli enti interessati entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di revoca o di recesso. La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non è soggetta al parere dei Consigli dei Comuni già partecipanti.

6. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo ai sensi del comma 5, il medesimo è approvato da un collegio arbitrale costituito da un componente designato da ciascuna delle parti e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

7. In caso di scioglimento dell'Unione, il Presidente dell'Unione ne cura la liquidazione.»

#### Art. 2.

##### *Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 26/2014*

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 26/2014 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Modalità di esercizio delle funzioni sovramunicipali e provinciali*). — 1. Nelle more della piena attuazione del processo di riordino delle autonomie locali e fino alla costituzione e all'avvio di enti di area vasta, non possono essere sciolte:

a) le Unioni che esercitano le funzioni di cui all'allegato C della presente legge e quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), che continuano a essere esercitate con le modalità di cui all'art. 35, comma 4-ter;

b) le Unioni che esercitano le funzioni sovramunicipali e di area vasta già esercitate dalle soppresse Comunità montane.

2. Le funzioni di cui al comma 1 continuano a essere svolte dalle Unioni fino al trasferimento di esse ad altro ente.»

#### Art. 3.

##### *Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 26/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole: «di cui all'art. 6, comma 2» sono soppresse;

b) alla lettera c) le parole: «in attuazione degli articoli da 23 a 33» sono soppresse.

#### Art. 4.

##### *Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 26/2014*

1. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 26/2014 le parole: «per consentire l'avvio della concertazione di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)» sono soppresse.

#### Art. 5.

##### *Modifica all'art. 19-bis della legge regionale n. 26/2014*

1. Il comma 1 dell'art. 19-bis della legge regionale n. 26/2014 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di recesso di un Comune da un'Unione territoriale intercomunale e in caso di revoca di una o più funzioni comunali di cui all'art. 6, il personale trasferito all'Unione in relazione alle funzioni oggetto di revoca rientra in ogni caso, salvo diverso accordo tra il Comune e l'Unione territoriale intercomunale, nella dotazione organica del Comune.»

#### Art. 6.


##### *Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 26/2014*

1. All'art. 23 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) le funzioni comunali secondo le previsioni del proprio statuto;»;

b) le lettere b) ed e) del comma 1 e i commi 3 e 3-bis sono abrogati.





## Art. 7.

*Modifica all'art. 31  
della legge regionale n. 26/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 26/2014 le parole «previsti dagli articoli 26, 27 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «svolti dalle Unioni.».

## Art. 8.

*Modifica all'art. 32  
della legge regionale n. 26/2014*

1. Al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 26/2014 le parole: «con le modalità di cui all'art. 26, comma 4,» e le parole: «e che possono essere esercitate con le modalità previste dall'art. 27 per le funzioni di cui al comma 1, lettera b)» sono soppresse.

## Art. 9.

*Modifica all'art. 43  
della legge regionale n. 26/2014*

1. Al comma 1-bis dell'art. 43 della legge regionale n. 26/2014 dopo le parole «società in house della Regione» sono inserite le seguenti: «e degli enti strumentali regionali non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, lettera a)».

*Capo II*MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE  
17 LUGLIO 2015, N. 18

## Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 7  
della legge regionale n. 18/2015*

1. L'art. 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato*). — 1. La Regione e gli enti locali, per assicurare la funzionale gestione delle risorse pubbliche, coordinano le politiche di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato Regione - Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione in coerenza con gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale, individuando con modalità concertata, entro novembre di ogni anno, gli investimenti strategici di sviluppo sovracomunale da finanziare con risorse regionali.

2. Tenuto conto del quadro complessivo di sviluppo delineato dal programma di Governo e delle specifiche politiche regionali di settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, dichiara con deliberazione le priorità regionali complessive di sviluppo del territorio riferite al periodo di mandato da proporre nella concertazione di cui al comma 1, specificando i soggetti istituzionali ammessi di volta in volta alla con-

certazione, gli ambiti di interesse degli investimenti che potranno essere considerati, gli ambiti e gli specifici interventi esclusi da finanziamento con modalità concertata, eventuali priorità di scelta nella selezione degli interventi da finanziare tra gli interventi proposti dagli enti locali e gli altri ulteriori vincoli collegati alla normativa vigente.

3. La legge di stabilità, con riferimento agli esiti della concertazione di cui al comma 1 e in relazione alle risorse disponibili per il triennio preso in considerazione dalla manovra finanziaria, assicura con il fondo di cui all'art. 14, comma 9, lettera b), una funzionale allocazione di risorse finanziarie destinate agli investimenti degli enti locali e il riparto tra i beneficiari evitando duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti o il sostegno di investimenti non sovracomunali o difficilmente realizzabili in relazione alla loro particolare complessità o alla dimensione dell'ente locale realizzatore.

4. La modalità concertata di cui al comma 1 prevede il confronto, nell'ambito di Conferenze programmatiche, tra gli Assessori della Giunta regionale competenti per materia e gli enti locali che presentano alla Regione, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, una scheda con l'elenco delle proposte di investimento, l'indicazione dell'esigenza di finanziamento regionale per ogni anno del triennio e l'eventuale cofinanziamento, nonché un riepilogo indicante lo stato di avanzamento della spesa per ogni intervento finanziato negli anni precedenti con metodo concertativo.».

## Art. 11.

*Modifica all'art. 13  
della legge regionale n. 18/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 18/2015 le parole: «e ai contenuti dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'art. 7» sono soppresse.

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 14  
della legge regionale n. 18/2015*

1. All'art. 14 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 9 è sostituita dalla seguente:

«b) a favore dei Comuni non in Unione, singoli o associati mediante convenzione, e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo straordinario unitario per gli investimenti strategici sovracomunali, stanziato e ripartito dalla legge di stabilità in base agli esiti della concertazione di cui all'art. 7 e finalizzato ad assicurare la perequazione infrastrutturale dei territori.»;

b) al comma 10 dopo le parole «di cui al comma 9, lettera b)» è aggiunto il seguente periodo: «Le Direzioni centrali competenti per materia gestiscono la concessione, l'erogazione, il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti, la verifica della rendicontazione finale degli interventi individuati dalla legge di stabilità in base agli esiti della concertazione e ogni altro adempimento connesso e conseguente con riferimento agli investimenti rientranti nel settore seguito per competenza.»;



c) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 9, lettera b), sono concesse a richiesta dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore. L'erogazione è disposta a richiesta dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.

10-ter. Per la rendicontazione finale degli investimenti finanziati con le risorse del fondo di cui al comma 9, lettera b), trova applicazione quanto previsto in materia di rendicontazione semplificata dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

Art. 13.

*Norme transitorie per la gestione delle risorse assegnate con la concertazione Regione - Autonomie locali negli anni 2017 e 2018.*

1. La proroga della tempistica di rendicontazione finale degli interventi finanziati con le risorse della concertazione Regione - Autonomie locali degli anni 2017 e 2018-2020, riferita ai fondi dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), all'art. 2 e comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità), ai commi 82 e 83 e commi 98 e 99 dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), ai commi 5 e 6 dell'art. 8 e commi 2 e 4 dell'art. 32 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti), ai commi da 17 a 22 dell'art. 4 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), ai commi da 14 a 24 dell'art. 10 della legge 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), e la fissazione di un nuovo termine di rendicontazione sono disposte con decreto del Direttore del Servizio competente per materia oggetto dell'intervento, tenuto conto dello stato di avanzamento della spesa da parte dell'ente locale.

2. Le economie risultanti dagli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 sono restituite alla Regione.

3. La modifica dell'oggetto degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 è disposta con legge regionale e solo a parità di Missione e Programma già codificati.

### Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 6/2006,  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI  
DEI COMUNI E DI AZIENDE PUBBLICHE  
DI SERVIZI ALLA PERSONA, NONCHÉ INTERPRETAZIONE  
AUTENTICA DELL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2003  
CONCERNENTE L'AUTONOMIA DELLE AZIENDE PUBBLICHE  
DI SERVIZI ALLA PERSONA.

Art. 14.

*Sostituzione dell'art. 17  
della legge regionale n. 6/2006*

1. L'art. 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Servizio sociale dei Comuni*). — 1. I Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all'art. 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'art. 6, in forma associata secondo le modalità stabilite dall'art. 18, negli ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale, aventi dimensione demografica non inferiore a 45.000 abitanti, ridotti a 25.000 qualora più della metà siano residenti in comuni montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia).

2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.

3. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'art. 10, comma 1, lettera d), il Servizio sociale dei Comuni svolge attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività.

4. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Servizi sociali dei Comuni rientranti nel territorio del medesimo ente del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi.

5. I Comuni possono in ogni caso stabilire anche singolarmente eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.».



## Art. 15.

*Modifiche all'art. 17-bis della legge regionale n. 6/2006*

1. All'art. 17-bis della legge regionale n. 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'organizzazione del Servizio sociale dei Comuni deve assicurare sul territorio regionale uniformità dei livelli minimi di offerta e omogeneità di risposta ai bisogni della popolazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Regione.»;

b) al comma 3 le parole: «, che le Unioni territoriali intercomunali garantiscono con utilizzo degli spazi asunzionali disponibili e con ricorso ad affidamenti esterni» sono soppresse.

## Art. 16.

*Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 6/2006*

1. L'art. 18 della legge regionale n. 6/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Convenzione per l'istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni*). — 1. Il Servizio sociale dei Comuni è disciplinato da una convenzione promossa dall'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni e approvata con deliberazioni conformi dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

2. La convenzione di cui al comma 1 individua la forma di collaborazione tra gli enti locali per la realizzazione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima convenzione, la delega agli enti del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale, la delega alle Unioni territoriali intercomunali ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, di seguito denominati Enti gestori.

3. La convenzione disciplina in particolare:

a) la durata della gestione associata;

b) il modello organizzativo tenuto conto di quanto disposto dall'art. 17-bis;

c) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;

d) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;

e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;

f) i criteri di regolazione dei rapporti anche finanziari con l'Ente gestore;

g) le modalità di informazione ai Consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del Servizio sociale dei Comuni.

4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti sanitari non coincida con l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di uno o più ambiti territoriali, la convenzione individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.».

## Art. 17.

*Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 6/2006*

1. All'art. 19 della legge regionale n. 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «della convenzione»;

b) al comma 2 le parole: «nei Comuni associati» sono soppresse;

c) al comma 3 le parole «dell'Unione territoriale intercomunale» sono sostituite dalle seguenti: «del Servizio sociale dei Comuni»;

d) al comma 4 le parole «dai Comuni associati» sono sostituite dalle seguenti: «che svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata»;

e) al comma 5 le parole «Le Aziende per l'assistenza sanitaria e le Aziende pubbliche di servizi alla persona alle quali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli Enti gestori ai quali».

## Art. 18.

*Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 6/2006*

1. L'art. 20 della legge regionale n. 6/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni*). — 1. In ogni territorio di gestione associata è istituita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni.

2. La costituzione dell'Assemblea è promossa per iniziativa del Sindaco del Comune più popoloso dell'ambito territoriale di pertinenza. Essa è composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell'ambito o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente.

3. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale e le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti degli Enti gestori, ferma restando la disponibilità finanziaria. Svolge in particolare le seguenti attività:

a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni;

b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'art. 24, alla stipulazione del relativo accordo di programma e approva annualmente il relativo Piano attuativo annuale;

c) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni;





d) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'art. 39;

e) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;

f) monitora e verifica l'attività dell'Ente gestore;

g) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio;

h) esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma qualora il relativo ente del servizio sanitario regionale che assicura l'assistenza territoriale gestisca in delega i servizi socioassistenziali;

i) esprime parere in sede di verifica degli obiettivi assegnati al Direttore del distretto, nel caso previsto alla lettera h).

4. Per le attività previste dal comma 3, lettere g), h) e i), qualora più Servizi sociali dei Comuni siano ricompresi in un unico distretto sanitario le rispettive Assemblee operano congiuntamente.

5. Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati i rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000, nonché i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche dell'ambito territoriale.

6. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento interno, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

7. Qualora l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni comprenda il territorio di un solo Comune o di parte di esso, i compiti dell'Assemblea sono attribuiti al Sindaco del Comune medesimo, salve restando le funzioni consultive dei soggetti di cui al comma 5.».

#### Art. 19.

##### *Inserimento dell'art. 20-bis nella legge regionale n. 6/2006*

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 6/2006 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (*Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni*). — 1. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità sul territorio regionale dell'erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni sociali, nonché al fine di assicurare il concorso dei Comuni associati negli ambiti territoriali dei Servizi sociali dei Comuni nella determinazione delle politiche in materia sociale e nella definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo, è istituita la Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni quale organismo di confronto permanente con funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato.

2. La Conferenza è composta dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con funzioni di Presidente, e dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei Servizi sociali dei Comuni.

3. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o a seguito di presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. La Conferenza si riunisce in ogni caso almeno due volte all'anno.

4. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le funzioni di segreteria sono garantite dalla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali.».

#### Art. 20.

##### *Disposizioni transitorie in materia di Servizio sociale dei Comuni*

1. Le convenzioni per l'istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'art. 18 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), come sostituito dall'art. 16, sono adottate entro il 30 settembre 2019 e hanno effetto secondo le tempistiche ivi indicate e comunque entro e non oltre il 1° gennaio 2020.

2. Per garantire all'utenza la necessaria continuità nella fruizione delle prestazioni, nelle more dell'adozione delle convenzioni di cui al comma 1 e dei relativi atti attuativi, il Servizio sociale dei Comuni è gestito:

a) dagli Enti gestori individuati nelle convenzioni per la gestione associata dei Servizi sociali dei comuni vigenti alla data del 30 novembre 2016;

b) dall'Unione territoriale intercomunale, limitatamente ai Servizi sociali dei Comuni gestiti dalle Unioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sino all'adozione delle convenzioni di cui al comma 1 restano valide le convenzioni in essere alla data del 30 novembre 2016. Qualora la gestione transitoria sia garantita ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera b), si applicano i regolamenti per la gestione associata vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), fatti salvi gli eventuali diversi accordi assunti a livello territoriale, le funzioni previste dall'art. 20 della legge regionale n. 6/2006, come sostituito dall'art. 18, sino all'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 1, sono svolte dall'Assemblea dell'Unione integrata dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 6/2006, come sostituito dall'art. 14.

5. Nell'ipotesi in cui nell'ambito della Convenzione di cui al comma 1 sia individuato un Ente gestore diverso da quello che assicura la gestione associata del SSC ai sensi del comma 2, l'Ente gestore cessante e quello subentrante concordano le modalità per:

a) il trasferimento all'Ente gestore subentrante di tutto il personale presente afferente al SSC, di qualunque profilo professionale, compreso quello assunto a tempo determinato e indeterminato dall'Ente cessante;

b) la regolazione del passaggio di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.



## Art. 21.

*Disposizioni transitorie in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona*

1. Nelle more del processo di riordino delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, in relazione all'inserimento nell'assetto delle funzioni e degli interventi in materia di servizi sociali e sociosanitari, le competenze che la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia), attribuisce all'Assessore regionale per le autonomie locali sono trasferite all'Assessore regionale e alla Direzione centrale competenti nei settori sanitario, sociosanitario e sociale.

2. Per effetto del processo di riordino di cui al comma 1, il termine del 31 dicembre 2019 indicato all'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 19/2003, è prorogato al 31 dicembre 2020.

## Art. 22.

*Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale n. 19/2003 concernente l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.*

1. In via di interpretazione autentica, all'art. 3 della legge regionale n. 19/2003 le parole «con criteri imprenditoriali» devono intendersi «con autonomia imprenditoriale», in quanto le Aziende pubbliche di servizi alla persona, come gli enti del Servizio sanitario regionale, operano con criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nel seguire i relativi fini istituzionali.

*Capo IV*

## NORME FINALI

## Art. 23.

*Norme transitorie in materia di Consiglio delle autonomie locali*

1. Fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), resta ferma la composizione del Consiglio delle autonomie locali eletto sulla base degli ambiti territoriali del Servizio sociale dei Comuni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 6/2006, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 luglio 2018, n. 19 (Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale n. 12/2015).

## Art. 24.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 7, 7-bis, 9, 26, 27, 27-bis, 28, 29, 42, 56-ter, 59, 60, 61-bis, 62, 63, 64, 65 e 68 della legge regionale n. 26/2014;

b) il comma 3 dell'art. 7 e gli articoli 24, 25, 33, 34, 35, 36 e 38 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);

c) il comma 9-ter dell'art. 14 e gli articoli 58, 59 e 63 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali);

d) i commi 60 e 61 dell'art. 10 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017);

e) il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);

f) le lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 32, le lettere a), b) e c) del comma 1 e il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda);

g) gli articoli 6, 7, 13, 14 e 16 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012);


h) gli articoli 23, 24, 28, 30 e 32 della legge regionale n. 20/2016;

i) gli articoli 2 e 24 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);

j) i commi 44 e 45 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019);

k) la lettera d) del comma 6 dell'art. 8 e i commi 2, 4, 8, 16 e 17 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);

l) il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 28 giugno 2018, n. 17 (Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali);



*m*) i commi 48 e 49 dell'art. 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020).

Art. 25.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Gli articoli 1, 3, comma 1, lettera *b*), 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 24 si applicano dal 1° gennaio 2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 28 dicembre 2018

FEDRIGA

(*Omissis*).

19R00073

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 dicembre 2018, n. 0232/Pres.

**Regolamento di modifica al «Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33.**

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2018*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare, gli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera *d*), 18, comma 2, lettera *b*), 24, comma 2, lettera *b*), 26, comma 2, lettera *c*), e 27, comma 2, lettera *b*), della legge regionale n. 16/2014;

Visti gli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale n. 16/2014, che prevedono che, con riferimento agli incentivi di cui sopra, «con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento»;

Visti, altresì, gli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 6, della legge regionale n. 16/2014, che rimandano ad uno o più avvisi pubblici, approvati con deliberazione della Giunta regionale, per la definizione dei settori d'intervento, dell'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, delle tipologie e dei requisiti dei beneficiari, delle modalità di presentazione della domanda, dei criteri e delle priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, per la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, dei criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, dei limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dai relativi regolamenti;

Visto il proprio decreto 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. recante «regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto il testo del «regolamento di modifica del «regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33», e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 34 della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;


Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2315 del 6 dicembre 2018;

Decreta:

1. È emanato il «regolamento di modifica del «regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.





Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento di modifica al «regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33.**

Art. 1.

*Modifica all'art. 2 del decreto del presidente della regione n. 33/2015*

1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali)), è sostituito dal seguente:

«2. Gli avvisi pubblici possono definire le modalità con le quali i richiedenti possono realizzare un partenariato associandosi fra loro ai fini della presentazione delle domande e della realizzazione dei progetti. In caso di presentazione di progetti in forma associata, il beneficiario è il soggetto indicato nell'accordo di associazione fra richiedenti come capofila ed assume il ruolo di unico interlocutore dell'Amministrazione regionale, ai fini del presente regolamento e degli avvisi pubblici. I partner collaborano allo svolgimento delle attività progettuali previste nell'accordo di associazione e condividono il progetto nella sua interezza.»

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 5 del decreto del presidente della regione 33/2015*

1. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2015, le parole: «dei componenti esperti della Commissione regionale per la cultura, di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi.», sono sostituite dalle seguenti: «componenti esperti, individuati dal direttore centrale competente in materia di cultura, anche tra quelli facenti parte della Commissione regionale per la cultura, di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche solo potenziali, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.»

2. I commi 7 e 8 dell'art. 5 del decreto del presidente della regione n. 33/2015, sono abrogati.

Art. 3.

*Modifica all'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 33/2015*

1. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 33/2015, le parole: «la loro esclusiva riferibilità al progetto», sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusiva riferibilità al progetto della quota eccedente il 10 per cento».

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: il presidente: Fedriga

19R00074

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 dicembre 2018, n. 0233/Pres.

**Regolamento di modifica al «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle Cooperative sociali e loro Consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381», emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres.**


*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2018)*

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 2006 n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), come sostituito dall'articolo 2, comma 31, della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (Legge di stabilità 2017), che attribuisce alla Regione le funzioni di regolamentazione, programmazione e attuazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale 20/2006, nonché le funzioni di realizzazione e sostegno di progetti volti alla promozione della cooperazione sociale e le funzioni relative alla concessione di finanziamenti alle amministrazioni pubbliche finalizzati a incentivare la stipulazione di convenzioni previste all'articolo 5, comma della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e successive integrazioni e modificazioni, che ha previsto il passaggio dalle Province alla Regione delle funzioni relative al sostegno e alla promozione della cooperazione sociale come individuate all'allegato B, comma 11 bis (Funzioni in materia di attività produttive);

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20/2006, nel testo previgente alla sua sostituzione con la citata legge regionale 25/2016, alla Regione era già attribuita la competenza di regolamentazione degli interventi contributivi a favore delle cooperative



sociali, in particolare sotto il profilo dell'armonizzazione con la normativa concernente gli aiuti di stato, nonché di definizione con regolamento dei criteri e modalità di ripartizione tra le singole Province delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni di cui alla medesima legge regionale 20/2006;

Visto il testo del «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381», emanato con proprio decreto n. 0198/Pres. del 30 agosto 2017;

Visto l'articolo 8, comma 18 della legge regionale n. 12 del 27 marzo 2018, con cui l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi di cui agli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e c), e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), anche nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) 1408/2013, al fine di promuovere lo sviluppo delle attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche nel settore agricolo, mediante l'incentivazione delle cooperative sociali che operano in tale settore;

Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ovvero nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto l'articolo 2, paragrafo punto 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 ove definisce i «costi salariali» come «importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito».

Visto il testo del «Regolamento di modifica al «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006

volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres.»» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 17/2007, con particolare riferimento all'articolo 14, comma lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2018, n. 2306

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres.»», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento di modifica al «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381», emanato con decreto del Presidente della regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres.**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 1 del D.P.Reg. 198/2017*

1. Al comma 3 dell'articolo 1 le parole: «al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, relativo» sono sostituite con le seguenti: «ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, relativi»

2. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 le parole: «in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013».



3. Alla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 1 le parole: «in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013».

4. Alla lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 1 le parole: «in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013».

5. Alla lettera *d)* del comma 4 dell'articolo 1 le parole: «in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013».

6. Al comma 5 dell'articolo 1 le parole: «dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 20/2006» sono sostituite con le seguenti: «degli articoli 14, comma 3, della legge regionale 20/2006 e 8, comma 1a, della legge regionale 12/2018».

7. Alla lettera *c)* del comma 5 dell'articolo 1 le parole: «in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013».

8. Alla lettera *g)* del comma 5 dell'articolo 1 le parole: «in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013».

6. Alla lettera *a)* del comma 6 dell'articolo 1 le parole: «in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013».

10. Alla lettera *b)* del comma 6 dell'articolo 1 le parole: «in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013».

11. Il comma 7 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente comma:

«7. Sono concessi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 10, comma lettera *c)*, della legge regionale 20/2006, agli enti pubblici, anche economici, e alle società di capitali a partecipazione pubblica aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, con l'esclusione delle società partecipate dall'Ente Regione, per l'acquisizione di beni e servizi forniti dalle cooperative sociali iscritte nella sezione *b)* dell'Albo e loro consorzi attraverso convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013, di cui al titolo VI, articolo 28.»

12. Al comma 8 dell'articolo 1 le parole: «in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013».

#### Art. 2.

##### *Aggiunta dell'articolo 1 bis del D.P.Reg. 198/2017*

1. Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 1. bis (definizioni) - 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

*a)* “contributi” gli incentivi regionali a favore delle cooperative sociali e loro consorzi iscritti all'Albo nonché delle associazioni regionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo;

*b)* “finanziamenti” gli incentivi regionali a favore degli enti pubblici, anche economici, e delle società di capitali a partecipazione pubblica.».

#### Art. 3.

##### *Modifiche all'articolo 2 del D.P.Reg. 198/2017*

1. Al comma 5 dell'articolo 2 dopo le parole: «della regione Friuli Venezia Giulia» sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione delle società partecipate dall'Ente Regione.».

#### Art. 4.

##### *Modifiche all'articolo 4 del D.P.Reg. 198/2017*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

«1 bis. Per i contributi di cui al presente regolamento concessi nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento (UE) n. 1408/2013, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del pre-

detto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima impresa unica”, non può superare euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.».

2. Il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato.

3. comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«3. La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 1 bis, è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013, dall'impresa unica, a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.».

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'articolo 5 del D.P.Reg. 198/2017*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:

«2 bis. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1408/2013, i contributi di cui al presente regolamento concessi in base alla regola “de minimis” possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a norma di altri regolamenti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 e che la produzione primaria di prodotti agricoli non benefici degli altri aiuti “de minimis”-da garantirsi con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi.

2 ter. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013, gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.».

#### Art. 6.

##### *Modifiche all'articolo 7 del D.P.Reg. 198/2017*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:

«1 bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013, sono esclusi dall'applicazione del medesimo Regolamento (UE) n. 1408/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B bis che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.».

2. Al comma 4 dell'articolo 7 le parole: « Gli allegati B e C » sono sostituite con le seguenti: « Gli allegati B, B bis e C ».

#### Art. 7.

##### *Modifiche all'articolo 10 del D.P.Reg. 198/2017*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti (UE) n.1407/2013 e 1408/2013».

2. La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: « *b)* per la progettazione e direzione lavori; ».

3. Al comma 3 dell'articolo 10 le parole: « del regolamento (UE) n. 1407/2013 » sono sostituite con le seguenti: « dei regolamenti (UE) n.1407/2013 e 1408/2013 ».


4. La lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: «*b)* per la progettazione e direzione lavori;».

5. La lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 10 è, sostituita dalla seguente: «*b)* costi dei lavori per l'ampliamento degli immobili aziendali esistenti;».

6. La lettera *d)* del comma 4 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: «*d)* costi per interventi di manutenzione ordinaria;».

7. Il comma 5 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«5. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera *b)*, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013, sono ammissibili le seguenti spese, a condizione che l'immobile, al momento di presentazione della domanda di contributo, sia in regola con le normative vigenti in materia





urbanistica ed edilizia, sia di proprietà del soggetto richiedente ovvero sia nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 46, e che il proprietario presti il proprio assenso scritto ai lavori:

- a) costi dei lavori per le ristrutturazioni edilizie;
- b) costi dei lavori per l'ampliamento degli immobili aziendali esistenti;
- c) costi dei materiali utilizzati per i lavori, comprensivi delle spese di trasporto;
- d) costi per interventi di manutenzione ordinaria;
- e) costi per interventi di manutenzione straordinaria.

8. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

«5 bis. Gli investimenti aziendali inerenti i lavori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), di nuova costruzione, di ampliamento, ristrutturazione edilizia e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili esistenti, sono quelli descritti dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, articolo 4.».

9. Al comma 7 dell'articolo 10 le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti (UE) n.1407/2013 e 1408/2013».

10. Al comma 8 dell'articolo 10 le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013».

11. Al comma 10 dell'articolo 10 le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013 » sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013».

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'articolo 11 del D.P.Reg. 198/2017*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013».

#### Art. 9.

##### *Modifiche all'articolo 17 del D.P.Reg. 198/2017*

1. Il comma 4 dell'articolo 17 è abrogato.

#### Art. 10

##### *Modifiche all'articolo 18 del D.P.Reg. 198/2017*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013».

#### Art. 11.

##### *Modifiche all'articolo 20 del D.P.Reg. 198/2017*

1. Al comma 3 dell'articolo 20 le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013».

2. Al comma 3 dell'articolo 20 dopo le parole: «addetto all'assistenza di persone svantaggiate» sono aggiunte le seguenti: «, mantenute in occupazione.».

#### Art. 12.

##### *Modifiche all'articolo 21 del D.P.Reg. 198/2017*

2. Il comma 4 dell'articolo 21 è abrogato.

#### Art. 13.

##### *Modifiche all'articolo 26 del D.P.Reg. 198/2017*

1. Al comma 1 dell'articolo 26 dopo le parole: «società di capitali a partecipazione pubblica, » sono aggiunte le seguenti: «con l'esclusione delle società partecipate dall'Ente Regione.».

#### Art. 14.

##### *Modifiche all'articolo 27 del D.P.Reg. 198/2017*

1. Al comma 1 dell'articolo 27 le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013».

#### Art. 15.

##### *Modifica della rubrica del Titolo VIII del D.P.Reg. 198/2017*

1. La rubrica del Titolo VIII è sostituita dalla seguente: «PROCEDIMENTO DI INCENTIVAZIONE».

#### Art. 16.

##### *Modifiche all'articolo 33 del D.P.Reg. 198/2017*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 sono aggiunti i seguenti commi:

«2 bis. Le domande di contributi sono presentate per la concessione di un contributo per ogni singola iniziativa, salvo quanto disposto dal comma 11; le eventuali ulteriori domande di contributi per la medesima iniziativa vengono istruite solamente dopo che sono state ammesse tutte le prime richieste avanzate dai beneficiari, nei limiti della capienza dei fondi stanziati.

2 ter. Le domande di contributi di cui al comma 2 bis presentate dallo stesso richiedente per la medesima iniziativa vengono istruite in ordine inverso d'arrivo. »

2. Il comma 3 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«3. Il termine per la presentazione delle domande di incentivo è perentorio, ed è compreso tra il 2 gennaio ed il 31 marzo; nel caso in cui tali termini ricadano in una giornata non lavorativa per l'ufficio competente, essi si intendono prorogati ai primo giorno lavorativo seguente. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data e l'ora di ricezione. Le domande sono presentate a partire dalle ore 9.15 del giorno iniziale e sino alle ore 16.30 del giorno finale di presentazione delle stesse. »

3. La lettera a) del comma 10 dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente:

«a) dalla relazione illustrativa;».

4. Dopo la lettera b) del comma 10 dell'articolo 33 è aggiunta la seguente:

«b bis) nel caso di richiesta di contributo per sostenere i costi salariali del personale addetto all'assistenza delle persone svantaggiate, mantenute in occupazione di cui all'articolo 20, comma 3, dal curriculum vitae del personale addetto;»


5. Dopo il punto 1) della lettera c) del comma 10 dell'articolo 33 è aggiunto il seguente:

«1 bis) la dimensione dell'impresa definita con riferimento alla disciplina in materia dettata dall'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;».

6. Al punto 5 della lettera c) del comma 10 dell'articolo 33 le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013, dall'impresa unica, a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013».

7. Il punto 6) della lettera c) del comma 10 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«6) se la domanda è presentata in applicazione del regime di aiuto in esenzione di cui all'articolo paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 651/2014;



8. Dopo il punto 8) della lettera c) del comma 10 dell'articolo 33 è inserito il seguente:

«8 bis) di applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma lettere d), e) ed f), e comma 2 bis, della legge 142/2001».

9. La lettera d) del comma 10 dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente:

«d) dall'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante di riferimento ai dati dichiarati nella domanda.»

10. Il comma 1 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«11. Le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma lettere a) e b), che svolgono attività plurima possono presentare separate domande di contributo riferite sia a iniziative connesse in modo esclusivo all'erogazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi per i quali sono iscritte nella sezione a) dell'Albo sia a iniziative connesse in modo esclusivo all'esercizio di altre attività economiche per le quali le medesime cooperative sono iscritte nella sezione b) dell'Albo. La connessione tra l'iniziativa oggetto della richiesta di contributo e l'attività esercitata è descritta nella relazione illustrativa dell'iniziativa e attestata da idonea documentazione tecnico-contabile.»

#### Art. 17.

##### *Modifiche all'articolo 35 del D.P.Reg. 198/2017*

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 35 è abrogata.

2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 35 dopo le parole: «dell'articolo 3» sono aggiunte le seguenti: «pur avendo ammesso l'intera spesa presentata».

3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 35 è aggiunta la seguente:

«d bis) assenza, originaria o per sopravvenuta cancellazione, in capo al richiedente del requisito di iscrizione all'Albo della Regione Friuli Venezia Giulia.»

4. Il comma 4 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi di seguito indicati il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, concedendo loro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare le loro osservazioni:

a) scadenza del termine per provvedere alla regolarizzazione della domanda ai sensi del comma 2;

b) il contributo concedibile è inferiore all'importo di euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 3 per inammissibilità di parte della spesa presentata.»

#### Art. 18.

##### *Modifiche all'articolo 36 del D.P.Reg. 198/2017*

1. Il comma 1 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«1. La concessione di contributi per l'acquisto di beni immobili è disposta dal Servizio competente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile e pari al minor valore tra il prezzo di compravendita e la perizia di stima del valore dell'immobile redatta da tecnico abilitato.»

2. Il comma 2 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«La concessione di contributi riguardanti i lavori indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) afferenti immobili aziendali è disposta dal Servizio competente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento redatti da tecnici abilitati per le rispettive competenze e recanti una descrizione puntuale delle opere edili e impiantistiche oggetto d'intervento.»

#### Art. 19.

##### *Modifiche all'articolo 37 del D.P.Reg. 198/2017*

1. La rubrica dell'articolo 37 è sostituita dalla seguente: «(Formazione delle graduatorie e concessione degli incentivi)».

2. Il comma 2 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«2. Le graduatorie approvate unitamente ai relativi elenchi delle domande di contributo non ammissibili nonché l'approvazione del riparto del finanziamento per rapporti convenzionali sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione; la pubblicazione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti le cui iniziative sono state ammesse a incentivo.»

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 è inserito il seguente comma:

«2 bis. Decorsi sette giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui al comma 2, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, l'incentivo si intende accettato. In caso di comunicazione contraria da parte di uno o più singoli assegnatari, si procederà allo scorrimento della graduatoria.»

4. Il comma 3 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Gli incentivi sono concessi entro il termine di 60 giorni dalle approvazioni di cui al comma 2 e nei limiti delle risorse disponibili.»

#### Art. 20.

##### *Modifiche all'articolo 38 del D.P.Reg. 198/2017*

1. Al comma 1 dell'articolo 38 le parole: «oggetto di contributo» sono sostituite con le seguenti: «oggetto di incentivo».

2. Il comma 1 bis dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«1 bis. Il termine per la presentazione della rendicontazione delle spese di cui al comma 1 è perentorio ed è fissato alle ore 16.30 dell'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di incentivo salvo il diverso termine fissato nel decreto di concessione in relazione alla specificità dell'iniziativa; nel caso in cui il termine ricada in una giornata non lavorativa per l'ufficio competente, esso si intende prorogato alle ore 16.30 del primo giorno lavorativo seguente. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data e l'ora di ricezione.»

3. Il comma 2 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«2. In relazione ai finanziamenti di cui al titolo VI per iniziative riguardanti convenzioni di durata pluriennale tra enti pubblici, anche economici, e società di capitali a partecipazione pubblica, con l'esclusione delle società partecipate dall'Ente Regione, e cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo, la rendicontazione è relativa alle quote annuali delle prestazioni dedotte in convenzione e deve essere presentata entro le ore 16,30 dell'ultimo giorno di febbraio di ogni anno successivo all'anno di riferimento delle spese ovvero entro il diverso termine previsto dal decreto di concessione. Il primo anno di rendicontazione, sono ammissibili anche le spese per prestazioni dedotte in convenzione riferite al secondo anno antecedente.»

4. Il comma 5 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:


«5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza dei termini medesimi, previa valutazione da parte del Servizio competente della realizzazione dell'iniziativa conformemente agli obiettivi indicati nella domanda di contributo.»

#### Art. 21.

##### *Modifiche all'articolo 39 del D.P.Reg. 198/2017*

1. Il comma 1 dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese da rendicontare ivi compresi gli anticipi e salvo le voci di costo indicate al comma 1 bis, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa, salvo quanto diversamente previsto in relazione agli interventi di cui agli articoli 12, 13, da 16 a 21, e 31. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda o prima degli altri termini previsti dagli articoli 12, 13, da 16 a 21, e 31, oppure successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.»



2. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 sono inseriti i seguenti commi:  
«1 bis. Sono ammessi a rendicontazione, con le modalità di cui al comma 2, b bis), i costi salariali maturati nel periodo di ammissibilità della spesa.

1 ter. I beneficiari dei finanziamenti di cui al Titolo VI, effettuano tutti i pagamenti entro i termini di rendicontazione relativi disciplinati dall'articolo 38, comma 2.»

3. Il comma 5 dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«5. Il pagamento delle spese, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, lettera b bis), attestato dalla documentazione probatoria di cui al comma 6, deve avvenire con modalità conformi alle disposizioni normative vigenti in materia al momento del sostenimento delle spese e, in particolare, nell'osservanza delle norme in materia di anticiclaggio.»

4. Le lettere a), b) e c) del comma 6 dell'articolo 39 sono sostituite dalle seguenti:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi, in relazione ai relativi documenti di spesa presentati a rendiconto;

b) copia delle ricevute bancarie o dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi, in relazione ai relativi documenti di spesa presentati a rendiconto;

c) dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.»

Art. 22.

*Modifiche all'articolo 40 del D.P.Reg. 198/2017*

1. Il comma 1 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ammesse a contributo.»

2. Il comma 2 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«2. Le proposte di variazione nei contenuti delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al Servizio competente per l'approvazione, da adottarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.»

Art. 23.

*Modifiche alla rubrica del Capo II del Titolo VIII del D.P.Reg. 198/2017*

1. La rubrica del Capo II del Titolo VIII è sostituita dalla seguente: «Liquidazione, rideterminazione e sospensione dell'erogazione dell'incentivo».

Art. 24.

*Modifiche all'articolo 43 del D.P.Reg. 198/2017*

1. Al comma 2 dell'articolo 43 le parole: «del contributo» sono sostituite con le seguenti: «dell'incentivo».

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 43 è sostituita dalla seguente:

«c) qualora la documentazione giustificativa della spesa o il pagamento della stessa si riferisca integralmente a spese sostenute in data diversa da quella ammessa, nei casi specificatamente previsti per le iniziative di cui agli articoli 12, 13, da 16 a 21, 25, comma 3, e da 26 a 31.»

3. Al comma 3 dell'articolo 43 le parole: «del contributo» sono sostituite con le seguenti: «dell'incentivo».

4. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 è sostituita dalla seguente:

«a) la rendicontazione della spesa sia presentata oltre i termini di cui all'articolo 38;»

5. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 è inserita la seguente:

«a bis) qualora l'ufficio operi ai sensi dell'articolo 38, comma 5, facendo salve le spese sostenute entro il termine di rendicontazione, e il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione trasmessa decorra inutilmente;».

6. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 43 è sostituita dalla seguente:

«d) in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella approvata;»

7. Al comma 5 dell'articolo 43 le parole: «al contributo» sono sostituite con le seguenti: «all'incentivo».

Art. 25.

*Modifiche all'articolo 46 del D.P.Reg. 198/2017*

1. Al comma 6 dell'articolo 46 la parola: «procede» è sostituita con le seguenti: «può procedere».

Art. 26.

*Inserimento dell'allegato B bis al D.P.Reg. 198/2017*

1. Dopo l'allegato B al D.P.Reg. 198/2017 è inserito l'allegato A al presente regolamento.

Art. 27.

*Sostituzione dell'allegato D al D.P.Reg. 198/2017*

1. L'allegato D al D.P.Reg. 198/2017 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 28.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

19R00075


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
19 dicembre 2018, n. 0236/Pres.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2018)

IL PRESIDENTE

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (Finalità e destinatari), 30 (Promozione dell'occupazione), 32 (Lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lettera c), (Concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);





Visto in particolare l'art. 29, comma 1, della legge regionale 18/2005, il quale prevede il sostegno della Regione all'assunzione, alla stabilizzazione occupazionale, allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e all'inserimento in qualità di soci - lavoratori di cooperative di:

a) donne, con l'obiettivo di promuovere le pari opportunità;

b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale;

Visto l'art. 48, comma 1, della legge regionale 18/2005, disciplinante gli interventi di politica attiva del lavoro che possono essere previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale;

Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con proprio decreto 22 dicembre 2016, n. 0255/Pres., con il quale è stata data attuazione alle sopra citate disposizioni della legge regionale 18/2005;

Considerato che, all'esito dell'avvenuto perfezionamento a livello nazionale della riforma degli interventi di politica attiva del lavoro, risulta opportuno adottare un nuovo regolamento regionale in materia coerente con la nuova disciplina nazionale, al fine di realizzare un virtuoso coordinamento fra le misure statali e regionali finalizzate a favorire l'occupazione;

Ritenuto opportuno prevedere l'entrata in vigore del nuovo regolamento a decorrere dall'1 gennaio 2019, con contestuale abrogazione del sopra citato regolamento di pari oggetto attualmente in vigore;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta 20 novembre 2018 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2018, n. 2273;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).**

Capo I

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per interventi di politica attiva del lavoro, anche al fine dell'attuazione degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati dalla Giunta regionale.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per i seguenti interventi:

a) ai sensi degli articoli 30, 32 e 48, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative;

b) in via eccezionale, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo determinato;

c) ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/2005, per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato.

3. Ai fini del presente Regolamento per disoccupati si intendono soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e sottoscrivono il patto di servizio personalizzato presso un centro per l'impiego regionale.

Art. 2.


Finalità

1. Attraverso gli incentivi di cui all'art. 1, comma 2, vengono sostenuti l'assunzione, l'inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative e la stabilizzazione occupazionale dei seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti sul territorio regionale:

a) donne disoccupate;

b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali donne e uomini disoccupati che hanno compiuto il sessantesimo anno di età;

c) soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che hanno perso la propria occupazione e sono disoccupati a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall'art. 46 della legge regionale 18/2005 ovvero sia riconducibile alla crisi industriale complessiva di Trieste riconosciuta dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruz-



zo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71:

1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);

2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);

3) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) o dal Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;

4) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinato dal decreto legislativo 368/2001 o dal Capo III del decreto legislativo 81/2015, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;

5) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali;

d) soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave crisi occupazionale: Ai fini del presente regolamento sono tali coloro che siano stati sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o con ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi compreso l'assegno di solidarietà, ovvero posti in distacco ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, per motivi riconducibili ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro ovvero riconducibili alla crisi industriale complessiva di Trieste riconosciuta dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 43/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 71/2013.

e) soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria: ai fini del presente regolamento sono tali le donne e gli uomini indipendentemente dall'età anagrafica, che nei cinque anni precedenti alla trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 6 abbiano prestato la loro opera, anche a favore di diversi datori di lavoro, per un periodo complessivamente non inferiore a dodici mesi, nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l'opera sia stata prestata quali disoccupati, nella realizzazione di tirocini rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 198 ovvero del Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57 o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali:

- 1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 2) contratto di lavoro intermittente;
- 3) contratto di formazione e lavoro;

- 4) contratto di inserimento;
- 5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- 6) contratto di lavoro a progetto;
- 7) contratto di lavoro interinale;
- 8) contratto di somministrazione di lavoro;
- 9) contratto di apprendistato.

#### Art. 3.

##### *Beneficiari degli incentivi*

1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'art. 1, comma 2, i seguenti soggetti:

a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;

b) cooperative e loro consorzi.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;

b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;

c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;

d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane e svolgere la propria attività nel territorio regionale;

e) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale;

f) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;

g) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;

h) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l'incentivo ai sensi del presente regolamento;


i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

j) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori esclusi dal campo di applicazione degli aiuti «de minimis». Se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, quest'ultima non deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.

#### Art. 4.

##### *Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative*

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di soggetti che, alla data di assunzione, appartengono ad una delle categorie cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d).



2. Per essere ammissibili a incentivo, le assunzioni a tempo indeterminato soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

b) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda. La previsione di cui alla presente lettera non trova applicazione qualora le assunzioni riguardino soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nella sola ipotesi in cui la cessazione del precedente rapporto di lavoro sia stata determinata dalla naturale scadenza del termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al Capo III del decreto legislativo 81/2015;

c) rispettare i principi di cui all'art. 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

d) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;

e) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'art. 47, commi 4-bis o 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. legge europea per il 1990);

f) non riguardare soggetti che siano amministratori o legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, titolare di impresa individuale, libero professionista del beneficiario ovvero in caso di trasferimento d'azienda dell'impresa cedente. La presente disposizione non trova applicazione nelle ipotesi di inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperativa.

g) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro;

3. Possono beneficiare degli incentivi previsti dal presente regolamento gli inserimenti lavorativi a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 2, in qualità di soci lavoratori di cooperative.

4. Per essere ammissibili a incentivo, gli inserimenti lavorativi in cooperativa, di cui al comma 4, possiedono i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di recesso od esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;

b) avvenire in cooperative che soddisfino i requisiti di cui all'art. 3, comma 2.

#### Art. 5.

##### *Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo determinato*

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di cui al Capo III del decreto legislativo 81/2015 di durata non inferiore a otto mesi, riguardanti soggetti che alla data di assunzione, appartengono alla categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

2. Per essere ammissibili a incentivo, le assunzioni di cui al presente articolo soddisfano tutti i requisiti di cui all'art. 4, comma 3.

#### Art. 6.

##### *Incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato*

1. Sono incentivabili i seguenti interventi nel solo caso in cui non vi sia soluzione di continuità tra il rapporto di lavoro oggetto di trasformazione e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato derivante dalla trasformazione:

a) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di contratti di lavoro subordinato a tempo

determinato, anche parziale, come disciplinati dal Capo III del decreto legislativo 81/2015, ovvero stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 223/1991, che scadano, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda;

b) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti:

- 1) contratto di lavoro intermittente indeterminato;
- 2) contratto di lavoro intermittente a tempo determinato;
- 3) contratto di lavoro a progetto;
- 4) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale di durata non inferiore al 70 per cento, di personale che risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;

d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche gli inserimenti lavorativi in cooperativa che avvengano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, purché essi riguardino personale che risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui alle lettere a), b) e c).

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono ammissibili a incentivo a condizione che riguardino soggetti che alla data della trasformazione risultano avere una condizione occupazionale precaria.

3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 2, si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di mesi. I periodi di vigenza contrattuale inferiore al mese e i resti di giorni risultanti da periodi di vigenza contrattuale superiore al mese concorrono a loro volta a formare un mese se la sommatoria è pari a trenta giorni.

4. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di cui al presente articolo sono ammissibili a incentivo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;

b) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti è diverso dalla tipologia di cui ai commi 1, lettera b), numero 1);

c) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro;

d) se rispettano i principi di cui all'art. 4, comma 3, lettera c).

5. È ammissibile a incentivo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di soggetti che, al momento della trasformazione, risultavano avere una condizione occupazionale precaria e risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di apprendistato, a condizione che la stabilizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.

6. È ammissibile a incentivo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70 per cento, di soggetti che, al momento della trasformazione, risultavano avere una condizione occupazionale precaria e stavano realizzando presso il soggetto richiedente un tirocinio, a condizione che il tirocinio risulti conforme al decreto del Presidente della Regione 198/2016 ovvero del Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57, e che l'assunzione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.





*Capo II*  
AMMONTARE DEGLI INCENTIVI

Art. 7.

*Ammontare degli incentivi di cui all'art. 4.*

1. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento di cui all'art. 4, l'ammontare dell'incentivo è pari a € 7.000,00;

2. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene incrementato di € 1.000,00 nei seguenti casi:

a) individuazione del disoccupato avvenuta attraverso la preselezione effettuata dai Centri per l'Impiego regionali a seguito di una richiesta di personale effettuata dal medesimo datore di lavoro;

b) assunzione di soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);

c) assunzione di soggetti disoccupati di cui all'art. 1, comma 3, da almeno 12 mesi.

3. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene incrementato di € 3.000,00 nei seguenti casi:

a) assunzione di donne con contratto di lavoro a tempo pieno, con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti; l'incentivo viene ulteriormente incrementato di € 3.000,00 nel caso in cui il datore di lavoro dispone di almeno un delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari:

1) flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore;

2) nido aziendale o convenzionato;

b) assunzione di soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) la cui disoccupazione deriva da un contratto con riconoscimento della qualifica dirigenziale, con contratto di lavoro con riconoscimento della qualifica dirigenziale a tempo pieno.

4. Gli incrementi di cui ai commi 2 e 3 sono tra loro cumulabili.

Art. 8.

*Ammontare degli incentivi di cui all'art. 5.*

1. Per ciascuna assunzione a tempo determinato di cui all'art. 5, di durata non inferiore a otto mesi, l'ammontare dell'incentivo è pari a € 2.000,00.

2. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene incrementato di € 1.000,00 nei seguenti casi:

a) individuazione del disoccupato avvenuta attraverso la preselezione effettuata dai Centri per l'Impiego regionali a seguito di una richiesta di personale effettuata dal medesimo datore di lavoro;

b) assunzione di soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);

c) assunzione di soggetti disoccupati di cui all'art. 1, comma 3, da almeno 12 mesi.

3. Gli incrementi di cui al comma 2 sono tra loro cumulabili.

Art. 9.

*Ammontare degli incentivi di cui all'art. 6.*

1. Per ciascuna trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato l'ammontare dell'incentivo di cui all'art. 6 è pari a € 7.000,00.

2. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene incrementato di € 1.000,00 nel caso in cui la trasformazione riguardi i seguenti casi:

a) soggetti a rischio di disoccupazione che all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero del tirocinio del quale viene prevista la stabilizzazione con conseguente presentazione della domanda di incentivo, soddisfacessero i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) o d);

b) soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) che nei cinque anni precedenti alla data di trasformazione del contratto abbiano prestato la loro opera, anche a favore di diversi datori di lavoro, per un periodo complessivamente non inferiore a diciotto mesi.

3. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene incrementato di € 2.000,00 nel caso in cui la trasformazione riguardi soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) che nei cinque anni precedenti alla data di trasformazione del contratto abbiano prestato la loro opera, con lo stesso datore di lavoro, per un periodo complessivamente non inferiore a ventiquattro mesi.

4. Gli incrementi di cui ai commi 2 e 3 sono tra loro cumulabili.

Art. 10.

*Regole comuni sull'ammontare degli incentivi di cui agli articoli 7, 8 e 9*

1. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per la cui instaurazione è stata presentata domanda di incentivo sia a tempo parziale di durata non inferiore al 70 per cento, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale indicata nella domanda di contributo. Qualora la stipulazione del contratto a tempo indeterminato o determinato sia già intervenuta anteriormente alla concessione, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale risultante all'atto della concessione.

*Capo III*  
REGIMI DI AIUTO

Art. 11.

*Regime di aiuti de minimis*

1. Gli incentivi di cui agli articoli 4, 5, e 6, sono concessi a titolo di aiuto «de minimis» nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti europei:

a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013;

b) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190/45 del 28 giugno 2014;

c) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/9 del 24 dicembre 2013.


2. Il superamento dei massimali previsti dei regolamenti europei di cui al comma 1, impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 12.

*Cumulabilità degli incentivi*

1. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa europea.

2. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono fra di loro cumulabili per il medesimo intervento. La presente disposizione non trova applicazione per gli interventi di cui all'art. 5.



*Capo IV*

## DISPOSIZIONI PROCEDURALI

## Art. 13.

*Presentazione delle istanze*

1. La domanda è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema FEG a cui si accede, dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 5. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:

a) dal legale rappresentante, dal titolare di impresa individuale, dal libero professionista, dal procuratore interno all'impresa;

b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista di cui all'art. 38 comma 3-bis del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

3. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS. Qualora i documenti allegati alla domanda siano con firma autografa, è necessario allegare copia di un documento di identità valido.

4. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente regolamento.

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e della presentazione della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al regolamento.

6. Le istanze per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate, a pena di inammissibilità, dalle ore 10 del 2 gennaio alle ore 12 del 31 agosto di ciascun anno.

7. Annualmente, il termine finale di presentazione delle istanze di cui al comma 6 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale adottata entro il 31 luglio.

8. La deliberazione di cui al comma 7, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

## Art. 14.

*Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui agli articoli 4 e 5*

1. Le istanze di incentivo sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione o all'inserimento lavorativo ovvero anche successivamente all'assunzione o all'inserimento lavorativo, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato e devono essere corredate da:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante:

1) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione;

2) l'esercizio della propria attività in Friuli Venezia Giulia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene richiesto l'incentivo;

b) una comunicazione contenente i dati del lavoratore da cui rilevi il possesso da parte dello stesso, dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2, o di cui all'art. 5, comma 1;

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, nel caso in cui la domanda sia presentata in data antecedente a quella di assunzione, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nelle ipotesi di cui all'art. 5, a tempo determinato. Il servizio competente in materia di lavoro verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora, all'atto dell'erogazione, la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'art. 10, comma 1, il servizio competente in materia di lavoro provvede a rideterminare l'ammontare dell'incentivo.

## Art. 15.

*Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'art. 6*

1. Le istanze di incentivo sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente alla trasformazione ovvero anche successivamente alla trasformazione, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato e devono essere corredate da:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante:

1) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione;

2) l'esercizio della propria attività in Friuli Venezia Giulia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene richiesto l'incentivo;

3) la vigenza del contratto di apprendistato che si intende stabilizzare ovvero il soddisfacimento, da parte del rapporto ad elevato rischio di precarizzazione o del tirocinio che si intende stabilizzare, di tutti i requisiti di cui all'art. 6, commi 2 o 5 o 6;

4) l'impegno a realizzare la trasformazione del rapporto, l'assunzione o l'inserimento in caso di ammissione a incentivo di cui al presente regolamento;

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, nel caso in cui la domanda sia presentata in data antecedente a quella di assunzione, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio competente in materia di lavoro verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora, all'atto dell'erogazione, la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'art. 10, comma 1, il servizio competente in materia di lavoro provvede a rideterminare l'ammontare dell'incentivo.

## Art. 16.

*Disposizioni procedurali comuni*

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. Al fine della determinazione della posizione in graduatoria fanno fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande FEG (Front end generalizzato).

3. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi il Servizio competente in materia di lavoro richiede al soggetto che ha presentato l'istanza:

a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante l'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari



precedenti, del regime «de minimis» applicabile al caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea applicabile di specie;

*b)* una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, attestante l'accettazione dell'incentivo.

4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere presentata dal soggetto che ha presentato istanza di incentivo entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della richiesta inviata dal Servizio competente in materia di lavoro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da uno dei soggetti di cui all'art. 13, comma 2, lettera *b)*, la documentazione di cui al comma 3 deve essere firmata dal legale rappresentante, titolare di ditta individuale o libero professionista. In caso di inadempimento l'istanza viene rigettata.

5. Conclusa l'istruttoria il Servizio competente in materia di lavoro provvede alla concessione del contributo entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di incentivo.

6. Il provvedimento di concessione dell'incentivo, prevede espressamente che l'incentivo ha natura di «de minimis» ai sensi della normativa europea applicabile al caso di specie.

7. Il Servizio competente in materia di lavoro procede all'erogazione dell'incentivo una volta effettuata con esito favorevole la verifica di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 2.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

#### Art. 17.

##### *Variazioni intervenute nel soggetto richiedente*

1. Qualora, successivamente all'assunzione, all'inserimento o alla stabilizzazione del lavoratore, il soggetto che abbia presentato domanda per gli incentivi di cui agli articoli 4, 5, e 6 sia interessato da trasformazione o da fusione di società, realizzi un conferimento, un trasferimento o un affitto di azienda, ovvero da cessione del contratto di lavoro, l'incentivo richiesto è concesso o, se già concesso, erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato richiesto l'incentivo.

2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata ovvero al quale venga ceduto il contratto di lavoro, presenta istanza di subentro al servizio regionale competente in materia di lavoro entro novanta giorni dalla data dell'evento di cui al comma 1.

3. L'istanza di cui al comma 2 e corredata da:

*a)* documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;

*b)* documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per la cui instaurazione o stabilizzazione è stato chiesto l'incentivo;

*c)* una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

4. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le istanze di cui al comma 2, il Servizio competente in materia di lavoro richiede al soggetto che ha presentato istanza di subentro:

*a)* una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante l'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime «de minimis» applicabile al caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea applicabile di specie;

*b)* una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, attestante l'accettazione dell'incentivo.

#### Art. 18.

##### *Revoca dei benefici*

1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 4 e 6:

*a)* la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine perentorio di novanta giorni di cui agli articoli 14, comma 2 e 15 comma 2;

*b)* la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell'erogazione dell'incentivo di cui agli articoli 14, comma 2 e 15 comma 2.

*c)* la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro dodici mesi dall'assunzione.

2. Comporta la revoca parziale degli incentivi di cui agli articoli 4 e 6 la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro cinque anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento.

3. Nel caso di cui al comma 2 il soggetto beneficiario provvede alla restituzione di una quota parte dell'incentivo così commisurata:

*a)* nella misura del 70 per cento se la cessazione si verifica dopo dodici mesi ed entro ventiquattro mesi dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione;

*b)* nella misura del 60 per cento se la cessazione si verifica dopo ventiquattro mesi ed entro trentasei mesi dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione;

*c)* nella misura del 50 per cento se la cessazione si verifica successivamente al trentaseiesimo mese dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione.

4. La revoca parziale dell'incentivo di cui al comma 3, lettera *c)* non si applica nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore o giusta causa.

5. In relazione all'incentivo di cui all'art. 5 comporta la revoca totale dell'incentivo:

*a)* la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato entro il termine perentorio di novanta giorni di cui all'art. 14, comma 2;

*b)* la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 14, comma 2;

*c)* la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro otto mesi dall'assunzione.

#### Capo V

##### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 19.

##### *Abrogazioni*

1. È abrogato il Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 255.

#### Art. 20.

##### *Disposizioni transitorie.*

1. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'art. 19 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 21.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

19R00076





DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
19 dicembre 2018, n. 0239/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 2 gennaio 2019, n. 1)

IL PRESIDENTE

Visti:

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. / CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione con decisione C(2018) 6013 final dell'11 settembre 2018, della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale del 28 settembre 2018, n. 1798;

Atteso che:

il PSR prevede tra le varie modalità di accesso anche quella del pacchetto giovani, finalizzata a supportare i giovani agricoltori;

l'attuazione delle misure del PSR e, quindi, anche di quelle correlate al pacchetto giovani avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il «Regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)», emanato con proprio decreto 12 febbraio 2016, n. 026/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della regione 12 febbraio 2016, n. 26», e ritenuto di emanarlo;

Visti:

il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2018, n. 2283;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della regione 12 febbraio 2016, n. 26» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

**Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della regione 12 febbraio 2016, n. 26**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifiche all'art. 35 del decreto del Presidente della regione n. 26/2016*

1. All'art. 35 del decreto del Presidente della regione 12 febbraio 2016, n. 26 (Regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)) sono apportate le seguenti modifiche:


a) la lettera c) del comma 1 è abrogata;

b) alla lettera d) del comma 1 sono sopresse le parole: «o un aumento superiore al 10 per cento»;

c) la lettera c) del comma 2 è abrogata;

d) al comma 5 le parole: «, prima della fatturazione nel caso di acquisti o di installazione di impianti oppure, in caso di lavori edili o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative autorizzazioni o comunicazioni» sono sostituite dalla parola: «stessa»;

e) alla lettera g) del comma 8 le parole: «alle percentuali indicate» sono sostituite dalle parole: «alla percentuale del 30 per cento indicata».



## Art. 2.

*Modifiche all'art. 36 del decreto del Presidente della regione n. 26/2016*

1. All'art. 36 del decreto del Presidente della regione 12 febbraio 2016, n. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 sono soppresse le parole: «l'aumento»;

b) alla lettera a) del comma 1 dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-bis) della modifica o dell'integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di pacchetto con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano aziendale.»».

## Art. 3.

*Modifica all'art. 38 del decreto del Presidente della regione n. 26/2016*

1. Al comma 3 dell'art. 38 del decreto del Presidente della regione 12 febbraio 2016, n. 26 la parola: «cointestati» è sostituita dalle seguenti: «intestati a soggetti diversi dal beneficiario».

## Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: il Presidente: Fedriga

19R00077

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
21 dicembre 2018, n. 0241/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017 n. 082/Pres.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2019)*

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 3 di data 20 febbraio 2015 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 6 della predetta legge regionale n. 3/2015 che disciplina i contratti regionali di insediamento;

Visto il proprio decreto 18 aprile 2017, n. 082/Pres., con cui è stato emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 3/2015»;

Visto il successivo proprio decreto 11 luglio 2017, n. 0160/Pres. con cui sono state apportate alcune modifiche al suddetto Regolamento;

Visto il successivo proprio decreto 27 marzo 2018, n. 080/Pres. con cui sono state apportate alcune ulteriori modifiche al suddetto Regolamento;

Visto il testo recante «Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 14 dicembre 2018, n. 2363;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017 n. 082/Pres.**

(Omissis).



## Art. 1.

*Modifiche all'art. 19 del DPreg. n. 82/2017*

1. Al comma 7 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, le parole: «la Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore centrale competente in materia di attività produttive» e le parole «autorizzandone, contestualmente, la stipulazione» sono soppresse.

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 20 del DPreg. n. 82/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, le parole: «della deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «del provvedimento di approvazione della graduatoria».

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 26 del DPreg. n. 82/2017*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, è inserito il seguente:

«4-bis. I pagamenti dei corrispettivi riferiti a compravendite immobiliari possono essere effettuati con assegni circolari a condizione che nell'atto pubblico di trasferimento risulti tale modalità di pagamento.».

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 31 del DPreg. n. 82/2017*

1. Il comma 2 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, è sostituito dal seguente: «2. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere i posti di lavoro creati, in misura non inferiore a tre unità, per il seguente periodo decorrente dalla data di assunzione:

- a) tre anni per le piccole e medie imprese;
- b) cinque anni per le grandi imprese».

## Art. 5.

*Norma transitoria*

1. La disposizione di cui all'art. 26, comma 4-bis del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, come introdotto dall'art. 3, si applica anche ai pagamenti relativi ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento.

## ART. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente: FEDRIGA*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
21 dicembre 2018, n. 0242/Pres.

**Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 284 (Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) e successive modificazioni).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2019)*

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), ed in particolare l'art. 56, commi 1 e 6, che prevedono che con regolamento siano disciplinati il servizio armato esterno di vigilanza e prevenzione svolto dal personale del Corpo forestale regionale, di seguito denominato CFR, e le caratteristiche, la quantità e il periodo minimo d'uso del vestiario e dell'equipaggiamento del CFR;

Vista la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) che tra l'altro, ha trasferito alla regione funzioni, personale e patrimonio delle province in talune materie;

Visto che per l'esercizio di tali funzioni la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in applicazione della suddetta legge regionale, si avvale del CFR;


Visto il proprio decreto 5 settembre 2005, n. 0284/Pres. «Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni»;

Evidenziato che il predetto regolamento, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 3/2016 necessita di una revisione del capo II in materia di svolgimento del servizio armato, a seguito delle modificate necessità del CFR sopra evidenziate;

Visto il proprio decreto 26 ottobre 2015, n. 0225/Pres. «Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997)»;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;





Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2396 del 14 dicembre 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 284 (Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 284 (Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni)**

(Omissis).

Art. 1.

*Sostituzione del capo II del decreto del Presidente della Regione n. 284/2005*

1. Il capo II del decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 284 (Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni) è sostituito dal seguente:

«CAPO II

SERVIZIO ARMATO

Art. 2.

*Disciplina del servizio armato*

1. Sono assegnatari delle armi gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e dell'idoneità psicofisica al porto e all'uso delle armi. Gli assegnatari sono sottoposti a verifica periodica nei modi, nei tempi e nelle forme stabilite dal medico competente della Regione, nell'ambito del programma di sorveglianza sanitaria dell'Amministrazione regionale.

2. Il personale del Corpo presta servizio armato a condizione che abbia superato la formazione specialistica per il tipo di arma da impiegare.

3. Il servizio esterno del personale del Corpo è armato. Con decreto del direttore preposto al coordinamento del Corpo, di seguito denominato direttore del Corpo, sono disciplinate le attività per cui non è richiesto il porto dell'arma al seguito.

4. Il personale del Corpo che, alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2002, n. 34, risultava obiettore di coscienza ai sensi della normativa sulla leva obbligatoria allora vigente, è esonerato dal servizio esterno qualora servizio armato.

5. Per quanto non disposto nel presente capo si fa riferimento alla normativa statale vigente in materia di pubblica sicurezza e di armi.

Art. 3.

*Tipologia dell'armamento*

1. L'armamento che viene dato in dotazione al personale del Corpo è di proprietà dell'Amministrazione regionale. Al personale del Corpo durante il servizio è vietato utilizzare armi diverse da quelle previste dal presente regolamento e l'armamento è costituito dalle assegnazioni di seguito indicate:

a) armamento individuale per la difesa personale, costituito da una pistola semiautomatica con i relativi caricatori e munizioni;

b) armi da fuoco diverse da quelle di cui alla lettera a), o da sparo, compresi i lanciasiringhe;

c) ogni altro strumento atto ad offendere, autorizzato dalla normativa nazionale vigente in materia di armi e necessario per l'espletamento dell'attività d'istituto.

2. Le armi di cui al comma 1, lettera b), sono assegnate a titolo di dotazione di reparto, intendendosi per reparto le strutture operative territoriali ove operi personale del Corpo presso le strutture della direzione centrale competente in materia di risorse forestali, gli Ispettorati forestali e le strutture stabili di grado inferiore al servizio della medesima direzione centrale. L'utilizzo delle stesse è destinato in via esclusiva ad una delle seguenti attività di istituto, esercitate sulla base di specifico provvedimento amministrativo:

a) vigilanza e gestione in campo venatorio e faunistico;

b) interventi disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dall'autorità sanitaria;

c) interventi di polizia veterinaria.

3. Con decreto del direttore del Corpo sono individuate le caratteristiche tecniche delle armi di cui al comma 1 e delle relative munizioni e le modalità per la loro manutenzione e sostituzione.

Art. 4.

*Modalità di assegnazione dell'armamento*

1. L'armamento è assegnato nel rispetto delle procedure individuate nel decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2015, n. 225 (Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 legge finanziaria 1997).

2. L'armamento individuale per difesa personale è assegnato secondo una delle seguenti modalità:

a) in via continuativa;

b) in via temporanea, con la procedura di cui al comma 5.

3. Il Servizio competente in materia di Corpo comunica all'autorità di pubblica sicurezza le assegnazioni di cui al comma 2, lettera a).

4. L'assegnazione di cui al comma 2, lettera a), è sottoposta a revisione straordinaria su provvedimento del direttore del Corpo d'ufficio per motivate esigenze, o sulla base delle risultanze emerse nell'ambito del programma di sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'amministrazione regionale.

5. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, con decreto del direttore del Corpo sono disciplinate le modalità e i criteri delle assegnazioni di armi diverse da quelle di cui al comma 2, lettera a), in dotazione per i servizi svolti dal personale del Corpo in modo non continuativo. L'arma assegnata viene prelevata all'inizio del servizio presso uno dei reparti di cui all'art. 3, comma 2, struttura ove la stessa è custodita e viene restituita al termine del servizio medesimo.

Art. 5.

*Obblighi e responsabilità del personale assegnatario di armi e munizioni*

1. Il personale del Corpo, che riceve in assegnazione armi e relative munizioni, è tenuto all'osservanza degli obblighi di seguito indicati:

a) verificare, all'atto della consegna, la rispondenza dei dati identificativi e delle condizioni funzionali dell'armamento ricevuto;



b) custodire e curare la manutenzione dello stesso, al fine di assicurarne la piena efficienza con gli strumenti di cura a tal fine forniti dall'Amministrazione regionale;

c) osservare le vigenti norme in materia di armi e le misure di sicurezza impartite dall'Amministrazione regionale per la custodia ed il loro maneggio;

d) partecipare alle attività di formazione, aggiornamento ed esercitazione;

e) segnalare eventuali inconvenienti funzionali;

f) denunciare l'eventuale furto o smarrimento all'autorità di pubblica sicurezza.

2. L'arma è portata in modo visibile dal personale del Corpo in uniforme; la stessa è portata in modo non visibile nei casi in cui il servizio sia svolto in abiti civili.

3. Il personale che perda la qualità di agente di pubblica sicurezza o che non appartenga più al Corpo o che sia sospeso o dispensato dal servizio armato o qualora sia disposto il ritiro con provvedimento del direttore del Corpo, consegna le armi e le munizioni ricevute al Vice-consegnatario. Dell'avvenuto ritiro delle armi e munizioni è informata l'autorità di pubblica sicurezza.

#### Art. 6.

##### *Formazione*

1. Il personale del Corpo con qualifica di agente di pubblica sicurezza supera annualmente almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso una delle sezioni dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) ai sensi dell'art. 251, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e partecipa alle altre attività formative previste per l'impiego delle armi in dotazione per l'espletamento degli specifici compiti a cui è destinato. Per le attività didattiche che si svolgono presso i poligoni UITS il Corpo si avvale di proprio personale qualificato istruttore istituzionale UITS.

2. Gli istruttori di cui al comma 1 collaborano con il Servizio competente in materia di Corpo per garantire i corsi di tiro obbligatorio di cui al medesimo comma, nell'aggiornamento ed adeguamento della dotazione delle armi e munizioni del Corpo, nella programmazione teorica e pratica dei percorsi formativi, nonché nella programmazione dei cicli di approfondimento per il personale specializzato.

3. Con decreto del direttore del Corpo sono individuati le modalità, gli obiettivi e i criteri delle attività formative di cui al presente articolo.

#### Art. 7.

##### *Custodia delle armi e munizioni*

1. Le armi di cui al presente regolamento e le relative munizioni sono custodite presso le strutture operative territoriali con le modalità e le specifiche tecniche stabilite con decreto del direttore del Corpo. Tutte le armi sono sempre custodite scariche.

2. Presso le strutture operative territoriali sono custodite un numero di armi per difesa personale pari ai dipendenti a ciascuna di esse assegnati e un numero di armi di reparto corrispondente alle specifiche attività d'istituto di cui all'art. 3, comma 2, a disposizione del personale abilitato.

3. Il direttore del Corpo comunica all'autorità di pubblica sicurezza competente territorialmente la decisione di procedere alla custodia di armi e munizioni in numero superiore a quanto stabilito al comma 2 per le necessità di conservazione delle dotazioni di riserva di cui all'art. 14, comma 1, lettera J).

#### Art. 8.

##### *Custodia delle armi per difesa personale assegnate in via continuativa*

1. Le armi assegnate in via continuativa al personale del Corpo e le relative munizioni sono custodite presso la struttura dove il dipendente presta servizio, il quale è tenuto a riporre l'arma scarica e le relative munizioni separata dalla stessa all'interno del vano di sicurezza individuale ad accesso esclusivo assegnatogli dall'Amministrazione regionale.

2. Il personale è autorizzato dal direttore del Corpo a custodire l'arma nella propria abitazione, sollevando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità.

3. Nei casi di cui al comma 2, al di fuori dell'orario di servizio, è consentito portare l'arma assegnata limitatamente al tempo necessario per percorrere il tragitto fino alla sede di lavoro o alla destinazione di servizio e alla propria abitazione.

4. Il personale di cui al comma 2:

a) custodisce l'arma in modo tale da porre in essere ogni precauzione finalizzata ad evitare lo smarrimento, il furto, l'asportazione o l'uso da parte di terzi;

b) riconsegna temporaneamente l'arma e le munizioni al Vice-consegnatario per assenze prolungate dal servizio.».

#### Art. 2.

##### *Abrogazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 284/2005*

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 284/2005 è abrogato.

#### Art. 3.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente: FEDRIGA*

19R00079

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 24 settembre 2018, n. 24.

**Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 «Istituzione del nido familiare Tagesmutter - mamma di giorno».**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale n. 39 del 25 settembre 2018)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modifica dell'art. 4 (Personale conduttore del nido di famiglia) della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16*

1. L'ultima alinea del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16, è così sostituita: «Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico che è necessariamente integrato, dopo il 31 dicembre 2018, con la frequenza documentata a corsi di formazione e di aggiornamento relativi a tematiche educative presso strutture formative accreditate dalle regioni e riconosciute dalle norme vigenti».



## Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. La presente legge non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 3.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 24 settembre 2018

FRANCONI

18R00477

LEGGE REGIONALE 24 settembre 2018, n. 25.

**Disposizioni in vari settori di intervento della Regione Basilicata.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale n. 39 del 25 settembre 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 «Istituzione dell'Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.).»*

1. La legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 «Istituzione dell'Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.).», pubblicata nel B.U. Basilicata 8 gennaio 2016, n. 1, è così integrata:

a) all'art. 6 «Funzioni dell'assemblea» è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Il programma e la relazione annuale dell'amministratore unico, così come approvati dall'assemblea, sono allegati rispettivamente al bilancio e al rendiconto come parti integranti e sostanziali degli stessi e trasmessi alla Regione Basilicata in sede di sottoposizione a controllo dei documenti contabili ai sensi dell'art. 14. ».

b) all'art. 8 «Funzioni dell'amministratore unico» comma 1, lettera d), dopo il periodo «all'adozione del programma annuale delle attività dell'Ente e della relazione annuale;» è aggiunto il seguente periodo: «quest'ultima fornisce compiute informazioni sulle procedure ed esiti del controllo analogo espletato, sulla qualità contrattuale e sulla complessiva attività economica, finanziaria e tecnica evidenziandone i risultati, le misure intraprese e la verifica degli obiettivi fissati.».

## Art. 2.

*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 18 «Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020»*

1. L'art. 16, comma 2 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18 è così modificato:

«2. Sviluppo Basilicata S.p.A., verificatisi le condizioni e il termine decorrente dal giorno di iscrizione della deliberazione di assemblea nel registro delle imprese di cui all'art. 2306 del codice civile, provvede entro i successivi trenta giorni a riversare nel bilancio regionale l'importo di euro 2.500.000,00 riveniente dalla riduzione del capitale sociale di cui al comma precedente.».

## Art. 3.

*Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*

1. Il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 è così sostituito:

«7. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico di cui ai contratti sottoscritti da parte delle amministrazioni provinciali e comunali a seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, aventi scadenza al 31 dicembre 2017, prosegue in applicazione all'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio europeo sino al 30 novembre 2019.»

2. All'art. 1, comma 4 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 la data «31 dicembre 2017» è sostituita con «30 novembre 2019».


3. All'art. 1 comma 7-bis della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 la data «30 giugno 2018» è sostituita con «30 novembre 2019».

4. I commi 3 e 4 dell'art. 76 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 11 sono abrogati.

## Art. 4.

*Neutralità finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.





## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 24 settembre 2018

FRANCONI

18R00478

LEGGE REGIONALE 24 settembre 2018, n. 26.

**Disposizioni in materia di fruizione, gestione e valorizzazione delle aree e dei parchi archeologici.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale n. 39 del 25 settembre 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Principi e finalità*

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Regione promuove lo studio, la fruizione, la gestione, la valorizzazione del patrimonio culturale, delle aree e dei parchi archeologici presenti sul proprio territorio, sottolineandone il valore storico, etico e sociale, e riconoscendone il ruolo e la funzione in quanto determinanti strumenti di sviluppo culturale, civile, identitario, turistico ed economico.

2. La Regione promuove la partecipazione diretta e attiva delle collettività ai processi di fruizione e di valorizzazione delle aree e dei parchi archeologici, favorisce e garantisce il diritto e l'accesso ai valori della conoscenza partecipata, dell'appartenenza identitaria e della cultura dei luoghi.

3. Per la fruizione e la valorizzazione delle aree e dei parchi archeologici la Regione promuove altresì forme di consultazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le istituzioni universitarie e con gli enti di ricerca, al fine di armonizzare gli interventi e di individuare ambiti di collaborazione e progetti di comune interesse.

4. La presente legge, nel rispetto delle disposizioni regolanti i livelli minimi uniformi di qualità previsti dal decreto 8 aprile 2012, individua la procedura necessaria alla trasformazione ed all'accreditamento di un'area archeologica in un parco archeologico e le modalità di gestione delle aree archeologiche esistenti.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) area archeologica: un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

b) parco archeologico: un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, culturali e paesaggistico-ambientali, attrezzato come museo all'aperto, oggetto di valorizzazione, ai sensi degli articoli 6 e 111 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sulla base di un piano scientifico e di un progetto gestionale;

c) parco archeologico a perimetrazione unitaria: un'area archeologica, la cui componente storica-archeologica, in un rapporto natura/cultura sempre presente, risulta particolarmente significativa o evidente, sopravvissuta ai processi che hanno prodotto nel tempo più o meno profonde trasformazioni e stratificazioni del territorio circoscrivibile all'interno di un perimetro unitario. I parchi archeologici a perimetrazione unitaria sono suddivisi in parchi archeologici urbani e parchi archeologici extraurbani;

d) parco archeologico a rete: un parco costituito da aree archeologiche perimetrate, che abbiano caratteristiche esclusivamente lineari o che associno nella loro struttura linee e aree, che consentano di mettere in relazione sequenze di aree aggregabili fra loro secondo logiche coerenti, secondo quanto definito con il paragrafo 2.2 delle Linee guida di cui al decreto 18 aprile 2012. I parchi archeologici a rete possono essere: tematico-tipologici, se aggregati secondo una logica di raggruppamento tematica dei monumenti e delle aree; sincronici, se aggregati secondo una logica di sincronismo cronologico; diacronici, se aggregati secondo una logica di diacronia cronologica.

## Art. 3.


*Aree archeologiche*

1. Su istanza degli enti interessati, pubblici e privati, l'Ufficio regionale competente, entro trenta giorni dalla richiesta, iscrive le aree archeologiche regionali in apposito elenco. Detto elenco è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

## Art. 4.

*Requisiti e procedura di accreditamento di un parco archeologico*

1. Le aree archeologiche possono essere trasformate in parchi archeologici nel rispetto degli articoli 6 e 111 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.



2. Ai fini dell'istituzione di un parco archeologico, il Comitato scientifico di cui all'art. 5 raccoglie le proposte di iniziativa pubblica o privata e predispone il piano scientifico di cui all'art. 6, il progetto di valorizzazione e dei servizi di cui all'art. 7 e il progetto di gestione di cui all'art. 8, che sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio per la verifica dei requisiti e della documentazione che dovranno essere prodotti e presentati alla Commissione regionale per i parchi archeologici di cui all'art. 9, per consentire la valutazione oggettiva dei requisiti indicati nelle linee guida di cui al decreto 18 aprile 2012.

3. Il parere della Commissione regionale per i parchi archeologici e il progetto di istituzione del parco sono trasmessi alla Commissione nazionale per l'accreditamento e per la verifica dell'esistenza dei requisiti necessari alla realizzazione del parco e della loro permanenza.

4. Il parco è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 5.

##### *Comitato scientifico*

1. Il Comitato scientifico è l'organo di indirizzo della progettazione, dell'attività scientifica e della valorizzazione del parco archeologico.

2. Il Comitato scientifico è composto da cinque esperti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e può essere rinnovato solo per un altro quinquennio.

3. Sono componenti del Comitato scientifico:

- a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- b) un rappresentante della Regione Basilicata;
- c) un professore di ruolo dell'Università degli Studi della Basilicata;
- d) un rappresentante dei comuni nei quali ricade l'area archeologica;
- e) un esperto di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e di valorizzazione dei beni culturali.

4. Il Comitato scientifico nomina tra i suoi componenti il Direttore e adotta un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento.

5. Nell'ambito del Comitato scientifico è individuato il responsabile della redazione del piano del parco archeologico di cui agli articoli 6, 7 e 8.

6. L'incarico di direttore o di componente del Comitato scientifico e la partecipazione alle riunioni del Comitato non danno luogo da parte della Regione Basilicata alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese comunque denominato. Agli stessi competono le spese di missione così come previste dalla normativa vigente.

#### Art. 6.

##### *Piano scientifico del parco archeologico*

1. Il piano scientifico del parco archeologico è uno strumento di natura composita che sintetizza le proposte di azione dirette agli enti e alle amministrazioni compe-

tenti e le caratteristiche del parco e che illustra la strategia adottata per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico e per il suo inserimento nel contesto contemporaneo.

2. Il piano scientifico del parco archeologico è costituito dal progetto archeologico, dal progetto naturalistico-ambientale e dal progetto urbanistico-architettonico; di esso fanno altresì parte il progetto di valorizzazione e dei servizi e il progetto di gestione del parco.

3. Il progetto archeologico descrive la valutazione dei resti emergenti e la consistenza dei resti interrati o sommersi su supporto cartografico informatizzato e illustra le scelte effettuate per la conservazione, la fruizione e la valorizzazione dei resti. Il progetto archeologico contiene altresì le motivazioni scientifiche sottese alla costituzione del parco unitamente all'analisi delle potenzialità di sviluppo della ricerca della valorizzazione del sito.

4. Il progetto naturalistico-ambientale descrive e valuta gli aspetti geologici, geomorfologici e pedologici, vegetazionali e faunistici ed illustra le scelte effettuate per la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della flora, della fauna. Il progetto naturalistico-ambientale contiene, altresì, il contesto paesaggistico e naturalistico nel quale si inserisce il parco ed indicazioni sulle potenzialità dello sviluppo della ricerca e della valorizzazione di tali reperti.

5. Il progetto urbanistico-architettonico descrive e valuta gli immobili suscettibili di interesse all'interno del parco, produce cartografia geo-referita dei vincoli, la integra con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, fornisce prescrizioni d'uso e trasformazione dei suoli e dei manufatti esistenti. Il progetto scientifico-paesaggio verifica, inoltre, la coerenza del parco e del suo potenziale sviluppo con la tutela paesaggistica e la pianificazione urbanistica.

6. Le analisi settoriali (archeologia e paesaggio) confluiscono in una sintesi che ricomponga le diverse esigenze e che ponga le basi per i successivi adempimenti.


#### Art. 7.

##### *Progetto di valorizzazione e dei servizi del parco archeologico*

1. Il progetto di valorizzazione e dei servizi prevede l'organizzazione di un sistema di infrastrutture e di servizi di varia natura che, nel rispetto dell'assetto urbanistico e ambientale, concorra ad attuare le finalità complessive del parco archeologico, promuovendo in senso sociale e culturale la qualità insediativa dei luoghi.

2. In particolare il progetto di valorizzazione e dei servizi:

- a) individua il bacino d'utenza dell'area nel corso dell'anno, i principali destinatari e gli strumenti di comunicazione;
- b) illustra le modalità di fruizione (giorni ed orari di apertura);
- c) verifica i collegamenti, le infrastrutture e i servizi esistenti all'esterno del parco con particolare riferimento all'accessibilità;



d) individua i servizi che si intendono esternalizzare all'interno del parco;

e) analizza le aree di contatto tra il parco archeologico ed il contesto esterno (vie di accesso, trasporti, parcheggi, recinzioni, ingresso, aree di sosta ecc.);

f) definisce la percorribilità interna del parco con indicazione dei percorsi e dei punti di sosta e di ristoro;

g) quantifica i costi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi;

h) stabilisce aspetti e tempi della manutenzione ordinaria;

i) prevede:

1) l'arredo (supporti per gli apparati grafici, panchine, tavoli, cestini etc.), l'illuminazione, le coperture, le recinzioni;

2) le modalità di organizzazione del servizio di biglietteria;

3) le modalità di organizzazione dei punti di accoglienza, di orientamento e di informazioni;

4) i servizi igienici;

5) la realizzazione di percorsi, di allestimenti espositivi, di pannelli, di didascalie sui beni d'interesse archeologico;

6) la segnaletica esterna ed interna;

7) la pianta del parco con indicazioni delle emergenze storico-archeologico e naturalistiche dei percorsi;

8) la realizzazione di laboratori per l'attività archeologica, della formazione, della didattica e turistica in relazione alla presenza storico-archeologiche e naturalistiche; di un'eventuale biblioteca, centro di documentazione, fototeca; le aree di intrattenimento per i bambini;

9) il bookshop e il merchandising;

10) altri servizi (visite guidate, audioguide etc.);

11) il piano di fruibilità per visitatori diversamente abili e/o disabili (non vedenti, disabili);

12) la realizzazione di materiale di comunicazione (depliant, mappa/e cartacea/e, illustrazioni video, computer, palmare, sito web etc); la realizzazione del sito web e/o della pagina dedicata in sito istituzionale, dell'ufficio stampa, newsletter e call center per informazioni e prenotazioni delle visite.

#### Art. 8.

##### *Progetto di gestione del parco archeologico*

1. Il progetto di gestione definisce gli obiettivi strategici fondamentali, le priorità di intervento, le modalità attuative ed illustra le condizioni di sostenibilità finanziaria.

2. Il progetto di gestione comprende:

a) la definizione dell'assetto istituzionale, degli organi direttivi e di gestione e delle rispettive responsabilità e competenze nelle forme di gestione diretta o indiretta come da art. 10 della presente legge;

b) le risultanze dell'avvenuta discussione e/o contrattazione con gli Enti e con le comunità locali;

c) le collaborazioni con Università ed Enti di ricerca in relazione all'elaborazione del progetto archeologico e scientifico, alla conduzione di ricerche e di scavi ed allo svolgimento di attività formative da tenersi all'interno dell'area del parco archeologico;

d) i rapporti/ incarichi di gestione anche con associazioni culturali, fondazioni, privati e/o altri soggetti in grado di garantire capacità scientifiche, progettuali e gestionali;

e) un dettagliato piano finanziario che indichi le risorse disponibili, le fonti di finanziamento e che contenga una preventiva analisi di mercato relativa alle tendenze ed alle prospettive di sviluppo;

f) un master plan complessivo con gli interventi da realizzare anche in relazione ai piani urbanistici corredato dall'indicazione di tempi e modi previsti per la realizzazione e delle risorse umane e finanziarie necessarie.

#### Art. 9.

##### *Commissione regionale per i parchi archeologici*

1. La Commissione regionale per i parchi archeologici, istituita ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 2012, paragrafo 3.2, è organismo di assistenza, di consulenza e di coordinamento in materia di accreditamento dei parchi archeologici.

2. La Commissione regionale per i parchi archeologici è composta da:

a) il Segretario regionale per i beni culturali e paesaggistici della Regione Basilicata o suo delegato;

b) il direttore generale del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca della Regione Basilicata o suo delegato;

c) il Soprintendente della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata;

d) il Soprintendente del Polo museale regionale della Basilicata;

e) un professore di ruolo dell'Università degli Studi della Basilicata.

3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, resta in carica per cinque anni e può essere confermata, con le stesse modalità, una sola volta.

4. La Commissione adotta un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento.


5. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo da parte della Regione Basilicata alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese comunque denominato. Agli stessi competono le spese di missione così come previste dalla normativa vigente.

6. La Commissione regionale per i parchi archeologici:

a) fornisce parere, di cui all'art. 4, comma 3, per l'accreditamento dei parchi archeologici presentata dai soggetti proponenti e fornisce supporto tecnico per le eventuali integrazioni necessarie;

b) definisce l'esistenza dei requisiti minimi dell'accreditamento dei parchi archeologici da sottoporre alla valutazione del Ministero;

c) promuove studi, ricerche ed iniziative in materia di aree e di parchi archeologici.





## Art. 10.

*Gestione delle aree e dei parchi archeologici*

1. La gestione delle aree e dei parchi archeologici è attuata nel rispetto dell'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42.

2. Le aree e i parchi archeologici sono gestiti in forma diretta o indiretta.

3. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.

4. La gestione in forma indiretta è attuata tramite.

*a)* affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;

*b)* concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 5 e 6.

5. La Regione ricorre alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate alle lettere *a)* e *b)* del comma 4 è attuata previa valutazione comparativa, in termini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.

6. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 5, risulti preferibile ricorrere alla concessione a terzi, alla stessa si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di valutazione comparativa dei progetti presentati.

7. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al comma 4, lettera *a)*, salvo che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell'attività di valorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la gestione in forma diretta.

8. Previo accordo tra i titolari delle attività di valorizzazione, l'affidamento o la concessione previsti al comma 3 possono essere disposti in modo congiunto ed integrato.

9. Il rapporto tra il titolare dell'attività e l'affidatario od il concessionario è regolato con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti nonché i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attività o del servizio.

10. Il titolare dell'attività può partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al comma 4, lettera *a)*, anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell'attività o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento dell'attività o del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

11. All'affidamento o alla concessione della gestione di cui al comma 4 può essere collegata la concessione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. La con-

cessione perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento o della concessione del servizio o dell'attività.

12. Qualora si utilizzi la gestione indiretta sono redatti:

*a)* lo statuto del parco che indica finalità, obiettivi, nonché i soggetti legalmente responsabili e gli organi direttivo-gestionali con le rispettive competenze;

*b)* il regolamento che definisce gli assetti organizzativi, l'organigramma, il numero minimo di addetti, i profili professionali, le forme contrattuali previste, i criteri di reclutamento del personale e/o di affidamento di incarichi qualificati, l'eventuale ricorso a forme stabili di collaborazione inter-istituzionale o con privati no profit, le modalità di affidamento di servizi in gestione a società private.

## Art. 11.

*Vigilanza e sorveglianza delle aree e dei parchi archeologici*

1. L'attività di vigilanza all'interno dell'area archeologica o del parco archeologico è svolta da:

*a)* personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo addetto al parco;

*b)* i corpi dei vigili urbani territorialmente competenti, anche attraverso apposita convenzione tra i comuni per assicurare la continuità dell'attività di vigilanza;

*c)* altri corpi di polizia locali;

*d)* in caso di gestione in forma indiretta realizzata ai sensi dell'art. 10, comma 4, la vigilanza e la sorveglianza possono essere affidate a società di vigilanza privata autorizzate ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 77;

*e)* possono essere altresì stipulate apposite convenzioni con corpi volontari forniti di regolare autorizzazione ad operare.

## Art. 12.


*Carta della qualità dei servizi delle aree e dei parchi archeologici*

1. La Regione e i soggetti pubblici e privati che gestiscono le aree e i parchi archeologici pubblicano, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi del parco archeologico, conformemente alle disposizioni del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo.

## Art. 13.

*Oneri finanziari*

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche previste a legislazione vigente e senza nuovi oneri per il bilancio regionale.



## Art. 14.

*Norma finale*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, trova applicazione la disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

2. Al fine di favorire la piena attuazione della legge regionale n. 27/2015 «Disposizioni in materia di patrimonio culturale finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali e immateriali della Regione Basilicata» e perseguire le finalità sancite nella stessa, si riconosce ai Comuni, in aggiunta alle funzioni e ai compiti dell'art. 6, legge regionale n. 27/2015, la possibilità di indire la Conferenza di servizi coinvolgendo tutti i soggetti pubblici e privati interessati al fine di elaborare e stipulare gli accordi di cui all'art. 5 della legge citata.

## Art. 15.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 24 settembre 2018

FRANCONI

18R00479

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2018, n. 27.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 (Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 41 del 3 ottobre 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 "Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale"*

1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 è così sostituito: "5. Qualora il candidato Presidente non eletto si dimetta o decada dalla carica di

Consigliere, il seggio è assegnato alla lista circoscrizionale cui è stato sottratto ai sensi dell'art. 20, comma 5, lettera c)."

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 "Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi"*

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, dopo la parola "censimento" è aggiunta la seguente: "generale".

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 "Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale"*

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 è così sostituito: "1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, contestualmente alla presentazione delle liste a lui collegate con le modalità di cui all'art. 10, presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, che le invia all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidatura ed eleggibilità."

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 "Presentazione delle liste elettorali"*

1. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 è così sostituito: 5. "In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, non è richiesta la sottoscrizione degli elettori per la presentazione delle liste circoscrizionali per i partiti o i gruppi politici che, nelle ultime elezioni regionali o politiche, hanno presentato candidature con il medesimo contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio nel Consiglio regionale o in Parlamento. L'esonero dalla sottoscrizione è previsto anche in caso di presentazione di liste con contrassegno composito che riproduca in tutto o in parte il contrassegno medesimo insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi."

## Art. 5.


*Modifiche all'art. 8 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 "Organi elettorali"*

1. L'art. 8 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 è così sostituito:

"Articolo 8

Organi elettorali

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, sono costituiti l'Ufficio centrale regionale e l'Ufficio centrale circoscrizionale per ciascuna delle due circoscrizioni provinciali.



2. L'Ufficio centrale regionale è costituito presso la Corte d'Appello del capoluogo di Regione ed è composto da tre magistrati dei quali uno con funzione di Presidente nominati dal Presidente della Corte d'Appello medesima. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale regionale sono assicurate dal personale della cancelleria della Corte d'Appello.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il Tribunale di ciascun capoluogo di Provincia ed è composto da tre magistrati di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale stesso. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono assicurate dal personale della cancelleria del Tribunale stesso.

4. L'Ufficio centrale circoscrizionale soprintende alle operazioni previste dalla presente legge.

5. L'Ufficio centrale regionale decide i ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale e per la distribuzione tra le diverse coalizioni e liste del premio di maggioranza. Svolge tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla presente legge.

6. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Giunta regionale assume tutte le necessarie iniziative, anche mediante intese con i competenti organi dell'amministrazione statale centrale e periferica.”.

#### Art. 6.

*Modifiche all'art. 12 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 “Esame ed ammissione delle liste e delle candidature. Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati”*

1. L'art. 12 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 è così sostituito:

##### “Articolo 12

Esame ed ammissione delle liste e delle candidature.

Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 10, comma 1:

a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4 e all'art. 3, comma 3 e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;

b) dichiara non valide le liste che non corrispondono alle condizioni di cui alla lettera a) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione o un numero di candidati dello stesso sesso eccedente il 60% del totale, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10, comma 4 e dell'articolo 3, comma 3;

c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e);

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 11, comma 2;

e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;

f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f).

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.


3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi l'indomani alle ore nove per ascoltare eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. I delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla presidenza entro ventiquattro ore dalla comunicazione; il ricorso è depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

6. L'Ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni; l'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro ventiquattro ore dalla loro adozione ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.”.





## Art. 7.

*Modifiche all'art. 13 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 "Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione"*

1. L'art. 13 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 è così sostituito:

## "Articolo 13

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) assegna un numero a ciascuna lista o coalizione di liste ammesse, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 16, comma 3, effettuato alla presenza dei delegati di lista;

b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 16, comma 2, effettuato alla presenza dei delegati di lista;

c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

d) procede, per mezzo del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;

e) trasmette immediatamente al Dipartimento Presidenza della Giunta regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio."

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 19 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 "Clausola di sbarramento"*

1. All'art. 19 legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 è aggiunto il seguente comma:

"4. Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, almeno il quattro per cento dei voti validi, anche se facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, meno dell'otto per cento dei voti validi.

In tal caso le suddette liste partecipano all'assegnazione dei seggi come liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali non facenti parte di coalizioni."

## Art. 9.

*Modifiche all'art. 20 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 "Assegnazione dei seggi"*

1. L'art. 20 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 è così sostituito:

## "Articolo 20

## Assegnazione dei seggi

1. Compiute le operazioni di cui all'art. 15, co 1 e 2, della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidenti della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi dell'art. 15, comma 1, numero 2), della L. n. 108/1968, sommando i voti ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'art. 15, comma 1, numero 2), della L. n. 108/1968, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'art. 15, comma 1, numero 2), della L. n. 108/1968, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;


d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale della coalizione è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali collegate;

f) divide il totale dei voti validi espressi a favore di tutte le liste della circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

g) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle Sezioni, con i relativi atti e documenti allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.



3. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni degli Uffici centrali circoscrizionali:

*a)* proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto alla carica di Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente;

*b)* determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, sommando le cifre elettorali circoscrizionali definite ai sensi del comma 1, lettera *b)*;

*c)* determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste, corrispondente ai voti validi riportati nel complesso delle circoscrizioni.

*d)* divide la cifra elettorale delle coalizioni e dei gruppi di liste, ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 19, successivamente per 1, 2, 3, 4 ... e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

*e)* sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera *d)*, i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare e determina in tal modo quanti seggi spettano a ciascuna coalizione o gruppo di liste;

*f)* l'Ufficio verifica che almeno dodici seggi, escluso quello attribuito al Presidente eletto, siano stati assegnati al gruppo di liste o alla coalizione ad esso collegata. Se i seggi riportati sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce al gruppo o alla coalizione, i seggi necessari per raggiungere tale consistenza, a condizione che il Presidente eletto abbia ricevuto almeno il 40% dei voti validamente espressi. Se invece il Presidente eletto ha ottenuto meno del 40% dei voti validamente espressi, al gruppo o alla coalizione ad esso collegati sono attribuiti: 11 seggi, se il Presidente eletto ha ottenuto almeno il 30 % dei voti validamente espressi; 10 seggi nelle altre ipotesi. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano soltanto nelle ipotesi in cui il gruppo o la coalizione collegate al Presidente eletto non abbiano già raggiunto o superato le soglie di seggi sopra indicate sulla base del riparto di cui alla precedente lettera *e)*. L'Ufficio, una volta determinato il numero di seggi assegnato al gruppo o coalizione collegati al Presidente eletto, distribuisce i seggi residui tra le altre coalizioni e gruppi di liste con le modalità di cui alla lettera *e)*;

*g)* in ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione collegata al candidato eletto Presidente, non possono essere attribuiti più di 14 seggi. Se i seggi assegnati sono in numero superiore, l'Ufficio sottrae al gruppo di liste o alla coalizione collegata al Presidente eletto i seggi eccedenti rispetto a tale soglia e li assegna alle restanti coalizioni e gruppi di liste, seguendo la graduatoria dei quozienti di cui alla lettera *d)*;

*h)* nel caso in cui il gruppo di liste o la coalizione collegata al Presidente eletto ottenga un numero di seggi non inferiore a 12 e non superiore a 14, resta fermo il riparto di cui alla lettera *e)*;

*i)* L'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi tra i gruppi di liste della medesima coalizione. A tal fine divide la cifra elettorale dei gruppi di liste appartenenti alla coalizione, successivamente per 1, 2, 3, 4, ...; forma, poi, una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti, scegliendo i più alti in numero uguale a quello dei seggi assegnati alla coalizione e determinando in tal modo i seggi da attribuire a ciascun gruppo.

4. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:


*a)* per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale, assegnataria di seggi, per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 5, lettera *b)*;

*b)* moltiplica per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera *a)*, e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera *a)*, alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.

5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

*a)* verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste circoscrizionali a norma del comma 4, lettera *a)*. Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 3, sottrae i seggi in eccedenza alle liste circoscrizionali, partendo da quelle che hanno avuto assegnati più seggi e seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera *b)*;

*b)* dispone, in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 4, lettera *b)*, e distribuisce tra le liste circoscrizionali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dall'art. 4, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 3. Qualora a seguito delle predette operazioni, non vengano assegnati tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dell'art. 4, a partire dalle liste circoscrizionali del gruppo che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste circoscrizionali del gruppo;



c) individua il seggio spettante al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo, riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale.

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste circoscrizionali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 4, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 5, lettera b). In nessun caso alle circoscrizioni può essere attribuito un numero di seggi superiore rispetto al numero di seggi risultante dalla ripartizione di cui all'articolo 4 della presente legge, al netto del seggio di cui al comma 5, lettera c) del presente articolo. Il Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, quindi, proclama eletti i candidati di ogni lista circoscrizionale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 1, lettera d).

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta nella prima adunanza del Consiglio stesso; l'altro è depositato nella Cancelleria della Corte d'Appello.”.

Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 3 ottobre 2018

FRANCONI

18R00480

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-019) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.






*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 5 1 1 \*

€ 5,00

